SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 164° - Numero 58

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 9 marzo 2023** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero dell'università e della ricerca

Ministero delle imprese e del Made in Italy

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

Autorità nazionale anticorruzione

Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile

Commissione di vigilanza sui fondi pensione

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 27 febbraio 2023.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Umbria dal 15 al 16 settembre 2022.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Vista la comunicazione della Commissione (2022/C 485/01) relativa agli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Visto il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Esaminato, in particolare, l'art. 25 del suddetto regolamento 2022/2472, riguardante gli Aiuti destinati a ovviare ai danni causati da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali;

Vista l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste», in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento concernente organizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132», così come modificato da ultimo dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53;

Esaminata la proposta della Regione Umbria di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 15 settembre 2022 al 16 settembre 2022 nella Provincia di Perugia;

Dato atto alla Regione Umbria di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/04;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Umbria di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle strutture aziendali e alle infrastrutture connesse all'attività agricola;

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici

1. È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per i danni causati alle strutture aziendali e alle infrastrutture connesse all'attività agricola nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

Perugia	piogge alluvionali dal 15/09/2022 al 16/09/2022; provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 e comma 6 nel territorio dei comuni di Città di Castello, Gubbio, Montone, Pietralunga, Umbertide.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2023

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

23A01401

DECRETO 27 febbraio 2023.

Integrazione del decreto 19 ottobre 2022, recante la dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Lombardia il 27 e il 28 luglio 2022.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, nel testo modificato dai decreti legislativi n. 82/2008 e n. 32/2018, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione o Provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato in particolare l'art. 25 del suddetto regolamento n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

Vista l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 (nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 4 gennaio 2023, n. 3), recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste», in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del 19 ottobre 2022 con il quale è stata dichiarata l'eccezionalità dalle piogge alluvionali del 27 e 28 luglio 2022 in Provincia di Brescia;

Vista la deliberazione n. 7321 del 14 novembre 2022, con la quale la Regione Lombardia chiede di integrare i territori per i quali è riconosciuta l'eccezionalità delle piogge alluvionali del 27 e 28 luglio 2022, al Comune di Losine della Provincia di Brescia;

Ritenuto di accogliere la proposta di integrazione del decreto 19 ottobre 2022 della regione Lombardia di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle produzioni agricole;

Decreta:

Art. 1.

Estensione ad ulteriori territori eccezionalità piogge alluvionali del 27 e 28 luglio 2022

1. La dichiarazione di eccezionalità di cui al decreto 19 ottobre 2022, citato nelle premesse, è estesa al comune della sotto indicata provincia per i danni causati alle strutture aziendali, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

Provincia di Brescia	piogge alluvionali del 27 e 28 luglio 2022; provvidenze di cui all'art. 5, comma 3, nel territorio del Comune di Losine.
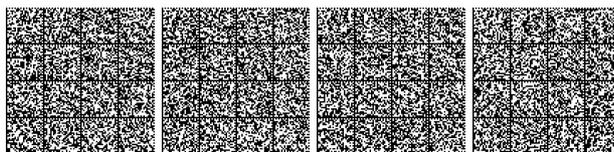
Art. 2.

Copertura fabbisogno di spesa

1. I fabbisogni di spesa di cui al presente decreto sono coperti nel limite delle assegnazioni disposte a favore della regione Lombardia con decreto di riparto 14 dicembre 2022.

2. La Regione Lombardia può integrare le assegnazioni di cui al comma 1 con economie di spesa risultanti da precedenti assegnazioni disposte a carico del Fondo di solidarietà nazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2023

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

23A01402

PROVVEDIMENTO 27 febbraio 2023.

Approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Pane Toscano» (DOP).

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni» ed in particolare l'art. 4, comma 2 e gli articoli 14, 16 e 17;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 53/1 del 21 febbraio 2023 è stato pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) 2023/382 della Commissione del 14 febbraio 2023 recante l'approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Pane Toscano» (dop);

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il relativo disciplinare di produzione affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Provvede:

alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione del «Pane Toscano» (DOP) nella stesura risultante a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 53/1 del 21 febbraio 2023 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/382 della Commissione del 14 febbraio 2023.

I produttori che intendono porre in commercio il «Pane Toscano» (DOP) sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 27 febbraio 2023

Il dirigente: CAFIERO

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE
DI ORIGINE PROTETTA «PANE TOSCANO»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione d'origine protetta (D.O.P.) «Pane Toscano» è riservata al pane che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Caratteristiche del prodotto

La denominazione di origine protetta «Pane Toscano» è propria del pane ottenuto mediante l'antico sistema di lavorazione in uso in Toscana che prevede l'esclusivo impiego del lievito madre (o pasta acida), dell'acqua e della farina di grano tenero tipo «0» o tipo «1» o tipo «2» contenente il germe di grano, prodotta da varietà di grano coltivate nell'areale di produzione di cui al successivo art. 3. Il «Pane Toscano» D.O.P. all'atto dell'immissione al consumo, deve avere le seguenti caratteristiche:

forma e peso: pezzatura di peso compreso tra 0,45 e 0,55 Kg, di forma romboidale, denominata localmente «filoncino»; pezzatura di peso compreso tra 0,90 e 1,10 Kg o tra 1,80 e 2,20 Kg, di forma rettangolare con angoli smussati, denominata localmente «filone»;

spessore della forma: compreso tra 5 e 12 cm;

crosta: friabile e croccante, con colorazione nocciola scuro opaco;

mollica: per tipo «0» di colore bianco, bianco-avorio, o per tipo «1» o tipo «2» di colore ambrato in maniera uniforme caratterizzata da un'alveolatura non regolare;

profumo: nocciola tostata;

sapore: «sciocco», cioè senza sale e leggermente acidulo;

umidità: non superiore al 40%.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione e di confezionamento del «Pane Toscano» D.O.P. comprende l'intero territorio amministrativo della Regione Toscana.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli *input* e gli *output*. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, dei produttori della materia prima, dei molitori, dei panificatori e dei confezionatori, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.
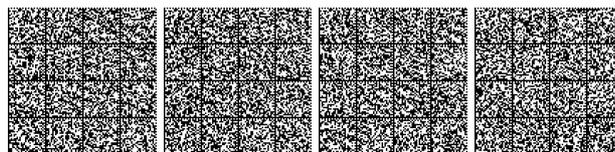
Art. 5.

Metodo di ottenimento

5.1 - Materia prima

La materia prima impiegata per la preparazione del «Pane Toscano» D.O.P. è rappresentata da farina di grano tenero tipo «0» o di tipo «1» o di tipo «2» contenente il germe di grano, prodotta da varietà di frumento coltivate, stoccate e molite esclusivamente nell'areale di produzione di cui all'art. 3.

Per la preparazione della farina da utilizzare per la produzione del «Pane Toscano» D.O.P. si utilizzano, da sole o congiuntamente, varietà a cariosside rossa (tipo Centauro, Bilancia, Serio, Verna, Pandas) e varietà a cariosside bianca (tipo Mieti, Mec, Marzotto, Bolero) e loro derivazioni o che comunque nel tempo riscontrino valori tali da produrre le farine destinate alla produzione di «Pane Toscano» D.O.P, con le caratteristiche merceologiche e tecnologiche riportate nel disciplinare alla voce 5.2.

Possono altresì essere utilizzate le ulteriori varietà caratterizzanti la cerealicoltura toscana che risultano iscritte o al Repertorio regionale del germoplasma della Toscana o al Registro nazionale delle sementi come varietà da conservazione.

Al fine di ottenere la farina con le caratteristiche merceologiche e tecnologiche, di cui al successivo art. 5.2, richieste per la preparazione del «Pane Toscano» D.O.P., le varietà di cui sopra vengono miscelate in modo tale che non oltre l'80% del grano venga da cultivar a cariosside rossa e non oltre il 50% da cultivar a cariosside bianca.

5.2 - Molitura

La molitura delle farine di tipo «0» è prevista con il sistema a «cilindri» mentre per le farine di tipo «1» o tipo «2» può essere effettuata sia a «cilindri» che a «pietra».

Il frumento tenero prodotto nell'areale delimitato, di cui al precedente art. 3, prima dello stoccaggio deve essere sottoposto a trattamenti di pre-pulitura durante i quali mediante l'aspirazione o con la ventilazione si allontanano le impurità leggere della massa, mentre con un successivo passaggio delle cariossidi attraverso vagli a maglie differenti viene garantito l'allontanamento delle altre impurità grossolane e minute.

La molitura è preceduta da un ulteriore trattamento di pulitura che assicura l'allontanamento degli eventuali corpi estranei rimasti dopo la pre-pulitura.

Per la produzione di farina tipo zero, le cariossidi pulite vengono poi sottoposte alla bagnatura con acqua. Le cariossidi bagnate rimangono a riposo per almeno otto ore in modo da garantirne un'idonea imbibizione e agevolare le successive operazioni di asportazione dei tegumenti evitando il danneggiamento del germe di grano.

Alla fase di bagnatura segue la molitura ad opera di molini a cilindri attrezzati con macchine dotate di una coppia di cilindri metallici di diametro differente tra loro, con plansichter e quanto necessario all'ottenimento di una farina di tipo «0», contenente il germe di grano. La temperatura di esercizio all'interno dei macchinari di molitura durante il processo di lavorazione non deve superare i 40°C. Per la produzione di farine macinate a pietra di tipo «1» o tipo «2» le cariossidi entrano nelle macine e vengono ridotti in farina in un solo passaggio, per ottenere una farina integrale 100% a tutto corpo, la stessa verrà setacciata e resa tipo uno e due; all'uscita dal processo di lavorazione la farina risulta avere una temperatura massima di 35°C. La farina così ottenuta contiene integralmente il germe.

Subito dopo la molitura, la farina deve essere stoccata presso il molino per un periodo non inferiore a 10 giorni per le farine di tipo zero e non inferiore a sette giorni per le farine di tipo «1» o tipo «2» al fine di garantire lo svolgersi dei processi di maturazione.

È vietata l'aggiunta alla farina di qualsiasi tipo di additivo alimentare.

Le farine così ottenute, per essere destinate alla produzione di «Pane Toscano» D.O.P., devono avere le caratteristiche merceologiche e tecnologiche riportate di seguito:

Farina di tipo «0»

Parametro	Valore
W (Chopin)	Compreso tra 160 e 230
P/L (indice)	Compreso tra 0,35 e 0,65
Assorbimento H2O	Maggiore del 54%
C:D (tenuta al Brabender)	Maggiore di 6'
Falling Number	Maggiore di 260

Farina tipo «1» o tipo «2»

Parametro	Valore
W (Chopin)	Compreso tra 140 e 230
P/L (indice)	Compreso tra 0,30 e 0,90
Assorbimento H2O	Maggiore del 54%
C:D (tenuta al Brabender)	Maggiore di 5'
Falling Number	Maggiore di 280

Solo per la preparazione del lievito madre le farine potranno avere un valore di W(Chopin) superiore a quello indicato in tabella.

5.3 - Processo di panificazione

Il «Pane Toscano» D.O.P. si ottiene dalla cottura completa di una pasta convenientemente lievitata preparata con farina di grano tenero tipo «0» o tipo «1» o tipo «2», contenente il germe di grano, acqua e lievito naturale.

Il lievito naturale utilizzato per la produzione del «Pane Toscano» D.O.P. consiste in una porzione di impasto, proveniente da una precedente lavorazione, che conservato in un ambiente idoneo va incontro ad un graduale processo di fermentazione e di acidificazione. Questa porzione di pasta acida, il cosiddetto «lievito madre» o «madre», opportunamente rinfrescato, immessa in un nuovo impasto è in grado di provocarne la lievitazione. Al termine dei rinfreschi si «stacca» una porzione di pasta per garantire il lievito madre per il giorno successivo.

Per garantire l'uniformità del processo produttivo e il mantenimento da parte del «Pane Toscano» D.O.P. delle caratteristiche di unicità, i panificatori per ricostituire il lievito madre utilizzano a tal fine uno specifico lievito madre, tal quale o liofilizzato, che viene aggiunto a farina di grano tenero tipo «0» o tipo «1» o tipo «2», con caratteristiche previste al paragrafo 5.2, e ad acqua. La componente microbiologica tipica del lievito madre è detenuta, su incarico del Consorzio di tutela, presso i laboratori di Microbiologia araria e tcnologie aimentari della Facoltà di araria dell'Università di Pisa in ceppoteca o come lievito madre mantenuto presso strutture pubbliche o private ad essi collegati e/o da essi indicati.

Il metodo produttivo del «Pane Toscano» D.O.P. prevede la preparazione della cosiddetta «biga» o primo impasto, che serve per la moltiplicazione del «lievito naturale» rinfrescato. A tal fine si impasta la farina di grano tenero tipo «0» o tipo «1» o tipo «2», contenente il germe di grano, con acqua e lievito madre nelle seguenti proporzioni: ad ogni chilogrammo di farina per lievito bisogna aggiungere almeno 500 ml di acqua e almeno 200 grammi di lievito madre. Dopo la preparazione la «biga» viene lasciata a riposo per un periodo di tempo non inferiore alle 8 ore, successivamente la «biga» viene utilizzata come agente lievitante per la preparazione dell'impasto finale. A tal fine alla farina di grano tenero tipo «0» o tipo «1» o tipo «2», contenente il germe di grano con le caratteristiche di cui al punto 5.2, si aggiunge l'acqua e la biga nelle seguenti proporzioni: per ogni chilogrammo di farina si utilizzano almeno 550 ml di acqua e almeno 200 g di biga.

La lavorazione dell'impasto per il «Pane Toscano» D.O.P. può essere effettuata a mano o a macchina. L'impasto così preparato viene lasciato riposare almeno 20 minuti. Segue la fase della spezzatura durante la quale l'impasto viene suddiviso in porzioni le cui dimensioni variano in funzione del peso e della forma, la cosiddetta «pezzatura», del prodotto finito. Alla spezzatura segue un periodo di riposo, della durata di almeno quindici minuti, che assicura una idonea ossigenazione delle porzioni di impasto preparate. Dopo questo periodo si procede alla preparazione dei «panetti», cioè alla formatura-modellatura delle porzioni di impasto precedentemente preparate, in funzione delle pezzature descritte nel precedente art. 2. I «panetti» successivamente, vengono lasciati riposare fino al raggiungimento dell'ottimale lievitazione per un periodo non inferiore alle 2 ore e 30 minuti, trascorso il quale, le forme di pasta vengono messe in forno per la cottura. È consentito l'uso di forni a legna.
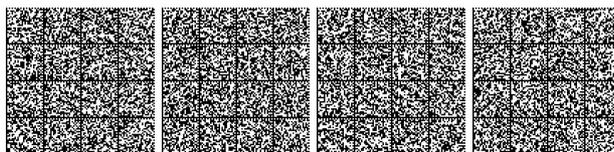
Art. 6.

Elementi che comprovano il legame con l'ambiente

Il territorio di produzione del «Pane Toscano» D.O.P. ha un andamento altimetrico degradante, dall'interno verso la costa e da Nord verso Sud in un sistema che vede l'areale circoscritto dai rilievi appenninici che fanno da barriera alle perturbazioni provenienti da Est ed in particolare da Nord-Est mentre è interamente esposto ai venti ed alle precipitazioni provenienti da Ovest. Da un punto di vista climatico l'areale è caratterizzato da temperature e precipitazioni che lo rendono ben distinguibile da tutti i territori confinanti, esaminati a livello regionale, nel periodo di riferimento della coltivazione del frumento a partire da novembre a luglio. In particolare il set di dati climatici (temperatura minime, media e massima, precipitazioni cumulate e radiazione cumulata) riferiti al periodo che va dal 1981 al 2010, ha messo in luce che le temperature minime risultano essere le più caratterizzanti tra i parametri esaminati e che nonostante la variabilità entro regione, l'areale è ben distinto dagli altri. Nel territorio la coltivazione del frumento tenero è effettuata in prevalenza nelle grandi pianure (Valli dell'Arno e del Tevere) ma soprattutto nelle vaste aree collinari o negli altipiani dell'Appennino. Tali ambienti hanno permesso la differenziazione di ecotipi locali di frumento, i capostipiti, da cui sono nate molte delle varietà oggi coltivate proprio per produrre la farina idonea alla produzione del «Pane Toscano» D.O.P.

Le caratteristiche peculiari del «Pane Toscano» D.O.P. derivano da condizioni territoriali che hanno dato origine a varietà di frumento, coltivate ormai dagli inizi del XX° secolo, e dal saper fare dei panificatori che trasformano quotidianamente il prodotto alimentare di base della tavola dei toscani. Il legame al territorio è significativamente presente a partire dalla materia prima poiché le varietà di frumento utilizzate per la produzione del «Pane Toscano» DOP derivano in larga misura da quelle che, a partire dagli inizi del 1900, furono oggetto di studio e di miglioramento genetico avvenute presso una delle aree maggiormente vocate alla cerealicoltura, ovvero in Valdichiana, ottenendo così le seguenti varietà Mieti, Mec, Marzotto e Pandas. La storia stessa della Toscana ha determinato la nascita di un pane differente da quelli normalmente prodotti in larga parte nelle altre regioni italiane poiché il «Pane Toscano » DOP è senza sale. Di ciò si trova conferma in numerose fonti storiche. Una prima testimonianza scritta sulla produzione di pane «sciocco», cioè senza sale, viene fornita già nel Cinquecento da Pierandrea Mattioli.

Uno scritto del 1765 di Saverio Manetti riporta notizie circa la consuetudine toscana di non usare il sale durante la preparazione di questo particolare tipo di pane. Il Manetti fa riferimento, inoltre, all'uso del lievito naturale, detto in Toscana «Formento», costituito da pasta inacidita che veniva conservata nella cosiddetta «madia» in mezzo alla farina. Non mancano, inoltre, testimonianze circa la centralità, nell'alimentazione dei mezzadri toscani dell'Ottocento, del pane preparato senza sale. Tale scelta era la naturale conseguenza dell'utilizzo del sale, visto il suo alto prezzo, principalmente per la conservazione della carne di maiale.

Nel Novecento, Giuseppe Negri, in un suo scritto in cui elogia le fatiche del panettiere, fa riferimento «all'insipido "ilone" toscano». Al Negri fanno seguito altri scrittori, tutti concordi nell'attestare la bontà e la peculiarità di questo pane «sciocco», dalla crosta croccante e dalla mollica morbida ma consistente.

Le caratteristiche del «Pane Toscano» DOP sono quindi derivanti nell'antico e tipico metodo di panificazione in uso nel territorio toscano che esclude l'utilizzo del sale come ingrediente dell'impasto e prevede, per i processi di lievitazione, l'impiego di lievito naturale a pasta acida, l'utilizzo di farina di grano tenero, di tipo «0», o «1», o «2», contenente il germe di grano, ed ottenute da frumento di varietà selezionate e coltivate da ormai quasi cent'anni in Toscana e loro derivazioni.

Questi tre elementi sono strettamente interconnessi tra di loro, e svolgono un ruolo determinante nel definire le qualità organolettiche distintive del prodotto, la sua serbevolezza e le caratteristiche della crosta e della mollica. La presenza del germe di grano, che ormai sembra totalmente assente nelle farine dei pani generici, non solo ha riflessi positivi sulle caratteristiche nutrizionali del «Pane Toscano» D.O.P., ma influenza anche i processi di lievitazione, in relazione alla sua ricchezza in enzimi che intervengono nei processi di degradazione degli zuccheri composti. L'utilizzo del lievito madre a pasta acida, ottenuto dall'interazione dell'ambiente su acqua e la solita farina impiegata per il Pane Toscano DOP, permette lo svolgimento di una fermentazione acido-lattica con la conseguente formazione di composti che durante la cottura trasferiscono al pane un aroma e un sapore caratteristici. Infine, il mancato impiego del sale, oltre ad influenzare i processi fermentativi, caratterizza in modo netto il sapore di questo prodotto della tradizione toscana.

Numerose fonti storiche confermano, inoltre, il ruolo determinante che il «Pane Toscano» ha avuto nella caratterizzazione e nel successo della cucina toscana. La produzione di questo pane è continuata attraverso i secoli fino ai nostri giorni costituendo un indiscusso ed esclusivo patrimonio storico e culturale del territorio toscano.

Art. 7.

Controlli

I controlli sulla conformità del prodotto al disciplinare sono svolti da una struttura di controllo conformemente a quanto previsto dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) 510/2006. Tale struttura designata è CSQA Certificazioni S.r.l. - via San Gaetano n. 74, 36016 Thiene (VI) - Italia, tel. +39.0445.313011 Fax +39.0445.313070 www.csqa.it csqa@csqa.it

Art. 8.

Etichettatura

L'immissione al consumo del «Pane Toscano» D.O.P. deve essere effettuata in forme intere o preaffettato in confezioni per alimenti, e anche in atmosfera modificata. È consentito anche l'utilizzo di confezioni di carta multistrato finestrata, e altri involucri di materiale idoneo per il confezionamento del pane affettato. Le confezioni dovranno riportare, oltre alle indicazioni obbligatorie per legge, le seguenti informazioni:

il logo della denominazione «Pane Toscano»;

il simbolo grafico comunitario della «D.O.P.» in conformità alle prescrizioni del regolamento (CE) 1898/2006, che dovrà comparire nello stesso campo visivo riportante la denominazione «Pane Toscano»;

nome o ragione sociale ed indirizzo o sede del panificatore singolo e/o associato.

È vietata l'aggiunta di ogni altra qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, compresi gli aggettivi: tipo, gusto, uso, scelto e similari.

È tuttavia consentito:

l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali, marchi privati, consorzi, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore;

riferimenti al processo produttivo quali: varietà di frumento, «macinato a pietra», «cotto a legna»;

eventuali informazioni a garanzia del consumatore circa l'uso e le caratteristiche organolettiche del «Pane Toscano» D.O.P., nonché richiami storici e culturali.

Tali indicazioni potranno essere riportate in etichetta a condizioni che le loro dimensioni, relativamente all'altezza, non siano superiori a quelle della denominazione «Pane Toscano».

In alternativa al confezionamento è inoltre, consentito l'immissione al consumo del «Pane Toscano» D.O.P. senza alcun involucro. In questo caso il prodotto dovrà essere identificato mediante l'apposizione, direttamente sul pane e prima della cottura, del solo contrassegno di materiale idoneo per alimenti riportante il logo della denominazione e le altre informazioni obbligatorie. Inoltre, nei locali di vendita il «Pane Toscano» D.O.P. deve essere collocato in specifici scomparti o recipienti recanti un cartellino riportante, oltre alle indicazioni obbligatorie per legge, le seguenti informazioni:

il logo della denominazione «Pane Toscano» e/o la scritta «Pane Toscano» seguito dall'acronimo D.O.P. o dalla dicitura «Denominazione di Origine Protetta» e dalla dicitura «a lievitazione naturale»;

il simbolo grafico comunitario della «D.O.P.» in conformità alle prescrizioni del regolamento (CE) 628/2008, che dovrà comparire nello stesso campo visivo riportante la denominazione «Pane Toscano»;
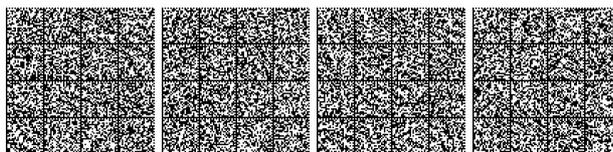
Il logo del «Pane Toscano» D.O.P. è composto da un'immagine raffigurante il perimetro della regione Toscana. Tale immagine è compenetrata dalla scritta «pane Toscano» disposta su un'unica riga. Il carattere tipografico della scritta «pane» è Times grassetto minuscolo, mentre per la scritta «Toscano» è stato utilizzato un lettering appositamente disegnato per questo logo. Al di sotto della scritta «pane Toscano» è riportato, su un'unica riga, l'acronimo DOP, in carattere Times grassetto maiuscolo. Al di sotto dell'acronimo DOP è riportata, su due righe, la scritta «a lievitazione naturale», in carattere Times grassetto corsivo minuscolo, le dimensioni dei caratteri all'interno dovranno essere conformati alle disposizioni vigenti. Gli indici colorimetrici sono i seguenti:

perimetro della regione Toscana, scritta «pane» e acronimo «DOP»: Pantone 498 EC scritta «Toscano» e «a lievitazione naturale»: Pantone 139 EC

Il logo potrà essere adattato proporzionalmente alle varie esigenze d'utilizzo. Relativamente alle dimensioni minime di utilizzo si precisa quanto segue: il riquadro in cui può essere inscritto il perimetro della Toscana non inferiore a 3 cm.

23A01403

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 febbraio 2023.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. Fondo opere indifferibili 2023.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme sul procedimento amministrativo;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL);

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in cui si prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche ed interventi correlati;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», e successive modifiche e integrazioni, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici»;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza *«Recovery and Resilience Facility»* (di seguito il regolamento *RRF)*;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Visto l'art. 1, comma 1043, legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del *Next Generation* EU, che il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e finanze del 6 agosto 2021;

Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina ed, in particolare, l'art. 26, recante «Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori»;

Visto in particolare il comma 7 del citato art. 26, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo per l'avvio di opere indifferibili»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, con il quale si disciplinano le modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili;

Vista la circolare n. 37 del 9 novembre 2022, con la quale è stata disciplinata la procedura «semplificata» di cui all'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022 e art. 29 del decreto-legge n. 144 del 2022, ed, in particolare, le procedure di rimodulazione e verifica in itinere ed *ex post*;

Vista la legge 29 dicembre 2022 n. 197, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025; ed, in particolare, l'art. 1, commi da 369 a 379 i quali prevedono che:

«369. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, registrati a seguito dell'aggiornamento, per l'anno 2023, dei prezzari regionali di cui all'art. 23, comma 16, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, anche tramite accordi quadro ovvero affidate a contraente generale, la dotazione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'art. 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è incrementata di 500 milioni di euro per il 2023, di 1.000 milioni di euro per il 2024, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2025, di 3.000 milioni di euro per l'anno 2026 e di 3.500 milioni di euro per l'anno 2027. Le risorse del Fondo sono trasferite, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, nell'apposita contabilità del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, già istituita ai sensi del citato decreto-legge n. 50 del 2022.

370. Per le medesime finalità di cui al comma 369 e a valere sulle risorse del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, agli interventi degli enti locali finanziati con risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza è preassegnato, in aggiunta all'importo assegnato con il relativo decreto di assegnazione, un contributo calcolato nella misura del 10 per cento dell'importo di cui al citato decreto. Alla preassegnazione accedono, su base semestrale, gli enti locali attuatori, così come definiti dall'art. 2, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che avviano le procedure di affidamento delle opere pubbliche dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Le amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento provvedono, entro e non oltre il 5 gennaio 2023, ad aggiornare i sistemi di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato completando l'inizializzazione dei progetti oggetto di finanziamento e le attività di profilazione degli utenti. Entro il 10 gennaio 2023 e il 10 giugno 2023 le amministrazioni statali finanziatrici individuano, sulla base dei dati presenti nei citati sistemi informativi, l'elenco degli enti locali potenzialmente destinatari della preassegnazione, completo dei codici unici di progetto (CUP). Tale elenco è pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione statale finanziatrice entro i medesimi termini. Entro i successivi venti giorni gli enti locali accedono all'apposita piattaforma informatica già in uso presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato al fine di confermare la preassegnazione. La mancata conferma equivale a rinuncia alla preassegnazione e l'ente locale può accedere alla procedura di cui ai commi 375 e seguenti. Con decreto del Ragioniere generale dello Stato, da adottare, rispettivamente, entro il 15 febbraio 2023 e il 15 luglio 2023, è approvato l'elenco degli interventi per i quali sia stata riscontrata attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato la conferma di accettazione della preassegnazione. Il decreto di cui all'ottavo periodo costituisce titolo per l'accertamento delle risorse a bilancio. Con il decreto di cui al comma 377 sono definite le modalità di verifica dell'importo effettivamente spettante, nei limiti del contributo preassegnato, anche tenendo conto di quanto previsto al comma 373, e le modalità di revoca, da parte dell'amministrazione titolare, in caso di mancato rispetto del termine di avvio delle procedure di affidamento delle opere pubbliche.

371. Per le finalità di cui al comma 369, i prezzari regionali adeguati con l'aggiornamento infrannuale previsto dall'art. 26, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, possono essere utilizzati fino al 31 marzo 2023. Per le medesime finalità, le regioni, entro il 31 marzo 2023, procedono all'aggiornamento dei prezzari regionali di cui all'art. 23, comma 16, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. In caso di inadempienza da parte delle regioni, i prezzari sono aggiornati, entro i successivi quindici giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni interessate.

372. Ai fini dell'accesso al Fondo di cui al comma 369, i prezzari regionali aggiornati ai sensi del comma 371 si applicano alle procedure di affidamento per opere pubbliche e interventi per le quali intervengano la pubblicazione dei bandi o dell'avviso per l'indizione della procedura di gara, ovvero l'invio delle lettere di invito finalizzate all'affidamento di lavori e alle medesime procedure di affidamento avviate, rispettivamente, dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023 e dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, anche tramite accordi quadro ovvero affidate a contraente generale.

373. Per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezzari, ai sensi del comma 371, le stazioni appaltanti devono preliminarmente procedere alla rimodulazione delle somme a disposizione indicate nel quadro economico degli interventi. Per le medesime finalità, le stazioni appaltanti possono, altresì, utilizzare le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza delle medesime stazioni appaltanti e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge.

374. Fermo restando quanto previsto dal comma 373, l'accesso al Fondo di cui al comma 369 è consentito esclusivamente per far fronte al maggior fabbiso-

gno derivante dall'applicazione dei prezzari aggiornati relativamente alla voce « lavori» del quadro economico dell'intervento ovvero con riguardo alle altre voci del medesimo quadro economico, qualora le stesse, ai sensi della normativa vigente, siano determinate in misura percentuale all'importo posto a base di gara e il loro valore sia funzionalmente e strettamente collegato all'incremento dei costi dei materiali. L'accesso alle risorse del Fondo è consentito, altresì, con riguardo all'incremento dei prezzi delle forniture di materiali da costruzione che siano funzionalmente necessarie alla realizzazione dell'opera.
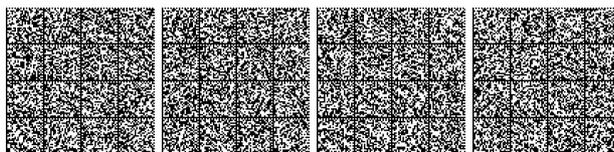
375. Fermo restando quanto previsto ai commi da 369 a 374, all'esito della procedura semestrale di cui al comma 370 e sulla base delle risorse che si rendono disponibili possono accedere al Fondo di cui al comma 369 gli interventi finanziati con risorse statali o europee, secondo il seguente ordine di priorità:

a) gli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

b) gli interventi integralmente finanziati la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026 relativi al Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e quelli in relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;

c) gli interventi integralmente finanziati la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026 e che siano attuati:

1) dal Commissario straordinario di cui all'art. 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la realizzazione degli interventi inseriti nel programma di cui all'art. 1, comma 423, della citata legge n. 234 del 2021;

2) dall'Agenzia per la coesione territoriale, per gli interventi previsti dal decreto di cui all'art. 9, comma 5-*ter*, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25;

3) dal commissario straordinario nominato ai sensi dell'art. 4-*ter*, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, per la realizzazione degli interventi disciplinati nell'accordo di programma per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica nel sito contaminato di interesse nazionale di Brescia Caffaro, sottoscritto il 18 novembre 2020 e approvato con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 169 del 24 novembre 2020;

d) gli interventi per i quali sia stata presentata, per l'anno 2022, istanza di accesso al Fondo di cui al comma 369 e con riguardo ai quali non sia stata avviata, nel termine prefissato, la relativa procedura di affidamento;

e) limitatamente al secondo semestre, gli interventi integralmente finanziati con risorse statali la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026.

376. Ferme restando le priorità di cui al comma 375, la determinazione della graduatoria semestrale degli interventi, qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili del Fondo di cui al comma 369, costituenti limite di spesa, tiene conto del seguente ordine di priorità:

a) della data prevista di pubblicazione dei bandi o dell'avviso per l'indizione della procedura di gara ovvero dell'invio delle lettere di invito che siano finalizzate all'affidamento di lavori nonché all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei relativi lavori;

b) dell'ordine cronologico di presentazione delle domande da parte delle stazioni appaltanti e validate dalle amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento.

377. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati:

a) le modalità e il termine semestrale di presentazione, attraverso apposita piattaforma informatica già in uso presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, delle domande di accesso al Fondo di cui al comma 369 da parte delle stazioni appaltanti e delle istanze di assegnazione delle risorse del medesimo Fondo da parte delle amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento, stabilendo un termine per la convalida delle medesime domande;

b) i contenuti delle domande e delle istanze di cui alla lettera *a)*;

c) le informazioni del quadro economico di ciascun intervento da fornire ai fini dell'accesso al Fondo sulla base del livello progettuale definito al momento della presentazione della domanda;

d) le procedure di verifica delle domande da parte delle amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento nonché di riscontro delle istanze circa la sussistenza dei requisiti di accesso ad opera del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

e) la procedura di determinazione delle graduatorie semestrali e di assegnazione delle risorse del Fondo;

f) le modalità di trasferimento delle risorse del Fondo di cui al comma 369 secondo le procedure stabilite dalla legge 16 aprile 1987, n. 183, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, sulla base delle richieste presentate dalle amministrazioni, nei limiti delle disponibilità di cassa; per le risorse destinate agli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, i trasferimenti sono effettuati in favore dei conti di tesoreria *Next Generation* EU-Italia gestiti dal Servizio centrale per il PNRR che provvede alla successiva erogazione in favore delle amministrazioni aventi diritto, con le procedure del medesimo Piano nazionale di ripresa e resilienza;

g) le modalità di utilizzo delle eventuali economie derivanti da ribassi di asta e di recupero delle risorse eventualmente divenute eccedenti a seguito di una variazione in diminuzione del livello dei prezzi.
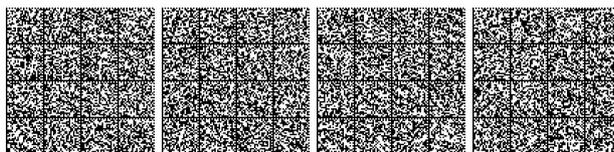
378. L'assegnazione delle risorse di cui ai commi 370 e 377 costituisce titolo per l'avvio delle procedure di affidamento delle opere pubbliche.

379. Le disposizioni di cui ai commi da 369 a 378 si applicano esclusivamente ai soggetti tenuti all'applicazione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, comprese le società del gruppo Ferrovie dello Stato, l'ANAS S.p.a. e gli altri soggetti di cui al capo I del titolo VI della parte II del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, limitatamente alle attività previste nel citato capo I e qualora non applichino i prezzari regionali, con riguardo ai prezzari dagli stessi utilizzati e aggiornati entro il termine di cui al comma 371 del presente articolo, ad esclusione dei soggetti di cui all'art. 164, comma 5, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi.»;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari» ed in particolare gli articoli da 5 a 8 concernenti il «Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante «Approvazione del regolamento per l'organizzazione e le procedure amministrative del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, in esecuzione dell'art. 8 della legge 16 aprile 1987, n. 183»;

Considerata, pertanto, la necessità di procedere con speditezza, ai sensi dell'art. 1, comma 377, della citata legge di bilancio, alla disciplina delle modalità di accesso al «Fondo per l'avvio di opere indifferibili», nonché di assegnazione e gestione finanziaria delle relative risorse, attraverso l'adozione del presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:

a. «Fondo»: il «Fondo per l'avvio di opere indifferibili» istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art. 26, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2022, le cui risorse, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, sono trasferite in apposita contabilità del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

b. «PNRR»: Piano nazionale di ripresa e resilienza italiano, approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT 161/21, del 14 luglio 2021 ai sensi del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021;

c. «PNC»: Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101 del 2021;

d. «Amministrazioni statali istanti o titolari»: le seguenti amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento, aventi diritto alla presentazione di istanza di accesso al «Fondo»:

i. per il PNRR, le amministrazioni individuate nel decreto del Ministro dell'economia e finanze del 6 agosto 2021;

ii. per il PNC, le amministrazioni individuate nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021;

iii. il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in relazione agli interventi per i quali siano stati nominati Commissari straordinari ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge n. 32 del 2019;

iv. il Commissario straordinario di cui all'art. 1, comma 421, della legge n. 234 del 2021 (Giubileo 2025);

v. l'Agenzia per la coesione territoriale per gli interventi previsti dal decreto di cui all'art. 9, comma 5-*ter*, del decreto-legge n. 4 del 2022;

vi. il Commissario straordinario nominato ai sensi dell'art. 4-*ter*, comma 2, del decreto-legge n. 145 del 2013, per la realizzazione degli interventi nel sito contaminato di interesse nazionale di Brescia Caffaro;

e. «stazione appaltante»: ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *o)*, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera *a)*, gli enti aggiudicatori di cui alla lettera *e)*, i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera *f)* e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla lettera *g)* dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

f. «Enti locali»: enti definiti dall'art. 2, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

g. «procedure di affidamento avviate per opere pubbliche ed interventi»: procedure di affidamento per opere pubbliche ed interventi per le quali intervengano, dalla data del 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, la pubblicazione dei bandi o dell'avviso per l'indizione della procedura di gara, ovvero l'invio delle lettere di invito che siano finalizzate all'affidamento di lavori nonché l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori, anche sulla base di progetti di fattibilità tecnica ed economica ai sensi dell'art. 48, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Assume rilievo ai fini dell'avvio della procedura di affidamento, anche la pubblicazione di avvisi di preinformazione ai sensi dell'art. 70, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Sono considerate avviate le procedure di affidamento alle quali è associato un CIG perfezionato con le modalità previste dalla delibera ANAC n. 1 dell'11 gennaio 2017;

h. «accordi quadro»: strumenti contrattuali di selezione del contraente nell'ambito dei quali è ricompreso l'intervento per il quale si chiede l'accesso al fondo opere indifferibili in relazione al quale siano presenti gli elementi fondamenti per l'individuazione delle voci econo-

miche per cui si chiede l'incremento dei costi. Assume rilevanza la data di avvio della procedura di affidamento relativa al medesimo accordo quadro;

i. «somme a disposizione»: risorse che, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e successive modifiche ed integrazioni, sono ricomprese nel quadro economico di ciascuna opera o intervento;

j. «intervento»: relativamente al PNRR, intervento i cui lavori devono essere ultimati entro il termine specificamente previsto e, per quelli non ricompresi nel PNRR, l'intervento i cui lavori devono essere ultimati entro il 31 dicembre 2026, dopo il quale potrà essere avviato il procedimento di collaudo;

k. «CUP»: codice unico di progetto degli interventi previsto ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

l. «CIG»: codice identificativo di gara di cui all'art. 3, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n. 136, per la tracciabilità dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni;

m. «Sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato»: i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato utilizzabili, anche attraverso interoperabilità con altri sistemi informativi esterni al Dipartimento, per la rilevazione dei dati relativi alle opere pubbliche; in particolare, si fa riferimento al sistema Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) nel cui ambito opera il Monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) ai sensi del decreto legislativo n. 229/2011, al sistema Banca dati unitaria di cui all'art. 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e al sistema ReGiS» di cui all'art. 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge bilancio 2021), sviluppato per supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo del PNRR;

n. «domanda»: richiesta di accesso al Fondo presentata delle stazioni appaltanti e sottoposta alla verifica istruttoria e alla validazione delle amministrazioni statali istanti o titolari, secondo le modalità disciplinate dal presente decreto;

o. «istanza»: atto con il quale, ad esito della verifica istruttoria di cui alla lettera precedente e secondo le modalità disciplinate dal presente decreto, le amministrazioni statali istanti validano ed inoltrano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una o più domande relative ad interventi dei quali risultano finanziatrici o che rientrano in programmi di investimento dei quali sono in titolari;

p. «procedura ordinaria» la procedura indicata all'art. 1, comma 375, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

q. «procedura di preassegnazione o semplificata»: la procedura di cui al comma 370 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

r. «legge di bilancio»: la legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025».

Art. 2.

Oggetto e finalità

1. Il presente decreto disciplina la procedura ordinaria per l'accesso, su base semestrale, al Fondo da parte delle stazioni appaltanti, allo scopo di consentire l'avvio, entro il 31 dicembre 2023, delle procedure di affidamento previste dai cronoprogrammi degli interventi indicati all'art. 1, comma 375, della legge di bilancio nonché di consentire la realizzazione degli stessi entro i termini previsti.

2. Il presente decreto disciplina, altresì, in relazione alla procedura di preassegnazione, su base semestrale, le modalità di verifica dell'importo effettivamente spettante, nei limiti del contributo preassegnato, e le modalità di revoca del contributo da parte dell'amministrazione statale istante o titolare, in caso di mancato rispetto del termine di avvio delle procedure di affidamento delle opere pubbliche.

Art. 3.

Avvio della procedura ordinaria

1. La procedura ordinaria, disciplinata dagli articoli da 4 a 9, è avviata per il:

a. primo semestre, dal quinto giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto, tenendo conto dell'esito della procedura di preassegnazione del medesimo semestre;

b. secondo semestre, dal 16 giugno 2023, tenendo conto dell'esito delle procedure di cui alla precedente lettera *a)*, della procedura di preassegnazione del medesimo semestre e sulla base delle risorse disponibili.

Art. 4.

Requisiti per l'accesso al Fondo per la procedura ordinaria

1. L'accesso al Fondo è consentito in presenza dei seguenti requisiti:

a. che le opere rientrino tra gli interventi ammissibili di cui al successivo art. 5 del presente decreto la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026;

b. che le opere presentino un fabbisogno finanziario emergente «netto» esclusivamente determinato come segue:

i) individuazione del fabbisogno finanziario emergente dall'aggiornamento dei prezzari ai sensi dei commi 371 e 379 del citato art. 1 della legge di bilancio, determinato esclusivamente con riguardo alla voce «lavori» del quadro economico dell'intervento ovvero alle altre voci del medesimo quadro economico, qualora le stesse, ai sensi della normativa vigente, siano determinate in misura percentuale all'importo posto a base di gara e il loro valore sia funzionalmente e strettamente collegato all'incremento dei costi dei materiali ai sensi del comma 374 del menzionato articolo. Nel fabbisogno finanziario emergente è compreso l'incremento dei prezzi delle forniture di materiali da costruzione che siano funzionalmente necessarie alla realizzazione dell'opera;

ii) determinazione del fabbisogno emergente netto sottraendo, dal fabbisogno finanziario di cui al precedente punto *i)*, le risorse indicate al comma 373 del citato art. 1, le quali derivano da:

1) rimodulazione delle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell'intervento in misura non inferiore al 10 per cento ovvero, con specifico riguardo alle somme indicate alla voce «Imprevisti» del quadro economico, l'utilizzo in misura non inferiore al 30 per cento del loro importo complessivo, fatta salva la presenza di motivi ostativi, convalidati dall'amministrazione titolare, di cui all'art. 7, comma 2 secondo periodo;

2) disponibilità di somme da altri interventi ultimati, di competenza delle medesime stazioni appaltanti, e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

c. che le procedure di affidamento siano avviate, su base semestrale, tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023, anche tramite accordi quadro ovvero affidate a contraente generale;

2. Premesso il possesso dei requisiti di cui al comma 1, possono accedere alla procedura ordinaria anche gli interventi degli enti locali finanziati con risorse del PNRR o del PNC per i quali non sia stata confermata, su base semestrale, la preassegnazione ai sensi del comma 370 del citato art. 1 della legge di bilancio.

Art. 5.

Procedura ordinaria. Interventi ammissibili e ordine di priorità

1. Fermo quanto previsto dall'art. 3, l'accesso al Fondo è consentito, secondo il seguente ordine di priorità, agli interventi:

a. finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR;

b. relativi al PNC nonché interventi in relazione ai quali siano stati nominati Commissari straordinari ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge n. 32 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2019;

c. che siano attuati:

i) dal Commissario straordinario di cui all'art. 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la realizzazione degli interventi inseriti nel programma di cui all'art. 1, comma 423, della citata legge n. 234 del 2021;

ii) dall'Agenzia per la coesione territoriale, per gli interventi previsti dal decreto di cui all'art. 9, comma 5-*ter*, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25;

iii) dal Commissario straordinario nominato ai sensi dell'art. 4-*ter*, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, per la realizzazione degli interventi disciplinati nell'accordo di programma per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica nel sito contaminato di interesse nazionale di Brescia Caffaro, sottoscritto il 18 novembre 2020 e approvato con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 169 del 24 novembre 2020;

d. per i quali sia stata disposta l'assegnazione, nell'anno 2022, delle risorse del Fondo e con riguardo ai quali non sia stata avviata, nel termine prefissato, la relativa procedura di affidamento;

e. limitatamente alla procedura da avviare nel secondo semestre, integralmente finanziati con risorse statali, che siano diversi da quelli individuati alle lettere precedenti e la cui realizzazione deve comunque essere ultimata entro il 31 dicembre 2026, con priorità a quelli che concorrono agli obiettivi del PNRR.

2. Gli interventi per i quali sia stata disposta l'assegnazione, nell'anno 2022, delle risorse del Fondo e in relazione ai quali, nel medesimo anno, sia pervenuta rinuncia formale all'assegnazione da parte della stazione appaltante, possono accedere al Fondo secondo l'ordine di priorità di cui al comma 1.

3. Ai fini dell'accesso al Fondo, gli interventi di cui ai commi precedenti devono essere integralmente finanziati e non presentare fabbisogni finanziari diversi da quelli emergenti dall'aggiornamento dei prezzari ai sensi dell'art. 1, commi 371 e 379, della legge di bilancio.

Art. 6.

Termine di presentazione e contenuti delle domande in modalità ordinaria

1. Ai fini dell'accesso al Fondo, le stazioni appaltanti titolari di CUP presentano le domande dal quinto al venticinquesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per il primo semestre e dal 16 giugno al 6 luglio 2023 per il secondo semestre. Gli Enti locali non possono presentare domanda di accesso al Fondo in relazione agli interventi per i quali hanno proceduto a confermare la preassegnazione di cui all'art. 1, comma 370, della legge di bilancio.

2. La domanda di accesso al Fondo deve contenere i seguenti elementi rilevabili attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato:

a. il CUP e i dati anagrafici completi dell'opera/intervento per il quale si chiede il contributo del Fondo;

b. gli estremi della Missione/Componente che finanzia l'opera o l'investimento e la *Milestone* o *Target* al cui conseguimento concorre con riguardo agli interventi del PNRR e il codice univoco di programma per gli interventi del PNC;

c. il relativo cronoprogramma finanziario;

d. l'amministrazione/soggetto responsabile dell'attuazione;

e. lo stato procedurale in corso di espletamento, rilevabile dal cronoprogramma procedurale;

f. la data prevista per la pubblicazione del bando di gara, dell'avviso di indizione o trasmissione della lettera di invito a presentare offerte risultante dal cronoprogramma procedurale dell'intervento/opera, ovvero, se diversa, la data indicata dalla stazione appaltante in sede di presentazione della domanda di accesso al Fondo;
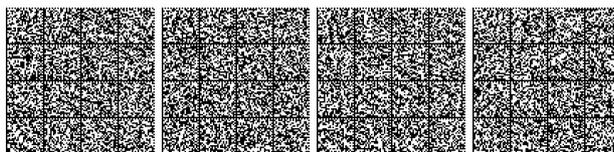
g. la data di conclusione dell'intervento entro il 31 dicembre 2026;

h. il quadro economico relativo al livello di progettazione da mettere a gara, con indicazione del maggior fabbisogno emergente dall'applicazione del prezzario aggiornato ai sensi del comma 371 o dai prezzari di cui al comma 379 del medesimo art. 1 della legge di bilancio e con evidenza della differenza rispetto al quadro economico iniziale dell'intervento, relativamente alle sole voci ammissibili, calcolato in base al prezzario non aggiornato;

i. l'importo del fabbisogno emergente come determinato ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera *b)*, punto *i)*, specificando se derivante dall'applicazione dei prezzari regionali aggiornati ai sensi del comma 371 o dai prezzari di cui al comma 379 del medesimo art. 1 della legge di bilancio;

j. l'entità delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 373, della legge di bilancio che siano utilizzabili per far fronte al fabbisogno emergente di cui al precedente punto *i)*, indicando distintamente quelle derivanti dalla rimodulazione delle somme a disposizione e quelle relative ad altri interventi ultimati di competenza delle medesime stazioni appaltanti;

k. il fabbisogno emergente netto richiesto a carico delle disponibilità del Fondo e le annualità di utilizzo;

l. l'attestazione che il fabbisogno finanziario emergente derivi esclusivamente dall'applicazione dell'art. 1, comma 371, della legge di bilancio e dall'art. 4, comma 1, lettera b, punto *i)*.

Art. 7.

Procedura e termine di presentazione delle istanze

1. A seguito della presentazione delle domande da parte delle stazioni appaltanti, le amministrazioni statali, per gli interventi dalle stesse finanziati o rientranti nei programmi di investimento dei quali risultano titolari, procedono alla verifica istruttoria sul contenuto delle domande, alla loro validazione e, entro e non oltre dieci giorni dal termine conclusivo di cui all'art. 6, comma 1, inoltrano l'istanza al Ministero dell'economia e delle finanze con le modalità previste dal successivo art. 8.

2. Le verifiche delle amministrazioni statali istanti o titolari hanno ad oggetto i dati dichiarati nella domanda dalla stazione appaltante con riguardo al possesso dei requisiti di accesso al Fondo nonché in relazione alla modalità di determinazione del fabbisogno emergente dall'aggiornamento dei prezzari. Con riferimento alle somme di cui dall'art. 4, comma 1, lettera b, punto *ii)*, l'amministrazione statale istante deve verificare che le stesse siano state impiegate nella misura percentuale indicata nonché valutare gli eventuali motivi ostativi indicati dalla stazione appaltante in sede di presentazione della domanda. Le predette verifiche sono effettuate attraverso i sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato e, per i dati ivi non riscontrabili, attraverso apposita istruttoria.

3. Ciascuna istanza può contenere una o più domande validate e rientranti nel medesimo programma di investimento del quale l'amministrazione istante o titolare sia finanziatrice.

4. Ai fini della determinazione della graduatoria per l'accesso al Fondo, assumono rilevanza solo le domande che siano state inserite nelle istanze di cui ai precedenti commi.

Art. 8.

Modalità di presentazione delle domande in modalità ordinaria e delle istanze

1. Le stazioni appaltanti e le amministrazioni statali titolari o istanti presentano la domanda e l'istanza al Ministero dell'economia e delle finanze attraverso apposita piattaforma informatica già in uso presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e secondo le indicazioni che saranno fornite dal medesimo dipartimento.

Art. 9.

Verifica delle istanze, procedura di assegnazione delle risorse

1. A seguito della presentazione delle istanze di accesso al Fondo secondo le modalità indicate dall'art. 8, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato riscontra sui propri sistemi informativi la sussistenza dei requisiti di accesso di cui all'art. 4.

2. Entro trenta giorni successivi al termine di cui all'art. 6, comma 1, per ciascun semestre, con decreto del Ragioniere generale dello Stato, si provvede, sulla base delle risorse disponibili a seguito dell'adozione dei decreti del Ragioniere generale dello Stato di cui all'art. 10, comma 1, alla determinazione della graduatoria semestrale degli interventi tenendo conto dell'ordine di priorità indicato all'art. 5. L'assegnazione delle risorse per il secondo semestre avviene nei limiti delle risorse eventualmente disponibili a conclusione della procedura relativa al primo semestre, nonché della procedura di preassegnazione del secondo semestre.

3. Ai fini della determinazione della graduatoria di cui al comma 2, nel rispetto dell'ordine prioritario di cui al menzionato art. 5, si tiene conto, nell'ordine:

a. della data prevista di pubblicazione dei bandi o dell'avviso per l'indizione della procedura di gara, ovvero dell'invio delle lettere di invito che siano finalizzate all'affidamento di lavori nonché all'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori o della pubblicazione di avvisi di preinformazione ai sensi dell'art. 70, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b. dell'ordine cronologico di presentazione delle domande delle stazioni appaltanti.

4. Con il medesimo decreto di cui al comma 2, si provvede all'assegnazione delle risorse del Fondo agli interventi, nei limiti della relativa dotazione e delle annualità previste ai fini dell'utilizzo delle risorse. Il decreto di assegnazione è trasmesso alle amministrazioni statali istanti o titolari che comunicano alle stazioni appaltanti la disponibilità delle risorse aggiuntive per avviare le procedure di gara. Il provvedimento di assegnazione delle risorse costituisce titolo per l'avvio delle procedure di affidamento delle opere e per l'accertamento delle risorse a bilancio.
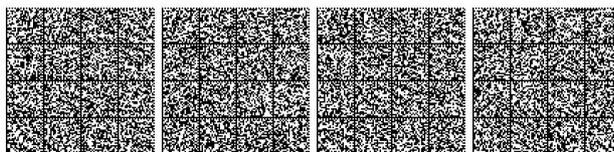
5. All'esito della procedura di cui ai commi precedenti, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato riscontra sui propri sistemi informativi l'avvenuta pubblicazione del bando di gara, dell'avviso di indizione della trasmissione della lettera di invito a presentare offerte o dell'avviso di preinformazione associato ad un CIG perfezionato con le modalità previste dalla delibera ANAC n. 1 dell'11 gennaio 2017, allo scopo di individuare gli interventi per i quali non risulta riscontrato tale requisito e, conseguentemente, le risorse finanziarie del Fondo che si rendono disponibili per essere riassegnate ad altri interventi.

6. Per le procedure di affidamento del primo semestre per le quali risulti riscontrato il requisito di cui al comma 5 e che, come risultante dall'esito della procedura rilevata attraverso il corredo informativo del CIG, siano andate deserte, le stazioni appaltanti possono procedere alla pubblicazione di una nuova procedura di affidamento con la previsione di un termine finale di presentazione delle offerte entro la data del 30 settembre 2023. Successivamente il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato individua, attraverso i propri sistemi informativi, gli interventi per i quali le procedure di affidamento risultino andate deserte alla data di cui al precedente periodo e, conseguentemente, le risorse finanziarie del Fondo che si rendono disponibili per essere riassegnate ad altri interventi. Per le procedure di affidamento avviate nel secondo semestre del 2023, il termine è fissato al 31 marzo 2024.

7. Sulla base dei riscontri di cui ai commi 5 e 6, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, si provvede all'aggiornamento del decreto di cui al comma 2 e all'assegnazione delle risorse resesi disponibili ai sensi dei medesimi commi 5 e 6 agli interventi ricompresi nella graduatoria di cui al comma 2 relativa al primo semestre.

Art. 10.

Procedura di preassegnazione. Modalità di verifica e modalità di revoca

1. Gli enti locali che abbiano confermato, entro il 30 gennaio 2023 per il primo semestre ed entro il 30 giugno 2023 per il secondo semestre, la preassegnazione del contributo del Fondo e che siano stati ricompresi nei decreti del Ragioniere generale dello Stato di cui all'art. 1, comma 370, della legge di bilancio devono, entro dieci giorni dall'avvio della procedura di affidamento, provvedere al perfezionamento del CIG e ad aggiornare sul sistema *Regis*:

a. le informazioni relative all'avvio della gara (CIG, data di pubblicazione del bando/avviso di indizione o trasmissione della lettera di invito, importo totale dell'opera e importo gara (da inserire importo originario e importo aggiornato se diverso);

b. il fabbisogno finanziario emergente dell'aggiornamento dei prezzari ai sensi del comma 371 del citato art. 1 della legge di bilancio, determinato esclusivamente con riguardo alla voce «lavori» del quadro economico dell'intervento ovvero alle altre voci del medesimo quadro economico, qualora le stesse, ai sensi della normativa vigente, siano determinate in misura percentuale all'importo posto a base di gara e il loro valore sia funzionalmente e strettamente collegato all'incremento dei costi dei materiali ai sensi del comma 374 dell'articolo citato. Nel fabbisogno finanziario emergente è compreso l'incremento dei prezzi delle forniture di materiali da costruzione che siano funzionalmente necessarie alla realizzazione dell'opera;

c. il fabbisogno emergente netto sottraendo, dal fabbisogno finanziario di cui al precedente punto 1, le risorse indicate al comma 373 del menzionato art. 1, le quali derivano da:

i. rimodulazione delle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell'intervento;

ii. disponibilità di somme da altri interventi ultimati, di competenza delle medesime stazioni appaltanti, e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

2. L'amministrazione statale istante o titolare, entro cinque giorni successivi dalla ricezione delle verifiche *ex post* trasmesse dall'ente locale, procede alla validazione delle informazioni trasmesse, rendendo definitiva l'assegnazione delle risorse.

3. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, su base semestrale, entro il 20 luglio 2023 ed entro il 20 gennaio 2024, riscontra sui propri sistemi informativi l'avvenuta pubblicazione del bando di gara, dell'avviso di indizione della trasmissione della lettera di invito a presentare offerte o dell'avviso di preinformazione associato ad un CIG perfezionato con le modalità previste dalla delibera ANAC n. 1 dell'11 gennaio 2017, allo scopo di individuare gli interventi di cui al comma 1 per i quali non risulta riscontrato tale requisito e, conseguentemente, le risorse finanziarie del Fondo che si rendono disponibili per essere riassegnate ad altri interventi.

4. Ferme restando le priorità di cui lettere da *a)* a *e)* del comma 375 dell'art. 1, gli interventi di cui al comma 1, relativi al primo semestre, per i quali non sia stata riscontrata, ai sensi del comma 3, la pubblicazione delle procedure di gara, possono accedere esclusivamente alla procedura ordinaria nel secondo semestre.

5. Entro dieci giorni successivi al termine di cui al comma 2, per ciascun semestre, con decreto del Ragioniere generale dello Stato, si provvede all'assegnazione definitiva delle preassegnazioni.

6. Per le procedure di affidamento del primo semestre per le quali risulti riscontrato il requisito di cui al comma 5 e che, come risultante dall'esito della procedura rilevata attraverso il corredo informativo del CIG, siano andate deserte, le stazioni appaltanti possono procedere alla pubblicazione di una nuova procedura di affidamento con la previsione di un termine finale di presentazione delle offerte entro la data del 30 settembre 2023. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato individua, attraverso i propri sistemi informativi, gli interventi per i quali le procedure di affidamento risultino andate deserte alla data di cui al precedente periodo e, conseguentemente, le

risorse finanziarie del Fondo che si rendono disponibili per essere riassegnate ad altri interventi. Per le procedure di affidamento avviate nel secondo semestre del 2023, i termini di cui al primo e secondo periodo sono fissati al 31 marzo 2024.

Art. 11.

Economie e recupero delle somme assegnate

1. A seguito dell'aggiudicazione della gara, come risultante dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, vengono individuate le eventuali economie derivanti da ribassi d'asta che rimangono nella disponibilità della stazione appaltante fino al completamento degli interventi. Eventuali economie derivanti da ribassi d'asta non utilizzati al completamento degli interventi, con uno o più decreti del Ragioniere generale dello Stato sulla base delle comunicazioni delle amministrazioni statali istanti o titolari, sono portate a riduzione delle risorse assegnate con i decreti di cui agli articoli 9 e 10.

2. Le risorse assegnate con i decreti di cui agli articoli 9 e 10 sono trasferite successivamente al completo utilizzo delle altre fonti di finanziamento disponibili annualmente a copertura degli interventi.

3. Con successivo decreto del Ragioniere generale dello Stato sono disciplinate le modalità di attuazione dei commi 1 e 2, nonché l'accertamento e il recupero delle risorse assegnate divenute eccedenti a seguito di una variazione in diminuzione del livello dei prezzi, ai sensi dell'art. 1, comma 377, lettera *g)*, della legge di bilancio.

4. Le eventuali risorse del Fondo già trasferite alle stazioni appaltanti e risultanti eccedenti a seguito dell'avvenuto collaudo dell'opera, devono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo.

Art. 12.

Procedura di trasferimento delle risorse

1. Il trasferimento delle risorse del Fondo, fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'art. 11, viene effettuato nei limiti delle risorse assegnate con le procedure di preassegnazione e ordinaria, secondo le modalità di seguito specificate.

2. Le risorse da destinare alle opere od interventi del PNRR ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a, sono trasferite in favore dei conti di tesoreria *Next Generation* UE-Italia gestiti dal Servizio centrale per il PNRR che provvede alla successiva erogazione in favore delle amministrazioni aventi diritto, con le procedure del PNRR.

3. Le amministrazioni statali istanti, sulla base dei principi e procedure della legge 16 aprile 1987, n. 183, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e, mediante le funzionalità del sistema finanziario del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla citata legge n. 183 del 1987, dopo aver verificato gli effettivi fabbisogni delle stazioni appaltanti e la sussistenza di tutti i presupposti in capo alle stesse ai fini dell'erogazione delle risorse di cui al presente decreto, possono:

a. per gli interventi del PNC di cui all'art. 5, comma 1, lettera b, disporre il trasferimento all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione sui capitoli di bilancio di propria pertinenza o, in alternativa, disporre direttamente i trasferimenti a favore delle stazioni appaltanti o dell'operatore economico di cui all'art. 3, comma 1, lettera *p)*, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b. per gli altri interventi di cui all'art. 5, comma 1, disporre:

i) il trasferimento sulle contabilità speciali o sugli altri conti aperti presso la tesoreria statale già istituiti a legislazione vigente;

ii) il versamento all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione sui capitoli di bilancio di propria pertinenza;

iii) trasferimenti diretti a favore delle stazioni appaltanti o dell'operatore economico di cui all'art. 3, comma 1, lettera *p)*, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 13.

Controlli

1. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato verifica periodicamente, attraverso i propri sistemi informativi, l'aggiudicazione della procedura e la stipula dei contratti relativi agli interventi oggetto del contributo di cui al presente decreto, ivi compresi quelli stipulati sulla base di accordi quadro. Per tale finalità, assumono rilevanza i dati del corredo informativo dei CIG, che le amministrazioni sono tenute ad implementare correttamente. Ai fini della citata verifica, assume rilevanza pertanto la data di aggiudicazione del contratto presente sul corredo informativo del CIG.

Art. 14.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle relative attività nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2023

Il Ministro: GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 161

23A01369
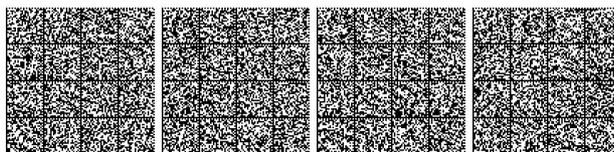
DECRETO 13 febbraio 2023.

Erogazione del contributo per il ristoro ai comuni della perdita di gettito a seguito della riclassificazione degli immobili adibiti alle operazioni e ai servizi portuali.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 1, comma 578, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quale stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2020, le banchine e le aree scoperte dei porti di rilevanza economica nazionale e internazionale di competenza delle Autorità di sistema portuale di cui all'allegato A, annesso alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, adibite alle operazioni e ai servizi portuali di cui al comma 1 dell'art. 16 della medesima legge, le connesse infrastrutture stradali e ferroviarie, nonché i depositi ivi ubicati strettamente funzionali alle suddette operazioni e servizi portuali, costituiscono immobili a destinazione particolare, da censire in catasto nella categoria E/1, anche se affidati in concessione a privati. Sono parimenti censite nella categoria E/1 le banchine e le aree scoperte dei medesimi porti adibite al servizio passeggeri, compresi i crocieristi. Ai fini della sussistenza del requisito della stretta funzionalità dei depositi, diversi da quelli doganali, alle operazioni e ai servizi portuali di cui al presente comma, si fa riferimento alle autorizzazioni rilasciate dalla competente Autorità di sistema portuale ai sensi dell'art. 16, comma 3, della citata legge n. 84 del 1994;

Visto l'art. 1, comma 579, della legge n. 205 del 2017 in base al quale gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 578, ovvero i loro concessionari, a decorrere dal 1° gennaio 2019, possono presentare atti di aggiornamento, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la revisione del classamento degli immobili già censiti in categorie catastali diverse dalla E/1, nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 578. Per gli immobili destinati a deposito, diversi da quelli doganali, l'intestatario, ovvero il concessionario, allega all'atto di aggiornamento apposita dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine all'utilizzazione dei depositi per le operazioni e i servizi portuali di cui al comma 578, in base ad autorizzazione della competente Autorità di sistema portuale. Resta fermo l'obbligo di dichiarare in catasto, ai sensi dell'art. 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, le variazioni che incidono sul classamento e sulla rendita catastale degli immobili, anche in relazione alla perdita del requisito di stretta funzionalità degli stessi alle operazioni e ai servizi portuali di cui al comma 578. In deroga all'art. 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per gli atti di aggiornamento di cui al presente comma presentati entro il 31 dicembre 2020, le rendite catastali rideterminate in seguito alla revisione del classamento degli immobili nel rispetto dei criteri di cui al comma 578 hanno effetto dal 1° gennaio 2020;

Visto il comma 580 del medesimo art. 1 della legge n. 205 del 2017 il quale dispone che per le dichiarazioni di cui all'art. 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, relative agli immobili di cui al comma 578, presentate in catasto nel corso del 2019, non si applicano i criteri di classamento e di determinazione delle rendite di cui al comma 578. Per gli immobili dichiarati ai sensi del presente comma, alla revisione del classamento secondo i criteri di cui al comma 578 provvede d'ufficio l'Agenzia delle entrate, entro il 31 marzo 2020, fermo restando la possibilità da parte degli intestatari catastali degli immobili di cui presente comma, ovvero dei concessionari, di presentare atti di aggiornamento di cui al comma 579. Le rendite rideterminate d'ufficio dall'Agenzia delle entrate di cui al presente comma hanno effetto dal 1° gennaio 2020;

Visto il comma 581 dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017 per effetto del quale gli immobili o loro porzioni, diversi da quelli di cui al comma 578, che sono destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato e ad altri usi non strettamente funzionali alle operazioni e ai servizi portuali di cui al medesimo comma, qualora presentino autonomia funzionale e reddituale, sono censiti in catasto come unità immobiliari autonome, nelle appropriate categorie diverse da quelle del gruppo E. Dal censimento catastale nelle categorie del gruppo E restano, comunque, escluse le strutture destinate a funzioni turistiche e da diporto e alla crocieristica, per la quale resta fermo quanto disposto dal secondo periodo del comma 578;

Visto il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale, a decorrere dall'anno 2020, ha ridisciplinato l'IMU ai commi da 739 fino a 783;

Visto l'art. 1, comma 582, della legge n. 205 del 2017 il quale prevede, tra l'altro, che entro il 30 giugno 2021, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, si procede al ristoro delle minori entrate da erogare ai comuni interessati per gli anni 2020 e successivi, tenuto conto anche di quanto già attribuito con il decreto di cui al primo periodo, nel limite del contributo annuo previsto nell'importo massimo di 9,35 milioni di euro, sulla base dei dati comunicati, entro il 30 aprile 2021, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte nel corso del 2020 ai sensi del comma 579 e a quelle già iscritte in catasto dal 1° gennaio 2020;

Visto l'art. 1, comma 582, della legge n. 205 del 2017 il quale stabilisce, altresì, che entro il 31 ottobre 2022, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, si procede, nel limite del contributo annuo previsto nell'importo massimo di 9,35 milioni di euro, alla rettifica in aumento o in diminuzione dei contributi erogati ai sensi dei periodi precedenti, a seguito della verifica effettuata sulla base dei dati comunicati, entro il 15 settembre 2022, dall'Agenzia
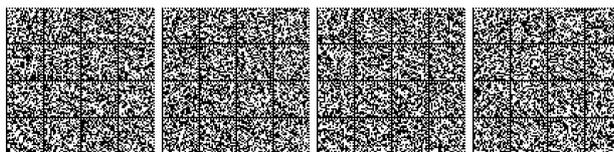
delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze, concernenti le rendite definitive, determinate sulla base degli atti di aggiornamento presentati nel corso dell'anno 2019 ai sensi del comma 579, ovvero d'ufficio ai sensi del comma 580, nonché quelle già iscritte in catasto dal 1° gennaio 2019, e le rendite definitive, determinate sulla base degli atti di aggiornamento presentati nel corso dell'anno 2020 ai sensi del comma 579, nonché quelle già iscritte in catasto dal 1° gennaio 2020;

Visto il decreto 22 dicembre 2020 del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi del comma 582 dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017, di concerto con il Ministro dell'interno, con cui è stata disposta l'erogazione del contributo per il ristoro ai comuni della perdita di gettito a seguito della riclassificazione degli immobili adibiti alle operazioni e ai servizi portuali;

Visto il decreto 14 settembre 2021 del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi del medesimo comma 582 dell'art. 1, di concerto con il Ministro dell'interno, con cui è stato attribuito e ripartito, sempre a decorrere dall'anno 2020, l'ulteriore contributo annuo pari a 1.997.732 euro, a titolo di compensazione del minor gettito nell'importo massimo di 9,35 milioni di euro;

Considerato che le rendite rideterminate ai sensi dei commi 579 e 580 dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020;

Considerato che dal 1° gennaio 2020 l'IMU di cui al comma 738 e seguenti dell'art. 1 dalla legge n. 160 del 2019 è stata ridisciplinata in modo tale da assicurare l'equivalenza di gettito dell'IMU e della TASI in vigore fino al 31 dicembre 2019;

Considerato che a decorrere dal 2020, per effetto delle disposizioni recate dai commi da 578 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017, si verifica una perdita di gettito da compensare con il contributo di cui al citato comma 582 del medesimo art. 1, tenuto conto di quanto già attribuito con i decreti del 22 dicembre 2020 e del 14 settembre 2021;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali che, nella seduta del 21 dicembre 2022, ha espresso parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

Comuni cui spetta il contributo

1. Con il presente decreto, in attuazione dell'ultimo periodo del comma 582 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si procede, per gli anni 2020 e successivi, alla rettifica in aumento o in diminuzione dei contributi previsti dai decreti 22 dicembre 2020 e 14 settembre 2021 del Ministro dell'economia e delle finanze, emanati di concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

2. Gli importi risultanti dalla rettifica di cui al comma precedente e da attribuire a regime, a decorrere dall'anno 2020, nel limite del contributo annuo previsto nell'importo massimo di 9,35 milioni di euro, sono individuati nel riparto di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto nel quale è, altresì, contenuta la metodologia del riparto stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 2023

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GIORGETTI

Il Ministro dell'interno
PIANTEDOSI

23A01400

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 13 ottobre 2022.

Statizzazione dell'Accademia di belle arti non statale di Ravenna.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, che ha istituito il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», come da ultimo modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-*bis*, 51-*ter* e 51-*quater*, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale la prof.ssa Maria Cristina Messa è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati (ora istituti superiori di studi musicali non statali) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, «Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare ed organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508», e in particolare l'art. 2, che riconosce l'autonomia statutaria delle suddette istituzioni e stabilisce che esse, attraverso i propri statuti e nel rispetto delle disposizioni dello stesso regolamento, disciplinano lo svolgimento dell'attività didattica e di ricerca e la correlata attività di produzione, nonché la realizzazione degli interventi di propria competenza per il diritto allo studio;

Visto l'art. 22-*bis*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e in particolare:

il comma 1, secondo cui «gli istituti superiori musicali non statali e le accademie non statali di belle arti di cui all'art. 19, commi 4 e 5-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, individuati con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo, sono oggetto di graduali processi di statizzazione e razionalizzazione, nei limiti delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo»;

il comma 2, secondo cui:

a) i suddetti processi di statizzazione «sono disciplinati con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei principi di cui all'art. 2, commi 7, lettera *d)*, e 8, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *e)* e 1), della legge 21 dicembre 1999, n. 508»;

b) «nell'ambito dei processi di statizzazione e razionalizzazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti criteri per la determinazione delle relative dotazioni organiche nei limiti massimi del personale in servizio [...] presso le predette istituzioni [...], nonché per il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato del personale docente e non docente in servizio [...] alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

il comma 3, secondo cui «ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente articolo è istituito un apposito fondo, da ripartire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

il comma 4, secondo cui «nelle more del completamento di ciascun processo di statizzazione e razionalizzazione, il fondo di cui al comma 3 è utilizzabile altresì per il funzionamento ordinario degli enti di cui al comma 1»;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 2019, n. 121, adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante la disciplina del processo di statizzazione, ai sensi dell'art. 22-*bis*, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, e in particolare:

l'art. 1, secondo cui le istituzioni interessate presentano al Ministero apposita domanda di statizzazione con modalità telematiche definite dalla competente Direzione generale del Ministero;

l'art. 2, commi 1-4, secondo cui la valutazione delle domande di statizzazione è effettuata da un'apposita commissione nominata dal Ministro, sulla base dei criteri indicati nei medesimi commi, la quale provvede, secondo quanto riportato al comma 3, altresì a proporre:

a) «gli schemi di convenzione da sottoscrivere da parte dei rappresentanti legali delle istituzioni da statizzare, dagli enti locali coinvolti e dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca ove sono formalizzati gli impegni contenuti nella domanda di statizzazione»;

b) «la dotazione organica delle istituzioni da statizzare, nel rispetto dei criteri definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'art. 22-*bis*, comma 2, secondo periodo del decreto-legge» n. 50/2017;

l'art. 2, comma 5, secondo cui «la statizzazione viene disposta con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca non oltre il 31 luglio 2020 e decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo. Al predetto decreto sono allegati lo statuto, la convenzione di cui al comma 3, lettera *a)*, e la tabella relativa alla dotazione organica di cui al comma 3, lettera *b)*»;

Visti l'art. 33, comma 2-*ter*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che, modificando l'art. 22-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2017 (cit.), ha statuito che il processo di statizzazione «deve concludersi entro il termine perentorio del 31 dicembre 2021», nonché l'art. 1, comma 887, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che, modificando parimenti il ridetto art. 22-*bis*, ha soppresso il predetto termine;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 2 aprile 2019 come da ultimo modificato dal decreto del medesimo Ministro del 18 luglio 2022 con il quale sono stati definiti i criteri di ripartito delle risorse rese a tal fine disponibili dall'art. 22-*bis*, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50;

Vista la nota ministeriale 27 giugno 2019, prot. 10637, emanata dal capo dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, con cui sono state fornite le indicazioni operative per la presentazione delle istanze di statizzazione, in modalità telematica, da parte degli istituti musicali non statali e delle accademie non statali di belle arti;

Viste le istanze presentate, in relazione alla citata nota prot. 10637/2019, tra le quali è compresa anche quella della Accademia di belle arti non statale di Ravenna, con sede a Ravenna;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 2020, n. 27, con il quale è stata nominata la commissione di valutazione delle istanze di statizzazione secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale MIUR-MEF 22 febbraio 2019, n. 121;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2021 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 28 settembre 2021), con il quale, ai sensi dell'art. 22-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 50/2017, sono stati definiti i criteri per la determinazione delle relative dotazioni organiche nei limiti massimi del persona-

le in servizio presso le predette istituzioni, nonché per il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato del personale docente e non docente in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

Considerato che la commissione, a seguito dell'adozione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ha ultimato le valutazioni delle istanze di statizzazione, proponendo le dotazioni organiche e gli schemi di convenzione per ciascuna istituzione;

Considerato che la valutazione dell'istanza presentata dall'Accademia di belle arti non statale di Ravenna ha avuto esito positivo;

Vista la tabella relativa alla dotazione organica dell'istituzione statizzanda contenuta nel verbale n. 14 del 9 novembre 2021 della commissione, di cui si allega il relativo estratto;

Vista la convenzione sottoscritta in data 28 luglio 2022, dalla medesima Accademia non statale, dal Comune di Ravenna e dal Ministero dell'università e della ricerca, ove sono formalizzati gli impegni contenuti nella domanda di statizzazione;

Visto lo statuto approvato con decreto del direttore generale del 29 settembre 2022, n. 1489, previa acquisizione del concerto, *ex* art. 14, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 132/2003, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

Ritenuto, pertanto, di dover disporre, ai sensi dell'art. 22-*bis*, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nonché dell'art. 2, comma 5, del decreto ministeriale 22 febbraio 2019, n. 121, la statizzazione della predetta Accademia non statale con decreto del Ministro dell'università e della ricerca e di allegare allo stesso lo statuto (allegato 1), la convenzione ove sono formalizzati gli impegni contenuti nella domanda di statizzazione (allegato 2) e la tabella relativa alla dotazione organica (allegato 3);

Decreta:

Art. 1.

Statizzazione dell'Accademia non statale

1. Per le motivazioni di cui in premessa, è disposta la statizzazione dell'Accademia di belle arti non statale di Ravenna con sede a Ravenna, nel seguito «Accademia non statale», a decorrere dal 1° gennaio 2023.

2. Ai sensi dello statuto allegato al presente decreto (allegato 1), l'Istituzione statizzata di cui al comma 1 è denominata Accademia di belle arti statale di Ravenna nel seguito «Accademia».

3. A decorrere dalla data di cui al comma 1, l'Accademia subentra nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Accademia non statale, ivi comprese le dotazioni scientifiche, didattiche, strumentali e finanziarie, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4.

4. Ai sensi dell'art. 22-*bis*, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il Comune di Ravenna continua ad assicurare l'uso gratuito degli spazi e degli immobili e si fa carico delle situazioni debitorie pregresse alla statizzazione, secondo quanto indicato nella convenzione di cui all'allegato 2 al presente decreto, che riporta, altresì, gli eventuali ulteriori impegni connessi alla statizzazione.

5. L'Accademia svolge la propria attività anche attraverso gli accordi federativi con l'Istituto superiore di studi musicali di Ravenna, oggetto anch'esso dei provvedimenti di statizzazione, secondo gli impegni assunti dall'Accademia non statale richiamati nella convenzione di cui all'allegato 2.

Art. 2.

Personale

1. È approvata, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2021, la dotazione organica dell'Accademia, riportata nella tabella di cui all'allegato 3 al presente decreto. Le successive variazioni della dotazione organica sono adottate secondo le modalità e le procedure di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n 132.

2. L'Accademia non statale provvede ad attuare e a completare entro il 31 dicembre 2022, e comunque non oltre novanta giorni dalla comunicazione della registrazione del presente decreto da parte della Corte dei conti, le procedure per l'inquadramento nei ruoli dello Stato del personale previsto nella dotazione organica di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2021.

3. Il predetto personale, a seguito di sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, nell'ambito dei profili professionali previsti per la sezione AFAM dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto «Istruzione e ricerca», è inquadrato nei ruoli dello Stato a decorrere dalla data di cui all'art. 1, comma 1.

4. Le vigenti graduatorie relative ai diversi profili professionali di cui al comma 3 restano in vigore per l'utilizzo e la durata previsti nei relativi bandi di concorso, fatta salva l'eventuale priorità attribuita dalla legge a specifiche graduatorie o elenchi, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 14, comma 4-*quater*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 76.

Art. 3.

Offerta formativa e studenti

1. A decorrere dalla data di cui all'art. 1, comma 1, i provvedimenti ministeriali con i quali sono stati approvati il regolamento didattico e gli ordinamenti didattici dei corsi di studio dell'Accademia non statale, con le connesse autorizzazioni ministeriali al rilascio di titoli di studio aventi valore legale, devono intendersi riferiti all'Accademia. Sono, conseguentemente, aggiornate le banche dati ministeriali relative all'offerta formativa dell'Accademia.

2. Gli studenti iscritti all'Accademia non statale alla data di cui all'art. 1, comma 1, transitano nell'Accademia nel rispetto degli studi già compiuti e acquisiscono il relativo titolo di studio presso l'Accademia. A decorrere dall'a.a. 2022/2023 per gli studenti iscritti trovano applicazione le norme di esonero dal contributo onnicomprensivo di cui all'art. 1, commi 252-267, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e di cui all'art. 1, comma 518, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), con la conseguente erogazione dal 2023 delle risorse a tal fine destinate dalla legge a valere sul fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali.

Art. 4.

Trasferimenti ministeriali

1. Per l'anno 2022 continuano ad essere assegnate all'Accademia non statale le risorse del fondo di cui all'art. 22-*bis* commi 3 e 4, del decreto-legge n. 50/2017, secondo i criteri stabiliti dagli appositi decreti attuativi delle predette disposizioni.

2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera *b)*, decreto Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2019, come da ultimo modificato dal decreto Ministero dell'economia e delle finanze 18 luglio 2022, a decorrere dall'anno 2023 le risorse ministeriali, al netto delle risorse trasferite sui pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero relativi alle competenze fisse e accessorie del personale transitato nei ruoli dello Stato, sono assegnate all'Accademia utilizzando gli stessi criteri di riparto previsti per le Accademie statali.

Art. 5.

Valutazione

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 7, del decreto ministeriale MIUR-MEF n. 121/2019, entro il primo triennio di attività dell'Accademia (2023-2025), su richiesta del Ministero, l'ANVUR effettua, ai sensi dell'art. 2, comma 8, lettera *l)*, della legge n. 508/1999, una valutazione sulla adeguatezza delle risorse strutturali, finanziarie e di personale in relazione all'ampiezza dell'offerta formativa e degli studenti iscritti, anche con riferimento alla realizzazione degli accordi federativi di cui all'art. 1, comma 5, tenuto altresì conto delle sedi ubicate in province sprovviste di istituzioni statali con offerta formativa analoga.

2. L'esito di tale valutazione è utilizzato dal Ministero che, in relazione alla stessa, può disporre eventuali ulteriori accertamenti ovvero procedere con decreto del Ministro alla trasformazione dell'Istituzione in sede distaccata di altre istituzioni e, in caso di gravi carenze strutturali e formative, disporne la soppressione, assicurando il mantenimento dei posti del personale a tempo indeterminato in servizio presso l'Accademia.

3. In caso di esito positivo della valutazione di cui al comma 1, le successive valutazioni sono svolte secondo le stesse modalità e procedure previste per le altre Istituzioni statali.

Art. 6.

Disposizioni finali e transitorie

1. Gli organi in carica presso l'Accademia non statale provvedono in ordine alla costituzione degli organi dell'Accademia statale entro la data di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, e comunque non oltre sessanta giorni dal completamento delle procedure di cui all'art. 2, comma 2. A tal fine, l'Accademia non statale provvede all'espletamento delle elezioni del direttore e alla individuazione degli altri componenti del consiglio accademico, i quali provvedono alla designazione della terna ai fini della nomina del Presidente.

2. Fino alla costituzione degli organi di cui al comma 1, le procedure previste dal presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'art. 2, sono espletate dagli organi in carica presso l'Accademia non statale.

3. Entro i medesimi termini di cui all'art. 2, comma 2, il Ministero provvede in ordine alla approvazione del regolamento di amministrazione finanza e contabilità dell'Accademia secondo le modalità e le procedure di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n 132. Entro lo stesso termine l'Accademia non statale provvede all'eventuale aggiornamento dei propri regolamenti interni alle disposizioni previste per le istituzioni statali.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente Ufficio centrale di bilancio per il controllo preventivo di regolarità contabile ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 13 ottobre 2022

Il Ministro: MESSA

Registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, n. 2845

AVVERTENZA:

Gli allegati richiamati nel decreto (Statuto, Convenzione, Dotazione organica) sono pubblicati, unitamente allo stesso, nel sito istituzionale del MUR al seguente indirizzo: https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-ministeriale-n-1176-del-14-10-2022

23A01406

DECRETO 13 ottobre 2022.

Statizzazione dell'Istituto superiore di studi musicali «Vincenzo Bellini» di Catania.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, che ha istituito il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», come da ultimo modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-*bis*, 51-*ter* e 51-*quater*, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonché la determina delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale la prof.ssa Maria Cristina Messa è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati (ora Istituti superiori di studi musicali non statali) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, «Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare ed organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508», e in particolare l'art. 2, che riconosce l'autonomia statutaria delle suddette istituzioni e stabilisce che esse, attraverso i propri statuti e nel rispetto delle disposizioni dello stesso regolamento, disciplinano lo svolgimento dell'attività didattica e di ricerca e la correlata attività di produzione, nonché la realizzazione degli interventi di propria competenza per il diritto allo studio;

Visto l'art. 22-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in particolare:

il comma 1, secondo cui «gli istituti superiori musicali non statali e le accademie non statali di belle arti di cui all'art. 19, commi 4 e 5-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, individuati con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo, sono oggetto di graduali processi di statizzazione e razionalizzazione, nei limiti delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo»;

il comma 2, secondo cui:

a) i suddetti processi di statizzazione «sono disciplinati con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei principi di cui all'art. 2, commi 7, lettera *d)*, e 8, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *e)* e 1), della legge 21 dicembre 1999, n. 508»;

b) «nell'ambito dei processi di statizzazione e razionalizzazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti criteri per la determinazione delle relative dotazioni organiche nei limiti massimi del personale in servizio [...] presso le predette istituzioni, nonché per il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato del personale docente e non docente in servizio [...] alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

il comma 3, secondo cui «ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente articolo è istituito un apposito fondo, da ripartire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

il comma 4, secondo cui «nelle more del completamento di ciascun processo di statizzazione e razionalizzazione, il fondo di cui al comma 3 è utilizzabile altresì per il funzionamento ordinario degli enti di cui al comma 1»;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 2019, n. 121, adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante la disciplina del processo di statizzazione, ai sensi dell'art. 22-*bis*, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, e in particolare:

l'art. 1, secondo cui le istituzioni interessate presentano al Ministero apposita domanda di statizzazione con modalità telematiche definite dalla competente Direzione generale del Ministero;

l'art. 2, commi 1-4, secondo cui la valutazione delle domande di statizzazione è effettuata da un'apposita commissione nominata dal Ministro, sulla base dei criteri indicati nei medesimi commi, la quale provvede, secondo quanto riportato al comma 3, altresì a proporre:

a) «gli schemi di convenzione da sottoscrivere da parte dei rappresentanti legali delle istituzioni da statizzare, dagli enti locali coinvolti e dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca ove sono formalizzati gli impegni contenuti nella domanda di statizzazione»;

b) «la dotazione organica delle istituzioni da statizzare, nel rispetto dei criteri definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'art. 22-*bis*, comma 2, secondo periodo del decreto-legge» n. 50/2017;

l'art. 2, comma 5, secondo cui «la statizzazione viene disposta con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca non oltre il 31 luglio 2020 e decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo. Al predetto decreto sono allegati lo statuto, la convenzione di cui al comma 3, lettera *a)*, e la tabella relativa alla dotazione organica di cui al comma 3, lettera *b)*»;

Visti l'art. 33, comma 2-*ter*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che, modificando l'art. 22-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2017 (cit.), ha statuito che il processo di statizzazione «deve concludersi entro il termine perentorio del 31 dicembre 2021», nonché l'art. 1, comma 887, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che modificando parimenti il ridetto art. 22-*bis*, ha soppresso il predetto termine;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 2 aprile 2019, come modificato da ultimo dal decreto del medesimo Ministro del 18 luglio 2022, con il quale sono stati definiti i criteri di riparto delle risorse rese a tal fine disponibili dall'art. 22-*bis*, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50;

Vista la nota ministeriale 27 giugno 2019, prot. 10637, emanata dal Capo dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca del Ministero dell'istruzione

dell'università e della ricerca, con cui sono state fornite le indicazioni operative per la presentazione delle istanze di statizzazione, in modalità telematica, da parte degli istituti musicali non statali e delle Accademie non statali di belle arti;

Viste le istanze presentate, in relazione alla citata nota prot. 10637/2019, tra le quali è compresa anche quella dell'Istituto superiore di studi musicali non statale «Vincenzo Bellini» con sede a Catania;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 2020, n. 27, con il quale è stata nominata la commissione di valutazione delle istanze di statizzazione secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale MIUR-MEF 22 febbraio 2019, n. 121;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2021 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 258 del 28 settembre 2021), con il quale, ai sensi dell'art. 22-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 50/2017, sono stati definiti i criteri per la determinazione delle relative dotazioni organiche nei limiti massimi del personale in servizio presso le predette istituzioni, nonché per il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato del personale docente e non docente in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

Considerato che la commissione, a seguito dell'adozione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ha ultimato le valutazioni delle istanze di statizzazione, proponendo le dotazioni organiche e gli schemi di convenzione per ciascuna istituzione;

Considerato che la valutazione dell'istanza presentata dall'Istituto superiore di studi musicali non statale «Vincenzo Bellini» con sede a Catania ha avuto esito positivo;

Vista la tabella relativa alla dotazione organica dell'istituzione statizzanda contenuta nel verbale n. 20 del 25 maggio 2022 della commissione, di cui si allega il relativo estratto;

Vista la convenzione sottoscritta in data 28 luglio 2022 dal medesimo istituto non statale, dal Comune di Catania, dalla Città metropolitana di Catania e dal Ministero dell'università e della ricerca, ove sono formalizzati gli impegni contenuti nella domanda di statizzazione;

Visto lo statuto approvato con decreto del direttore generale 29 settembre 2022, n. 1489, previa acquisizione del concerto, *ex* art. 14, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 132/2003, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

Ritenuto, pertanto, di dover disporre, ai sensi dell'art. 22-*bis*, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nonché dell'art. 2, comma 5, del decreto ministeriale 22 febbraio 2019, n. 121, la statizzazione del predetto istituto non statale con decreto del Ministro dell'università e della ricerca e di allegare allo stesso lo statuto (allegato 1), la convenzione ove sono formalizzati gli impegni contenuti nella domanda di statizzazione (allegato 2) e la tabella relativa alla dotazione organica (allegato 3);

Decreta:

Art. 1.

Statizzazione dell'Istituto non statale

1. Per le motivazioni di cui in premessa, è disposta la statizzazione dell'Istituto superiore di studi musicali non statale «Vincenzo Bellini» con sede a Catania, nel seguito «Istituto non statale», a decorrere dal 1° gennaio 2023.

2. Ai sensi dello statuto allegato al presente decreto (allegato 1), l'istituzione statizzata di cui al comma 1 è denominata Conservatorio statale «Vincenzo Bellini» con sede a Catania, nel seguito «Conservatorio».

3. A decorrere dalla data di cui al comma 1, il conservatorio subentra nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'istituto non statale, ivi comprese le dotazioni scientifiche, didattiche, strumentali e finanziarie, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4.

4. Ai sensi dell'art. 22-*bis*, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il Comune di Catania e la Città metropolitana di Catania continuano ad assicurare l'uso gratuito degli spazi e degli immobili e si fanno carico delle situazioni debitorie pregresse alla statizzazione, secondo quanto indicato nella convenzione di cui all'allegato 2 al presente decreto, che riporta, altresì, gli eventuali ulteriori impegni connessi alla statizzazione.

5. Il conservatorio svolge la propria attività anche attraverso gli accordi federativi con l'Istituto superiore di studi musicali di Caltanissetta, oggetto anch'esso dei provvedimenti di statizzazione, secondo gli impegni assunti dall'istituto non statale richiamati nella convenzione di cui all'allegato 2.

Art. 2.

Personale

1. È approvata, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2021, la dotazione organica del conservatorio, riportata nella tabella di cui all'allegato 3 al presente decreto. Le successive variazioni della dotazione organica sono adottate secondo le modalità e le procedure di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132.

2. L'istituto non statale provvede ad attuare e a completare entro il 31 dicembre 2022 e comunque non oltre novanta giorni dalla comunicazione della registrazione del presente decreto da parte della Corte dei conti, le procedure per l'inquadramento nei ruoli dello Stato del personale previsto nella dotazione organica di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2021.

3. Il predetto personale, a seguito di sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato nell'ambito dei profili professionali previsti per la sezione AFAM dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto «Istruzione e ricerca», è inquadrato nei ruoli dello Stato a decorrere dalla data di cui all'art. 1, comma 1.

4. Le vigenti graduatorie relative ai diversi profili professionali di cui al comma 3 restano in vigore per l'utilizzo e la durata previsti nei relativi bandi di concorso, fatta salva l'eventuale priorità attribuita dalla legge a specifiche graduatorie o elenchi, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 14, comma 4-*quater*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 76.

Art. 3.

Offerta formativa e studenti

1. A decorrere dalla data di cui all'art. 1, comma 1, i provvedimenti ministeriali con i quali sono stati approvati il regolamento didattico e gli ordinamenti didattici dei corsi di studio dell'istituto non statale, con le connesse autorizzazioni ministeriali al rilascio di titoli di studio aventi valore legale, devono intendersi riferiti al conservatorio. Sono, conseguentemente, aggiornate le banche dati ministeriali relative all'offerta formativa del conservatorio.

2. Gli studenti iscritti all'istituto non statale alla data di cui all'art. 1, comma 1, transitano nel conservatorio nel rispetto degli studi già compiuti e acquisiscono il relativo titolo di studio presso il conservatorio. A decorrere dall'a.a. 2022/2023 per gli studenti iscritti trovano applicazione le norme di esonero dal contributo onnicomprensivo di cui all'art. 1, commi 252-267, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e di cui all'art. 1, comma 518, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), con la conseguente erogazione dal 2023 delle risorse a tal fine destinate dalla legge a valere sul fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali.

Art. 4.

Trasferimenti ministeriali

1. Per l'anno 2022 continuano ad essere assegnate all'istituto non statale le risorse del fondo di cui all'art. 22-*bis*, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 50/2017 e di cui all'art. 19, commi 4 e 5, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, secondo i criteri stabiliti dagli appositi decreti attuativi delle predette disposizioni.

2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera *b)*, decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2019, come modificato da ultimo dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 18 luglio 2022, a decorrere dall'anno 2023 le risorse ministeriali, al netto delle risorse trasferite sui pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero relativi alle competenze fisse e accessorie del personale transitato nei ruoli dello Stato, sono assegnate al conservatorio utilizzando gli stessi criteri di riparto previsti per i Conservatori statali.

Art. 5.

Valutazione

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 7, del decreto ministeriale MIUR-MEF n. 121/2019, entro il primo triennio di attività del conservatorio (2023-2025), su richiesta del Ministero, l'ANVUR effettua, ai sensi dell'art. 2, comma 8, lettera *l)*, della legge n. 508/1999, una valutazione sulla adeguatezza delle risorse strutturali, finanziarie e di personale in relazione all'ampiezza dell'offerta formativa e degli studenti iscritti, anche con riferimento alla realizzazione degli accordi federativi di cui all'art. 1, comma 5, tenuto altresì conto delle sedi ubicate in province sprovviste di istituzioni statali con offerta formativa analoga.

2. L'esito di tale valutazione è utilizzato dal Ministero che, in relazione alla stessa, può disporre eventuali ulteriori accertamenti ovvero procedere con decreto del Ministro alla trasformazione dell'istituzione in sede distaccata di altre istituzioni e, in caso di gravi carenze strutturali e formative, disporne la soppressione, assicurando il mantenimento dei posti del personale a tempo indeterminato in servizio presso il conservatorio.

3. In caso di esito positivo della valutazione di cui al comma 1, le successive valutazioni sono svolte secondo le stesse modalità e procedure previste per le altre Istituzioni statali.

Art. 6.

Disposizioni finali e transitorie

1. Gli organi, costituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 132/2003, in carica presso l'istituto non statale alla data di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, portano a termine il loro mandato presso il conservatorio.

2. Entro i medesimi termini di cui all'art. 2, comma 2, il Ministero provvede in ordine alla approvazione del regolamento di amministrazione finanza e contabilità del conservatorio secondo le modalità e le procedure di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n 132. Entro lo stesso termine l'istituto non statale provvede all'eventuale aggiornamento dei propri regolamenti interni alle disposizioni previste per le istituzioni statali.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente Ufficio centrale di bilancio per il controllo preventivo di regolarità contabile ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 13 ottobre 2022

Il Ministro: MESSA

Registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, n. 2844

AVVERTENZA:

Gli allegati richiamati nel decreto (Statuto, Convenzione, Dotazione organica) sono pubblicati, unitamente allo stesso, nel sito istituzionale del MUR al seguente indirizzo: https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-ministeriale-n1177-del-14-10-2022

23A01407

DECRETO 13 ottobre 2022.

Statizzazione dell'Istituto superiore di studi musicali «Arturo Toscanini» di Ribera.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, che ha istituito il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», come da ultimo modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-*bis*, 51-*ter* e 51-*quater*, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale la prof.ssa Maria Cristina Messa è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati (ora Istituti superiori di studi musicali non statali) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, «Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare ed organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508», e in particolare l'art. 2, che riconosce l'autonomia statutaria delle suddette istituzioni e stabilisce che esse, attraverso i propri statuti e nel rispetto delle disposizioni dello stesso regolamento, disciplinano lo svolgimento dell'attività didattica e di ricerca e la correlata attività di produzione, nonché la realizzazione degli interventi di propria competenza per il diritto allo studio;

Visto l'art. 22-*bis*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e in particolare:

il comma 1, secondo cui «gli istituti superiori musicali non statali e le accademie non statali di belle arti di cui all'art. 19, commi 4 e 5-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, individuati con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo, sono oggetto di graduali processi di statizzazione e razionalizzazione, nei limiti delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo»;

il comma 2, secondo cui:

a) i suddetti processi di statizzazione «sono disciplinati con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei principi di cui all'art. 2, commi 7, lettera *d)*, e 8, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *e)* e *l)*, della legge 21 dicembre 1999, n. 508»;

b) «nell'ambito dei processi di statizzazione e razionalizzazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti criteri per la determinazione delle relative dotazioni organiche nei limiti massimi del personale in servizio [...] presso le predette istituzioni, nonché per il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato del personale docente e non docente in servizio [...] alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

il comma 3, secondo cui «ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente articolo è istituito un apposito fondo, da ripartire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

il comma 4, secondo cui «nelle more del completamento di ciascun processo di statizzazione e razionalizzazione, il fondo di cui al comma 3 è utilizzabile altresì per il funzionamento ordinario degli enti di cui al comma 1»;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 2019, n. 121, adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante la disciplina del processo di statizzazione, ai sensi dell'art. 22-*bis*, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, e in particolare:

l'art. 1, secondo cui le Istituzioni interessate presentano al Ministero apposita domanda di statizzazione con modalità telematiche definite dalla competente Direzione generale del Ministero;

l'art. 2, commi 1-4, secondo cui la valutazione delle domande di statizzazione è effettuata da un'apposita commissione nominata dal Ministro, sulla base dei criteri indicati nei medesimi commi, la quale provvede, secondo quanto riportato al comma 3, altresì a proporre:

a) «gli schemi di convenzione da sottoscrivere da parte dei rappresentanti legali delle istituzioni da statizzare, dagli enti locali coinvolti e dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca ove sono formalizzati gli impegni contenuti nella domanda di statizzazione»;

b) «la dotazione organica delle istituzioni da statizzare, nel rispetto dei criteri definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'art. 22-*bis*, comma 2, secondo periodo del decreto-legge» n. 50/2017;

l'art. 2, comma 5, secondo cui «la statizzazione viene disposta con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca non oltre il 31 luglio 2020 e decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo. Al predetto decreto sono allegati lo Statuto, la convenzione di cui al comma 3, lettera *a)*, e la tabella relativa alla dotazione organica di cui al comma 3, lettera *b)*»;

Visti l'art. 33, comma 2-*ter*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che, modificando l'art. 22-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2017 (cit.), ha statuito che il processo di statizzazione «deve concludersi entro il termine perentorio del 31 dicembre 2021», nonché l'art. 1, comma 887, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che modificando parimenti il ridetto art. 22-*bis*, ha soppresso il predetto termine;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 2 aprile 2019, come modificato da ultimo dal decreto del medesimo Ministro del 18 luglio 2022, con il quale sono stati definiti i criteri di riparto delle risorse rese a tal fine disponibili dall'art. 22-*bis*, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50;

Vista la nota ministeriale 27 giugno 2019, prot. 10637, emanata dal Capo Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca del MIUR, con cui sono state fornite le indicazioni operative per la presentazione delle istanze di statizzazione, in modalità telematica, da parte degli Istituti musicali non statali e delle Accademie non statali di belle arti;

Viste le istanze presentate, in relazione alla citata nota prot. 10637/2019, tra le quali è compresa anche quella dell'Istituto superiore di studi musicali non statale «Arturo Toscanini» con sede a Ribera (AG);

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 2020, n. 27, con il quale è stata nominata la Commissione di valutazione delle istanze di statizzazione secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale MIUR-MEF 22 febbraio 2019, n. 121;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2021 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 28 settembre 2021), con il quale, ai sensi dell'art. 22-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 50/2017, sono stati definiti i criteri per la determinazione delle relative dotazioni organiche nei limiti massimi del personale in servizio presso le predette istituzioni, nonché per il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato del personale docente e non docente in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

Considerato che la Commissione, a seguito dell'adozione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ha ultimato le valutazioni delle istanze di statizzazione, proponendo le dotazioni organiche e gli schemi di convenzione per ciascuna istituzione;

Considerato che la valutazione dell'istanza presentata dall'Istituto superiore di studi musicali non statale «Arturo Toscanini», con sede a Ribera (AG), ha avuto esito positivo;

Vista la tabella relativa alla dotazione organica dell'Istituzione statizzanda contenuta nel verbale n. 14 del 9 novembre 2021 della Commissione, di cui si allega il relativo estratto;

Vista la convenzione sottoscritta, in data 28 luglio 2022, dal medesimo Istituto non statale, dal Comune di Ribera, dal Libero consorzio comunale di Agrigento, dalla Regione Siciliana e dal Ministero dell'università e della ricerca, ove sono formalizzati gli impegni contenuti nella domanda di statizzazione;

Visto lo statuto approvato con d.d.g. 29 settembre 2022, n. 1489, previa acquisizione del concerto, *ex* art. 14, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 132/2003, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

Ritenuto, pertanto, di dover disporre, ai sensi dell'art. 22-*bis*, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nonché dell'art. 2, comma 5, del decreto ministeriale 22 febbraio 2019, n. 121, la statizzazione del predetto Istituto non statale con decreto del Ministro dell'università e della ricerca e di allegare allo stesso lo statuto (allegato 1), la convenzione ove sono formalizzati gli impegni contenuti nella domanda di statizzazione (allegato 2) e la tabella relativa alla dotazione organica (allegato 3);

Decreta:

Art. 1.

Statizzazione dell'Istituto non statale

1. Per le motivazioni di cui in premessa, è disposta la statizzazione dell'Istituto superiore di studi musicali non statale «Arturo Toscanini» con sede a Ribera (AG), nel seguito «Istituto non statale», a decorrere dal 1° gennaio 2023.

2. Ai sensi dello statuto allegato al presente decreto (allegato 1), l'Istituzione statizzata di cui al comma 1 è denominata Conservatorio statale «Arturo Toscanini» con sede a Ribera (AG), nel seguito «Conservatorio».

3. A decorrere dalla data di cui al comma 1, il Conservatorio subentra nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Istituto non statale, ivi comprese le dotazioni scientifiche, didattiche, strumentali e finanziarie, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4.

4. Ai sensi dell'art. 22-*bis*, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il Comune di Ribera, il Libero consorzio comunale di Agrigento e la Regione Siciliana continuano ad assicurare l'uso gratuito degli spazi e degli immobili e si fanno carico delle situazioni debitorie pregresse alla statizzazione, secondo quanto indicato nella convenzione di cui all'allegato 2 al presente decreto, che riporta, altresì, gli eventuali ulteriori impegni connessi alla statizzazione.

5. Il Conservatorio svolge la propria attività anche attraverso gli accordi federativi con i Conservatori di Messina e Trapani, secondo gli impegni assunti dall'Istituto non statale richiamati nella convenzione di cui all'allegato 2.

Art. 2.

Personale

1. È approvata, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2021, la dotazione organica del Con-

servatorio, riportata nella tabella di cui all'allegato 3 al presente decreto. Le successive variazioni della dotazione organica sono adottate secondo le modalità e le procedure di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132.

2. L'Istituto non statale provvede ad attuare e a completare entro il 31 dicembre 2022, e comunque non oltre novanta giorni dalla comunicazione della registrazione del presente decreto da parte della Corte dei conti, le procedure per l'inquadramento nei ruoli dello Stato del personale previsto nella dotazione organica di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2021.

3. Il predetto personale, a seguito di sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato nell'ambito dei profili professionali previsti per la Sezione AFAM dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto «Istruzione e ricerca», è inquadrato nei ruoli dello Stato a decorrere dalla data di cui all'art. 1, comma 1.

4. Le vigenti graduatorie relative ai diversi profili professionali di cui al comma 3 restano in vigore per l'utilizzo e la durata previsti nei relativi bandi di concorso, fatta salva l'eventuale priorità attribuita dalla legge a specifiche graduatorie o elenchi, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 14, comma 4-*quater*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 76.

Art. 3.

Offerta formativa e studenti

1. A decorrere dalla data di cui all'art. 1, comma 1, i provvedimenti ministeriali con i quali sono stati approvati il regolamento didattico e gli ordinamenti didattici dei corsi di studio dell'Istituto non statale, con le connesse autorizzazioni ministeriali al rilascio di titoli di studio aventi valore legale, devono intendersi riferiti al Conservatorio. Sono, conseguentemente, aggiornate le banche dati ministeriali relative all'offerta formativa del Conservatorio.

2. Gli studenti iscritti all'Istituto non statale alla data di cui all'art. 1, comma 1, transitano nel Conservatorio nel rispetto degli studi già compiuti e acquisiscono il relativo titolo di studio presso il Conservatorio. A decorrere dall'a.a. 2022/2023 per gli studenti iscritti trovano applicazione le norme di esonero dal contributo onnicomprensivo di cui all'art. 1, commi 252-267, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e di cui all'art. 1, comma 518, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), con la conseguente erogazione dal 2023 delle risorse a tal fine destinate dalla legge a valere sul fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali.

Art. 4.

Trasferimenti ministeriali

1. Per l'anno 2022 continuano ad essere assegnate all'Istituto non statale le risorse del fondo di cui all'art. 22-*bis*, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 50/2017 e di cui all'art. 19, commi 4 e 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, secondo i criteri stabiliti dagli appositi decreti attuativi delle predette disposizioni.

2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera *b)* decreto MEF 2 aprile 2019, come modificato da ultimo dal decreto MEF 18 luglio 2022, a decorrere dall'anno 2023 le risorse ministeriali, al netto delle risorse trasferite sui pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero relativi alle competenze fisse e accessorie del personale transitato nei ruoli dello Stato, sono assegnate al Conservatorio utilizzando gli stessi criteri di riparto previsti per i Conservatori statali.

Art. 5.

Valutazione

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 7, del decreto ministeriale MIUR-MEF n. 121/2019, entro il primo triennio di attività del Conservatorio (2023-2025), su richiesta del Ministero, l'ANVUR effettua, ai sensi dell'art. 2, comma 8, lettera *l)*, della legge n. 508/1999, una valutazione sulla adeguatezza delle risorse strutturali, finanziarie e di personale in relazione all'ampiezza dell'offerta formativa e degli studenti iscritti, anche con riferimento alla realizzazione degli accordi federativi di cui all'art. 1, comma 5, tenuto altresì conto delle sedi ubicate in province sprovviste di istituzioni statali con offerta formativa analoga.

2. L'esito di tale valutazione è utilizzato dal Ministero che, in relazione alla stessa, può disporre eventuali ulteriori accertamenti ovvero procedere con decreto del Ministro alla trasformazione dell'Istituzione in sede distaccata di altre istituzioni e, in caso di gravi carenze strutturali e formative, disporne la soppressione, assicurando il mantenimento dei posti del personale a tempo indeterminato in servizio presso il Conservatorio.

3. In caso di esito positivo della valutazione di cui al comma 1, le successive valutazioni sono svolte secondo le stesse modalità e procedure previste per le altre Istituzioni statali.

Art. 6.

Disposizioni finali e transitorie

1. Gli organi, costituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 132/2003, in carica presso l'Istituto non statale alla data di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, portano a termine il loro mandato presso il Conservatorio.

2. Entro i medesimi termini di cui all'art. 2, comma 2, il Ministero provvede in ordine alla approvazione del regolamento di amministrazione finanza e contabilità del Conservatorio secondo le modalità e le procedure di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n 132. Entro lo stesso termine l'Istituto non statale provvede all'eventuale aggiornamento dei propri regolamenti interni alle disposizioni previste per le istituzioni statali.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente Ufficio centrale di bilancio per il controllo preventivo di regolarità contabile ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 13 ottobre 2022

Il Ministro: MESSA

Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, n. 2732

AVVERTENZA:

Gli allegati richiamati nel decreto (Statuto, Convenzione, Dotazione organica) sono pubblicati, unitamente allo stesso, nel sito istituzionale del MUR al seguente indirizzo: https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-ministeriale-n1178-del-14-10-2022

23A01408

DECRETO 13 ottobre 2022.

Statizzazione dell'Istituto superiore di studi musicali «Claudio Monteverdi» di Cremona.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, che ha istituito il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», come da ultimo modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-*bis*, 51-*ter* e 51-*quater*, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonché la determina delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale la prof.ssa Maria Cristina Messa è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati (ora Istituti superiori di studi musicali non statali) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, «Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare ed organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508», e in particolare l'art. 2, che riconosce l'autonomia statutaria delle suddette istituzioni e stabilisce che esse, attraverso i propri statuti e nel rispetto delle disposizioni dello stesso regolamento, disciplinano lo svolgimento dell'attività didattica e di ricerca e la correlata attività di produzione, nonché la realizzazione degli interventi di propria competenza per il diritto allo studio;

Visto l'art. 22-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in particolare:

il comma 1, secondo cui «gli istituti superiori musicali non statali e le accademie non statali di belle arti di cui all'art. 19, commi 4 e 5-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, individuati con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo, sono oggetto di graduali processi di statizzazione e razionalizzazione, nei limiti delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo»;

il comma 2, secondo cui:

a) i suddetti processi di statizzazione «sono disciplinati con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei principi di cui all'art. 2, commi 7, lettera *d)*, e 8, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *e)* e 1), della legge 21 dicembre 1999, n. 508»;

b) «nell'ambito dei processi di statizzazione e razionalizzazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti criteri per la determinazione delle relative dotazioni organiche nei limiti massimi del personale in servizio [...] presso le predette istituzioni, nonché per il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato del personale docente e non docente in servizio [...] alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

il comma 3, secondo cui «ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente articolo è istituito un apposito fondo, da ripartire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

il comma 4, secondo cui «nelle more del completamento di ciascun processo di statizzazione e razionalizzazione, il fondo di cui al comma 3 è utilizzabile altresì per il funzionamento ordinario degli enti di cui al comma 1»;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 2019, n. 121, adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e

delle finanze, recante la disciplina del processo di statizzazione, ai sensi dell'art. 22-*bis*, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, e in particolare:

l'art. 1, secondo cui le istituzioni interessate presentano al Ministero apposita domanda di statizzazione con modalità telematiche definite dalla competente Direzione generale del Ministero;

l'art. 2, commi 1-4, secondo cui la valutazione delle domande di statizzazione è effettuata da un'apposita commissione nominata dal Ministro, sulla base dei criteri indicati nei medesimi commi, la quale provvede, secondo quanto riportato al comma 3, altresì a proporre:

a) «gli schemi di convenzione da sottoscrivere da parte dei rappresentanti legali delle istituzioni da statizzare, dagli enti locali coinvolti e dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca ove sono formalizzati gli impegni contenuti nella domanda di statizzazione»;

b) «la dotazione organica delle istituzioni da statizzare, nel rispetto dei criteri definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'art. 22-*bis*, comma 2, secondo periodo del decreto-legge» n. 50/2017;

l'art. 2, comma 5, secondo cui «la statizzazione viene disposta con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca non oltre il 31 luglio 2020 e decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo. Al predetto decreto sono allegati lo statuto, la convenzione di cui al comma 3, lettera *a)*, e la tabella relativa alla dotazione organica di cui al comma 3, lettera *b)*»;

Visti l'art. 33, comma 2-*ter*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che, modificando l'art. 22-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2017 (cit.), ha statuito che il processo di statizzazione «deve concludersi entro il termine perentorio del 31 dicembre 2021», nonché l'art. 1, comma 887, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che modificando parimenti il ridetto art. 22-*bis*, ha soppresso il predetto termine;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 2 aprile 2019, come modificato da ultimo dal decreto del medesimo Ministro del 18 luglio 2022, con il quale sono stati definiti i criteri di riparto delle risorse rese a tal fine disponibili dall'art. 22-*bis*, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50;

Vista la nota ministeriale 27 giugno 2019, prot. 10637, emanata dal capo dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, con cui sono state fornite le indicazioni operative per la presentazione delle istanze di statizzazione, in modalità telematica, da parte degli istituti musicali non statali e delle Accademie non statali di belle arti;

Viste le istanze presentate, in relazione alla citata nota prot. 10637/2019, tra le quali è compresa anche quella dell'Istituto superiore di studi musicali non statale «Claudio Monteverdi» con sede a Cremona;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 2020, n. 27, con il quale è stata nominata la commissione di valutazione delle istanze di statizzazione secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale MIUR-MEF 22 febbraio 2019, n. 121;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2021 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 258 del 28 settembre 2021), con il quale, ai sensi dell'art. 22-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 50/2017, sono stati definiti i criteri per la determinazione delle relative dotazioni organiche nei limiti massimi del personale in servizio presso le predette istituzioni, nonché per il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato del personale docente e non docente in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

Considerato che la commissione, a seguito dell'adozione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ha ultimato le valutazioni delle istanze di statizzazione, proponendo le dotazioni organiche e gli schemi di convenzione per ciascuna istituzione;

Considerato che la valutazione dell'istanza presentata dall'Istituto superiore di studi musicali non statale «Claudio Monteveredi» con sede a Cremona ha avuto esito positivo;

Vista la tabella relativa alla dotazione organica dell'istituzione statizzanda contenuta nel verbale n. 20 del 25 maggio 2022 della commissione, di cui si allega il relativo estratto;

Vista la convenzione sottoscritta in data 28 luglio 2022 dal medesimo istituto non statale, dal Comune di Cremona e dal Ministero dell'università e della ricerca, ove sono formalizzati gli impegni contenuti nella domanda di statizzazione;

Visto lo statuto approvato con decreto del direttore generale 29 settembre 2022, n. 1489, previa acquisizione del concerto, *ex* art. 14, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 132/2003, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

Ritenuto, pertanto, di dover disporre, ai sensi dell'art. 22-*bis*, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nonché dell'art. 2, comma 5, del decreto ministeriale 22 febbraio 2019, n. 121, la statizzazione del predetto istituto non statale con decreto del Ministro dell'università e della ricerca e di allegare allo stesso lo statuto (allegato 1), la convenzione ove sono formalizzati gli impegni contenuti nella domanda di statizzazione (allegato 2) e la tabella relativa alla dotazione organica (allegato 3);

Decreta:

Art. 1.

Statizzazione dell'Istituto non statale

1. Per le motivazioni di cui in premessa, è disposta la statizzazione dell'Istituto superiore di studi musicali non statale «Claudio Monteverdi» con sede a Cremona, nel seguito «Istituto non statale», a decorrere dal 1° gennaio 2023.

2. Ai sensi dello statuto allegato al presente decreto (allegato 1), l'istituzione statizzata di cui al comma 1 è denominata conservatorio statale «Claudio Monteverdi» con sede a Cremona, nel seguito «Conservatorio».

3. A decorrere dalla data di cui al comma 1, il conservatorio subentra nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'istituto non statale, ivi comprese le dotazioni scientifiche, didattiche, strumentali e finanziarie, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4.

4. Ai sensi dell'art. 22-*bis*, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il Comune di Cremona continua ad assicurare l'uso gratuito degli spazi e degli immobili e si fa carico delle situazioni debitorie pregresse alla statizzazione, secondo quanto indicato nella convenzione di cui all'allegato 2 al presente decreto, che riporta, altresì, gli eventuali ulteriori impegni connessi alla statizzazione.

5. Il conservatorio svolge la propria attività anche attraverso gli accordi federativi con gli Istituti superiori di studi musicali di Pavia, Bergamo e Gallarate, oggetto anch'essi dei provvedimenti di statizzazione, secondo gli impegni assunti dall'Istituto non statale richiamati nella convenzione di cui all'allegato 2.

Art. 2.

Personale

1. È approvata, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2021, la dotazione organica del conservatorio, riportata nella tabella di cui all'allegato 3 al presente decreto. Le successive variazioni della dotazione organica sono adottate secondo le modalità e le procedure di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132.

2. L'istituto non statale provvede ad attuare e a completare entro il 31 dicembre 2022, e comunque non oltre novanta giorni dalla comunicazione della registrazione del presente decreto da parte della Corte dei conti, le procedure per l'inquadramento nei ruoli dello Stato del personale previsto nella dotazione organica di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2021.

3. Il predetto personale, a seguito di sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato nell'ambito dei profili professionali previsti per la sezione AFAM dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto «Istruzione e ricerca», è inquadrato nei ruoli dello Stato a decorrere dalla data di cui all'art. 1, comma 1.

4. Le vigenti graduatorie relative ai diversi profili professionali di cui al comma 3 restano in vigore per l'utilizzo e la durata previsti nei relativi bandi di concorso, fatta salva l'eventuale priorità attribuita dalla legge a specifiche graduatorie o elenchi, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 14, comma 4-*quater*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 76.

Art. 3.

Offerta formativa e studenti

1. A decorrere dalla data di cui all'art. 1, comma 1, i provvedimenti ministeriali con i quali sono stati approvati il regolamento didattico e gli ordinamenti didattici dei corsi di studio dell'istituto non statale, con le connesse autorizzazioni ministeriali al rilascio di titoli di studio aventi valore legale, devono intendersi riferiti al conservatorio. Sono, conseguentemente, aggiornate le banche dati ministeriali relative all'offerta formativa del Conservatorio.

2. Gli studenti iscritti all'istituto non statale alla data di cui all'art. 1, comma 1, transitano nel conservatorio nel rispetto degli studi già compiuti e acquisiscono il relativo titolo di studio presso il conservatorio. A decorrere dall'a.a. 2022/2023 per gli studenti iscritti trovano applicazione le norme di esonero dal contributo onnicomprensivo di cui all'art. 1, commi 252-267, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e di cui all'art. 1, comma 518, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), con la conseguente erogazione dal 2023 delle risorse a tal fine destinate dalla legge a valere sul fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali.

Art. 4.

Trasferimenti ministeriali

1. Per l'anno 2022 continuano ad essere assegnate all'istituto non statale le risorse del fondo di cui all'art. 22-*bis*, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 50/2017 e di cui all'art. 19, commi 4 e 5, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, secondo i criteri stabiliti dagli appositi decreti attuativi delle predette disposizioni.

2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera *b)*, decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2019, come modificato da ultimo dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 18 luglio 2022, a decorrere dall'anno 2023 le risorse ministeriali, al netto delle risorse trasferite sui pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero relativi alle competenze fisse e accessorie del personale transitato nei ruoli dello Stato, sono assegnate al conservatorio utilizzando gli stessi criteri di riparto previsti per i conservatori statali.

Art. 5.

Valutazione

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 7, del decreto ministeriale MIUR-MEF n. 121/2019, entro il primo triennio di attività del conservatorio (2023-2025), su richiesta del Ministero, l'ANVUR effettua, ai sensi dell'art. 2, comma 8, lettera *l)*, della legge n. 508/1999,

una valutazione sulla adeguatezza delle risorse strutturali, finanziarie e di personale in relazione all'ampiezza dell'offerta formativa e degli studenti iscritti, anche con riferimento alla realizzazione degli accordi federativi di cui all'art. 1, comma 5, tenuto altresì conto delle sedi ubicate in province sprovviste di istituzioni statali con offerta formativa analoga.

2. L'esito di tale valutazione è utilizzato dal Ministero che, in relazione alla stessa, può disporre eventuali ulteriori accertamenti ovvero procedere con decreto del Ministro alla trasformazione dell'istituzione in sede distaccata di altre istituzioni e, in caso di gravi carenze strutturali e formative, disporne la soppressione, assicurando il mantenimento dei posti del personale a tempo indeterminato in servizio presso il conservatorio.

3. In caso di esito positivo della valutazione di cui al comma 1, le successive valutazioni sono svolte secondo le stesse modalità e procedure previste per le altre Istituzioni statali.

Art. 6.

Disposizioni finali e transitorie

1. Gli organi, costituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 132/2003, in carica presso l'istituto non statale alla data di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, portano a termine il loro mandato presso il conservatorio.

2. Entro i medesimi termini di cui all'art. 2, comma 2, il Ministero provvede in ordine alla approvazione del regolamento di amministrazione finanza e contabilità del conservatorio secondo le modalità e le procedure di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132. Entro lo stesso termine l'istituto non statale provvede all'eventuale aggiornamento dei propri regolamenti interni alle disposizioni previste per le istituzioni statali.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente Ufficio centrale di bilancio per il controllo preventivo di regolarità contabile ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 13 ottobre 2022

Il Ministro: MESSA

Registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, n. 2812

AVVERTENZA:

Gli allegati richiamati nel decreto (Statuto, Convenzione, Dotazione organica) sono pubblicati, unitamente allo stesso, nel sito istituzionale del MUR al seguente indirizzo: https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-ministeriale-n1179-del-14-10-2022

23A01409

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 28 febbraio 2023.

Scioglimento, senza nomina del commissario liquidatore, di centonovantasei società cooperative.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI
E SULLE SOCIETÀ

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. c.c.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Considerato che dagli accertamenti effettuati le n. 196 società cooperative riportate nell'elenco, parte integrante del decreto, non depositano il bilancio da più di cinque anni e, pertanto, si trovano nelle condizioni previste dall'art. 223-*septiesdecies* disp. att. c.c.;

Considerato che per tutte le cooperative inserite nell'elenco allegato al presente decreto è stato effettuato l'accesso al Sistema Sister che ha fornito esito negativo in merito all'esistenza di valori catastali;

Decreta:

Art. 1.

È disposto lo scioglimento senza nomina del liquidatore di n. 196 società cooperative, riportate nell'allegato elenco parte integrante del decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

I creditori o gli altri interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorità governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2023

Il direttore generale: DONATO

ALLEGATO

Elenco N.3/2023 /sc/ga cooperative da sciogliere per atto d'autorità senza nomina di commissario liquidatore ai sensi dell'art. 223 septiesdecies disp. att. c.c.

N.	Denominazione sociale	Codice fiscale	REA	SEDE	Prov.	Regione	Bilancio	Costituzione
1	IL FORNELLO SOCIETA' COOPERATIVA	02190360681	PE - 160669	MONTESILVANO	PE	ABRUZZO	NO	27/04/2007
2	L'OFFICINA DELLE FARFALLE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, IN LIQUIDAZIONE	01948620677	TE - 166620	CASTELLALTO	TE	ABRUZZO	2014	21/01/2016
3	COCCINELLA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03050880792	KR - 171703	ISOLA DI CAPO RIZZUTO	KR	CALABRIA	NO	02/07/2009
4	DISOCCUPATI DI CROTONE SOCIETA' COOPERATIVA	03495310793	KR - 180360	CROTONE	KR	CALABRIA	NO	31/03/2016
5	SOCIETA' COOPERATIVA MARRAZZO	03717860799	KR - 184475	ISOLA DI CAPO RIZZUTO	KR	CALABRIA	NO	25/09/2019
6	AGROFRUJT - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	02405180809	RC - 167181	CITTANOVA	RC	CALABRIA	2015	02/10/2006
7	coop FOTOGRAF STUDIO	02370300804	RC - 164786	REGGIO DI CALABRIA	RC	CALABRIA	2006	02/02/2006
8	FLORIDA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	02229910803	RC - 155684	ANOIA	RC	CALABRIA	2013	27/06/2003
9	LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA	02903430805	RC - 197261	REGGIO CALABRIA	RC	CALABRIA	NO	01/10/2015
10	MARE NOSTRUM COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	02926300803	RC - 198722	STILO	RC	CALABRIA	NO	04/02/2016
11	MACARO COSTRUZIONI EDILI E STRADALI SOCIETA' COOPERATIVA	03985980618	CE - 289288	RAVISCANINA	CE	CAMPANIA	2016	16/06/2014
12	NUOVA COSTRUZIONE SOCIETA' COOPERATIVA	02875310613	CE - 202220	CASAL DI PRINCIPE	CE	CAMPANIA	2015	04/06/2002
13	OIKOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	04509480614	CE - 332773	CASTEL VOLTURNO	CE	CAMPANIA	NO	22/07/2020
14	SOCIETA' COOPERATIVA LARUS	03947340612	CE - 286067	AVERSA	CE	CAMPANIA	2016	21/01/2014
15	BZ SOCIETA' COOPERATIVA	03731900233	NA - 796527	NAPOLI	NA	CAMPANIA	2012	12/12/2007
16	CAMPANIA PHARMA SOCIETA' COOP.	07233501217	NA - 869928	NAPOLI	NA	CAMPANIA	NO	28/05/2012
17	COOPERATIVA GIOSUE' DEL SORBO A RESPONSABILITA' LIMITATA IN SCIOGLIMENTO	06315201217	NA - 807586	NAPOLI	NA	CAMPANIA	NO	19/03/2009
18	DONZELLI TRASPORTI SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO	04077721217	NA - 663341	POGGIOMARINO	NA	CAMPANIA	2009	15/10/2001
19	GENERAL CUT - SOCIETA' COOPERATIVA	09438991219	NA - 1032227	NAPOLI	NA	CAMPANIA	NO	04/02/2020
20	LA RINASCITA - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	06742531210	NA - 836040	NOLA	NA	CAMPANIA	2011	06/10/2010
21	LICOSA - SOCIETA' COOPERATIVA	05139511215	NA - 735639	NAPOLI	NA	CAMPANIA	2010	23/06/2005
22	LOGISTICA E TRASPORTI SOCIETA' COOPERATIVA	07768421211	NA - 908233	CASORIA	NA	CAMPANIA	NO	14/04/2014
23	S.I.T. SLESIA INTERNATIONAL TRANSPORTS SOC. COOP.	06682751216	NA - 832071	POMIGLIANO D'ARCO	NA	CAMPANIA	2016	25/06/2010
24	WORK UP SOCIETA' COOPERATIVA	07876461216	NA - 916405	NAPOLI	NA	CAMPANIA	2014	02/10/2014
25	I. & S. SOC. COOP.	08016851217	NA - 925606	ERCOLANO	NA	CAMPANIA	2015	26/02/2015
26	Soc. Coop. Promozione e servizi per il lavoro	07866611218	NA - 915722	CARDITO	NA	CAMPANIA	2014	25/09/2014
27	AMICI DELLA TERZA ETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "ONLUS"	04921830651	SA - 404701	OLEVANO SUL TUSCIANO	SA	CAMPANIA	2012	14/04/2011

Elenco N.3/2023 /sc/ga cooperative da sciogliere per atto d'autorità senza nomina di commissario liquidatore ai sensi dell'art. 223 septiesdecies disp. att. c.c.

N.	*Denominazione sociale*	*Codice fiscale*	*REA*	*SEDE*	*Prov.*	*Regione*	*Bilancio*	*Costituzione*
28	PRIME WORK - COOPERATIVA SOCIALE	04073720650	SA - 340652	SALERNO	SA	CAMPANIA	2013	25/11/2003
29	SE.MAR. SOCIETA' COOPERATIVA	03244170654	SA - 281133	MONTECORVINO ROVELLA	SA	CAMPANIA	2009	23/01/1997
30	SERVIZI INTEGRATI AMMINISTRATIVI E MANAGERIALI IN BREVE S.I.A.M. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	05429070658	SA - 445730	NOCERA INFERIORE	SA	CAMPANIA	2016	13/11/2015
31	CASA OTTANTAQUATTRO	03397760376	BO - 287628	BOLOGNA	BO	EMILIA ROMAGNA	2010	12/03/1984
32	I PASSERI	00617090378	BO - 207976	BOLOGNA	BO	EMILIA ROMAGNA	2010	30/09/1971
33	LIETA CASA	00616760377	BO - 177301	BOLOGNA	BO	EMILIA ROMAGNA	2010	07/01/1966
34	M.I. SOCIETA' COOPERATIVA	02844041208	BO - 471971	ARGELATO	BO	EMILIA ROMAGNA	2015	23/04/2008
35	SAN BENEDETTO	02215570371	BO - 257987	BOLOGNA	BO	EMILIA ROMAGNA	2010	29/05/1980
36	SAN SIMONE DI BOLOGNA	00558570370	BO - 165855	BOLOGNA	BO	EMILIA ROMAGNA	2010	28/10/1963
37	VALVERDE	00617040373	BO - 207862	BOLOGNA	BO	EMILIA ROMAGNA	2010	20/11/1969
38	COOPERATIVA BLUEDIL SOC. COOP. A R.L.	01920350384	FE - 210097	FERRARA	FE	EMILIA ROMAGNA	2015	25/02/2014
39	EMILIA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	03337360360	MO - 378806	MODENA	MO	EMILIA ROMAGNA	2011	07/05/2010
40	FUNNY SOCIETA' COOPERATIVA	03127810368	MO - 360830	SAVIGNANO SUL PANARO	MO	EMILIA ROMAGNA	2008	27/03/2007
41	JOULE ENGINEERING SOCIETA' COOPERATIVA	03394600369	MO - 3842227	MODENA	MO	EMILIA ROMAGNA	2014	20/04/2011
42	SERVIZI LOGISTICI GLOBALI SOCIETA' COOPERATIVA	03569680360	MO - 399494	MODENA	MO	EMILIA ROMAGNA	2015	28/03/2014
43	SGS SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	03023080363	MO - 351464	SASSUOLO	MO	EMILIA ROMAGNA	2014	03/11/2005
44	SINERGY SOCIETA' COOPERATIVA	03320220365	MO - 377180	MODENA	MO	EMILIA ROMAGNA	2010	15/02/2010
45	TERZA ETA' SERVIZIO BADANTI COOPERATIVA SOCIALE "IN LIQUIDAZIONE"	03685410361	MO - 408966	MODENA	MO	EMILIA ROMAGNA	NO	14/03/2016
46	COOP SPURGHI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03147540367	MO - 362757	MODENA	MO	EMILIA ROMAGNA	2010	18/07/2007
47	COOPERATIVA EIDOS SOCIETA' COOPERATIVA	02657770349	PR - 256462	BERCETO	PR	EMILIA ROMAGNA	2013	26/06/2012
48	ELIOS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02542880345	PR - 247044	PARMA	PR	EMILIA ROMAGNA	2012	15/09/2009
49	EVOASCO GROUP SOCIETA' COOPERATIVA	02772630345	PR - 265735	TRAVERSETOLO	PR	EMILIA ROMAGNA	2015	08/09/2011
50	SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA ENERGIA E AMBIENTE - SACEA	02414150348	PR - 236097	TORRILE	PR	EMILIA ROMAGNA	2016	05/09/2006
51	G.K. SOCIETA' COOPERATIVA	02619180355	RE - 2983302	REGGIO EMILIA	RE	EMILIA ROMAGNA	2015	10/03/2014
52	EDIL ITALY - SOCIETA' COOPERATIVA	03891430401	RN - 315271	RIMINI	RI	EMILIA ROMAGNA	NO	13/07/2010
53	CENTRO SERVIZI IMMOBILIARI - SOCIETA' COOPERATIVA	03827000401	RN - 310232	RIMINI	RN	EMILIA ROMAGNA	NO	10/09/2008
54	EDILMONTAGGI E SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	03790070407	RN - 308690	RIMINI	RN	EMILIA ROMAGNA	NO	12/02/2009
55	HAPPY SOCIETA' COOPERATIVA	03744000401	RN - 306686	CATTOLICA	RN	EMILIA ROMAGNA	NO	06/06/2008
56	M.L.M. SOC. COOP	03963130400	RN - 318764	RIMINI	RN	EMILIA ROMAGNA	NO	01/08/2011

Elenco N.3/2023 /sc/ga cooperative da sciogliere per atto d'autorità senza nomina di commissario liquidatore ai sensi dell'art. 223 septiesdecies disp. att. c.c.

N.	Denominazione sociale	Codice fiscale	REA	SEDE	Prov.	Regione	Bilancio	Costituzione
57	CONSORZIO COESO (CONSORZIO DI ECONOMIA SOCIALE) SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE A R.L.	02399520606	FR - 149521	PIGLIO	FR	LAZIO	2015	21/06/2005
58	EDIL ASFALTI 2000 SOCIETA' COOPERATIVA	02275600605	FR - 141545	POFI	FR	LAZIO	2013	16/01/2003
59	Meccatronic società coop.	02945330609	FR - 189080	Ferentino	FR	Lazio	2016	17/10/2016
60	"G.E.S.T.3 GESTIONE EVENTI SERVIZI TURISTICI SPERLONGA" COOPERATIVA	02234610596	LT - 156112	SPERLONGA	LT	LAZIO	2013	19/11/2004
61	SE.FI. - SOCIETA' COOPERATIVA	09660681009	LT - 192134	SANTI COSMA E DAMIANO	LT	LAZIO	2012	24/09/2007
62	LA RIFOTA SOCIETA' COOPERATIVA	01119960571	RI - 69705	RIVODUTRI	RI	LAZIO	2014	04/05/2014
63	"COOPERATIVA OLIMPIA ROMA - SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA	07263080587	RM - 43588756	ROMA	RM	LAZIO	2016	15/11/1985
64	AIRSERVICES -SOCIETA' COOPERATIVA	10240091008	RM - 1219710	ROMA	RM	LAZIO	2013	01/12/2008
65	ALBERO VERDE SOCIETA' COOPERATIVA	14015781009	RM - 1490107	ROMA	RM	LAZIO	2016	27/09/2016
66	ALFADEL SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN LIQUIDAZIONE	06184221007	RM - 958515	ROMA	RM	LAZIO	2008	07/07/2020
67	AMETISTA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	10644751009	RM - 1246962	TIVOLI	RM	LAZIO	2014	30/09/2009
68	ANTARA SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	08699150960	RM - 2042925	ROMA	RM	LAZIO	2016	19/06/2014
69	ARBEIT SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	13282321002	RM - 1435363	ROMA	RM	LAZIO	NO	02/03/2015
70	ASSISTENZA INFERMIERISTICA AL SERVIZIO DELLA COMUNITA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	11864891004	RM - 13333044	TIVOLI	RM	LAZIO	2012	27/03/2012
71	ASTRAL SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	10800581000	RM - 1257894	ROMA	RM	LAZIO	2015	26/01/2010
72	ATTIVITA' COOPERATIVA PER L'AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA	05132671008	RM - 843153	ROMA	RM	LAZIO	2016	04/07/1996
73	BERLINO - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	07677731007	RM - 1048864	FIUMICINO	RM	LAZIO	2012	01/10/2003
74	BETTI CAFE' SOCIETA' COOPERATIVA	13781701001	RM - 1472323	ROMA	RM	LAZIO	NO	08/03/2016
75	BROTHER ICE SOCIETA' COOPERATIVA	13110921007	RM - 1425195	ARDEA	RM	LAZIO	NO	19/11/2014
76	C.M.K. SOCIETA' COOPERATIVA	13355111009	RM - 1440991	ROMA	RM	LAZIO	NO	13/04/2015
77	CASA LEX 2 SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	14762491000	RM - 1544066	ROMA	RM	LAZIO	NO	26/04/2018
78	CDF - COOPERATIVA DONNA FUTURA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	11839971006	RM - 1331346	TREVIGNANO ROMANO	RM	LAZIO	2013	14/03/2012
79	CO.SO.PRO.L. - COOPERATIVA SOCIALE	12174661004	RM - 1356307	ROMA	RM	LAZIO	2016	18/12/2012
80	COOP. SERVIZI INTEGRATI SOCIETA' COOPERATIVA	11669731009	RM - 1320487	ROMA	RM	LAZIO	2011	07/12/2011
81	COOPERATIVA AGRICOLA F.LLI CAMPAGNA SOCIETA' COOPERATIVA	04525021004	RM - 774878	GENZANO DI ROMA	RM	LAZIO	2010	26/05/1993
82	COOPERATIVA ARL OFFICINA DELLE OPERE	13454841001	RM - 1449567	ROMA	RM	LAZIO	NO	09/07/2015
83	COOPERATIVA MERCATO DEGLI ETRUSCHI - SOCIETA' COOPERATIVA	05545491002	RM - 902828	ROMA	RM	LAZIO	2010	18/05/1998
84	COOPERATIVA SOCIALE ELIOS	07156071008	RM - 1014513	MENTANA	RM	LAZIO	2007	23/07/2002

Elenco N.3/2023 /sc/ga cooperative da sciogliere per atto d'autorità senza nomina di commissario liquidatore ai sensi dell'art. 223 septiesdecies disp. att. c.c.

N.	*Denominazione sociale*	*Codice fiscale*	*REA*	*SEDE*	*Prov.*	*Regione*	*Bilancio*	*Costituzione*
85	COOPERATIVA SOCIALE UNICASERVIZI	04211261005	RM - 744073	NETTUNO	RM	LAZIO	2016	28/12/1991
86	D.G.P. SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	12887701006	RM - 1407779	ROMA	RM	LAZIO	NO	19/05/2014
87	DOMUS PAOLO DI DONO SOCIETA' COOPERATIVA	08456151003	RM - 1095366	ROMA	RM	LAZIO	2012	30/03/2005
88	DUE E G SOCIETA' COOPERATIVA	10498661007	RM - 1236320	FIANO ROMANO	RM	LAZIO	2011	20/05/2009
89	EDIL ART SOCIETA' COOPERATIVA	12902431001	RM - 1408910	ANZIO	RM	LAZIO	2015	26/05/2014
90	EDILCATRIN SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	10927261007	RM - 1264896	ROMA	RM	LAZIO	2011	29/03/2010
91	ELETTRICA IDEA - SOCIETA' COOPERATIVA	10355101006	RM - 1226286	PONZANO ROMANO	RM	LAZIO	2011	04/02/2009
92	EXPO SOCIETA' COOPERATIVA	13147271004	RM - 1427065	ROMA	RM	LAZIO	NO	17/12/2014
93	F.O.U.R. SOCIETA' COOPERATIVA A MUTUALITA' PREVALENTE	11335781008	RM - 1295298	TIVOLI	RM	LAZIO	2015	25/02/2011
94	FACTORY LOGISTICS SOC. COOP.	12657611005	RM - 1391969	ROMA	RM	LAZIO	NO	12/12/2013
95	FULL SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA	13752081003	RM - 1470139	MONTEROTONDO	RM	LAZIO	2016	03/02/2016
96	FUTURA GESTIONI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	13458871004	RM - 1448725	GUIDONIA MONTECELIO	RM	LAZIO	NO	03/07/2015
97	FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA	12457061005	RM - 1375635	ARICCIA	RM	LAZIO	2013	19/06/2013
98	GENERAL SERVICE M.F.P. SOCIETA' COOPERATIVA	09379661003	RM - 1159647	ROMA	RM	LAZIO	NO	15/02/2007
99	IL GIRASOLE - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	08121901006	RM - 1075158	ROMA	RM	LAZIO	2013	28/07/2004
100	IL PULCINO - COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA	05388701004	RM - 887948	GALLICANO NEL LAZIO	RM	LAZIO	2009	23/10/1997
101	ITALPAK SOCIETA' COOPERATIVA	03294791201	RM - 507599	ROMA	RM	LAZIO	NO	08/05/2013
102	LA 3M - SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	06926031003	RM - 998654	ROMA	RM	LAZIO	2016	01/02/2002
103	LE PEONIE - COOPERATIVA SOCIALE	08986561002	RM - 1131692	ZAGAROLO	RM	LAZIO	2011	21/04/2006
104	M.A.D.U.S. E G. A R.L.	05655400587	RM - 499083	ROMA	RM	LAZIO	2015	25/06/1982
105	MADRID - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA.	07661361001	RM - 1047867	ROMA	RM	LAZIO	2012	23/09/2003
106	MASTERKING SOCIETA' COOPERATIVA	13824441003	RM - 1475632	ROMA	RM	LAZIO	NO	04/04/2016
107	MOLES SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	11177311005	RM - 1284509	ROMA	RM	LAZIO	NO	04/11/2010
108	MULTISERVICE CONSULENZE E SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	13637511000	RM - 1462928	ROMA	RM	LAZIO	NO	10/12/2015
109	MULTISERVICE GI.LU.PA.PI. SOCIETA' COOPERATIVA	09847931004	RM - 1193893	ALLUMIERE	RM	LAZIO	2010	08/02/2008
110	MY LINDO DI LAU&MAU - SOCIETA' COOPERATIVA	12011311003	RM - 1343653	ROMA	RM	LAZIO	2012	17/07/2013
111	PIZETA SOCIETA' COOPERATIVA	05525270483	RM - 1258321	ROMA	RM	LAZIO	NO	18/03/2005
112	PMP SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	10705811007	RM - 1250556	POMEZIA	RM	LAZIO	2012	06/11/2009
113	PULISERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA	13102851006	RM - 1425333	ROMA	RM	LAZIO	NO	05/11/2014
114	QUALITY SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	08774800968	RM - 1897657	ROMA	RM	LAZIO	NO	24/09/2014
115	RO.ALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	10955931000	RM - 1267269	ARDEA	RM	LAZIO	2014	07/05/2010

Elenco N.3/2023 /sc/ga cooperative da sciogliere per atto d'autorità senza nomina di commissario liquidatore ai sensi dell'art. 223 septiesdecies disp. att. c.c.

N.	Denominazione sociale	Codice fiscale	REA	SEDE	Prov.	Regione	Bilancio	Costituzione
116	ROMA CENTRO SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA I	11906951006	RM - 1336111	ROMA	RM	LAZIO	2016	26/04/2012
117	RUBINO SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	10635781007	RM - 13245693	TIVOLI	RM	LAZIO	2013	26/09/2009
118	S.C.U.D.O. SERVICE - SOCIETA' CONSORTILE UNITARIA D'ASSISTENZA OPERATIVITA' E SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	12990071008	RM - 1415728	FIUMICINO	RM	LAZIO	NO	27/07/2014
119	SIRIO SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	10644741000	RM - 1246964	TIVOLI	RM	LAZIO	2014	30/09/2009
120	SMERALDO SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	10635801003	RM - 1245700	TIVOLI	RM	LAZIO	2014	26/09/2009
121	SOCIETA' COOPERATIVA PACIFICO	12286401000	RM - 1362919	ROMA	RM	LAZIO	2013	20/02/2013
122	SOMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA - O.N.L.U.S.	13377051001	RM - 1442641	ROMA	RM	LAZIO	NO	04/05/2015
123	SONIA & I GLADIATORI DI MAX SOCIETA' COOPERATIVA	12977861009	RM - 1414812	ARDEA	RM	LAZIO	NO	28/07/2014
124	SPRINT SOCIETA' COOPERATIVA	12214711009	RM - 1358567	ROMA	RM	LAZIO	NO	16/01/2013
125	STAR SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	09411781009	RM - 1163073	ROMA	RM	LAZIO	2012	07/03/2007
126	SUL BRESCIA SOCIETA' COOPERATIVA	11217781001	RM - 1289082	ROMA	RM	LAZIO	2012	29/12/2010
127	TRANSPORT EXPRESS SOCIETA' COOPERATIVA	14025781007	RM - 1490526	ROMA	RM	LAZIO	NO	27/09/2016
128	TRAVEL SOCIETA' COOPERATIVA "SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE".	12992291000	RM - 1415357	ROMA	RM	LAZIO	2016	07/08/2014
129	TRE SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	11324561007	RM - 1294588	MAZZANO ROMANO	RM	LAZIO	2012	10/02/2011
130	TRE STELLE - SOCIETA' COOPERATIVA A MUTUALITA' PREVALENTE	13854221002	RM - 1479332	TIVOLI	RM	LAZIO	2016	02/05/2016
131	WELCOME TO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	13141781008	RM - 1426841	POMEZIA	RM	LAZIO	2016	12/12/2014
132	ZACO SERVIZI SOCIETA COOPERATIVA	13084561003	RM - 1422808	COLLEFERRO	RM	LAZIO	2014	21/10/2014
133	ERIS – Energie rinnovabili e solari società coop.	02054920562	VT - 149206	Viterbo	VT	Lazio	2014	05/09/2011
134	T.S. RACING SOCIETA' COOPERATIVA	01992930568	VT - 144375	VITERBO	VT	LAZIO	2016	21/12/2009
135	DIAMANTE SOCIETA' COOPERATIVA	03944090160	BG - 421841	TREVIGLIO	BG	LOMBARDIA	2014	24/10/2013
136	SGS SICUREZZA GLOBALE E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	02333160469	BG - 217188	BERGAMO	BG	LOMBARDIA	2015	12/03/2015
137	ALBA CHIARA GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	09548410969	MI - 2098117	MILANO	MI	LOMBARDIA	2016	09/06/2016
138	DEA SOCIETA' COOPERATIVA O IN FORMA ABBREVIATA DEA COOP	08164100961	MI - 2006785	MEDIGLIA	MI	LOMBARDIA	2016	12/02/2013
139	Labor & Meat società coop. Artigiana a mutualità prevalente	09730140960	MI - 2111401	Milano	MI	Lombardia	NO	30/12/2016
140	LAVORO ED IMPRESA COOP. A.R.L.	08466030155	MI - 1229365	MILANO	MI	LOMBARDIA	2013	11/09/1986
141	LOMBARDA IMPIANTI SOC. COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	10191410967	MI - 2513795	MILANO	MI	LOMBARDIA	NO	22/01/2018
142	MILANO EDILIZIA COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	07105200963	MI - 1936000	SESTO SAN GIOVANNI	MI	LOMBARDIA	NO	19/07/2010
143	OBIETTIVO LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA	11183170965	MI - 2585026	MILANO	MI	LOMBARDIA	NO	10/02/2020
144	SERVICE CLEAN SOC. COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	10191430965	MI - 2513794	MILANO	MI	LOMBARDIA	NO	22/01/2018
145	SKY SOCIETA' COOPERATIVA	08500430965	MI - 2030557	MILANO	MI	LOMBARDIA	2014	15/01/2014

Elenco N.3/2023 /sc/ga cooperative da sciogliere per atto d'autorità senza nomina di commissario liquidatore ai sensi dell'art. 223 septiesdecies disp. att. c.c.

N.	Denominazione sociale	Codice fiscale	REA	SEDE	Prov.	Regione	Bilancio	Costituzione
146	STELLA SOCIETA' COOPERATIVA	09432490960	MI - 2090247	LAINATE	MI	LOMBARDIA	2016	29/02/2016
147	ANZIANITA' ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE	02622910186	PV - 288518	PAVIA	PV	LOMBARDIA	2016	10/02/2016
148	JACK RABBIT COOP	03296890043	PV - 275596	VIGEVANO	PV	LOMBARDIA	2015	16/10/2009
149	LA PAVESE COOP. SOCIETA' COOPERATIVA	07433140964	PV - 271824	PAVIA	PV	LOMBARDIA	2012	26/04/2011
150	ITALICA - SOCIETA' COOPERATIVA	01763110705	CB - 201376	CAMPOBASSO	CB	MOLISE	NO	08/06/2016
151	ANGELS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	00932070949	IS - 43082	ISERNIA	IS	MOLISE	NO	04/02/2015
152	CITTA' DEL SOLE - SOCIETA' COOPERATIVA	00848350948	IS - 36437	ISERNIA	IS	MOLISE	2009	24/05/2005
153	FONTANA DI TREVI SOCIETA' COOPERATIVA	00911080943	IS - 41573	ISERNIA	IS	MOLISE	2016	04/01/2013
154	GENERAL SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	00916070949	IS - 41933	VENAFRO	IS	MOLISE	NO	06/06/2013
155	ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA	00912620945	IS - 41647	SESTO CAMPANO	IS	MOLISE	2013	31/01/2013
156	OBIETTIVO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	00931010946	IS - 43012	ISERNIA	IS	MOLISE	NO	30/12/2014
157	SERVIZI AMBIENTALI A TECNOLOGIE AVANZATE SOC.COOP.	00840300941	IS - 35842	VENAFRO	IS	MOLISE	2010	13/07/2004
158	DOUBLE FACE SOCIETA' COOPERATIVA	09486390017	TO - 1056149	TORINO	TO	PIEMONTE	2014	14/12/2006
159	ITALIA LOGISTICA IDEA SOCIETA' COOPERATIVA	11004570013	RM - 1389720	TORINO	TO	PIEMONTE	NO	18/09/2013
160	S.C.N. TRANSPORT SOCIETA' COOPERATIVA	09582020013	TO - 1063572	SCALENGHE	TO	PIEMONTE	2008	21/03/2007
161	CONVERSANO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	08543170727	BA - 6338816	CONVERSANO	BA	PUGLIA	NO	03/03/2021
162	MEDIA TENSIONE COOPERATIVA SOCIALE	06765290728	BA - 508270	MODUGNO	BA	PUGLIA	2015	14/05/2008
163	AGRI. FEDEL SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	03594320719	FG - 258476	SAN SEVERO	FG	PUGLIA	2014	07/04/2006
164	CONSORZIO UNION COOP - coop. Sociale	03475680710	FG - 249593	FOGGIA	FG	PUGLIA	2011	18/07/2006
165	PRENCIPE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	03921230714	FG - 285402	VIESTE	FG	PUGLIA	2016	05/09/2013
166	Valle Rotticane società coop. Agricola	03573130717	FG - 256887	Rignano Garganico	FG	Puglia	NO	22/01/2008
167	EDIL MARTINA - SOCIETA' COOPERATIVA	04439360753	LE - 292036	COPERTINO	LE	PUGLIA	2014	07/12/2011
168	Nicolì società coop. Agricola	04137510758	LE - 269350	Corsano	LE	Puglia	2015	02/04/2008
169	TRADE SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA	04519370755	LE - 298237	SAN CESARIO DI LECCE	LE	PUGLIA	2014	13/11/2012
170	COOPERATIVA EASY HANDLING S.C.A.R.L.	02065950517	AR - 159256	MONTEVARCHI	AR	TOSCANA	2011	27/01/2011
171	CHASQUI VIOLA SOCIETA' COOPERATIVA	06416160486	FI - 626672	FIRENZE	FI	TOSCANA	NO	10/01/2014
172	COOP. COSTRUZIONI PISANE SOCIETA' COOPERATIVA	06732900482	FI - 651909	EMPOLI	FI	TOSCANA	NO	13/04/2017
173	COOPERATIVA D.E.P. SERVIZI	06113320482	FI - 601620	FIRENZE	FI	TOSCANA	NO	01/12/2010
174	ESSEBI SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	06251790488	FI - 612967	FIRENZE	FI	TOSCANA	2015	03/04/2012
175	AVM Società coop.	01589110533	GR - 137682	Grosseto	GR	Toscana	NO	15/02/2016
176	GLOBAL COSTRUZIONI - SOCIETA' COOPERATIVA	01980920506	PI - 170821	CASCINA	PI	TOSCANA	NO	04/10/2010

Elenco N.3/2023 /sc/ga cooperative da sciogliere per atto d'autorità senza nomina di commissario liquidatore ai sensi dell'art. 223 septiesdecies disp. att. c.c.

N.	*Denominazione sociale*	*Codice fiscale*	*REA*	*SEDE*	*Prov.*	*Regione*	*Bilancio*	*Costituzione*
177	Il Cerro società coop.	01756360507	PI - 152365	Pisa	PI	Toscana	2015	04/08/2005
178	NUOVE TRAME COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	01986780508	PI - 171353	PONTEDERA	PI	TOSCANA	2012	25/11/2010
179	GIUMA JOB - SOCIETA' COOPERATIVA	02119570972	PO - 502738	PRATO	PO	TOSCANA	NO	16/01/2009
180	PROMOTION SOCIETA' COOPERATIVA	02233710975	PO - 514701	PRATO	PO	TOSCANA	NO	23/03/2012
181	CHEBONTA' SOCIETA' COOPERATIVA	03295950541	PG - 278687	GUALDO TADINO	PG	UMBRIA	2013	30/10/2012
182	COOP IVOIRE SOCIETA' COOPERATIVA	03078870544	PG - 262091	PERUGIA	PG	UMBRIA	2015	21/04/2009
183	LA SERA SOCIETA' COOPERATIVA	02916200542	PG - 250437	PERUGIA	PG	UMBRIA	2007	14/12/2006
184	BETH-BERITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03634930543	PG - 303500	PERUGIA	PR	UMBRIA	NO	13/07/2018
185	MILLENIUM SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA MUTUALISTICA	03071780542	PG - 261668	PERUGIA	PR	UMBRIA	2010	15/03/2009
186	EUROSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01488580554	TR - 100962	OTRICOLI	TR	UMBRIA	2016	09/05/2012
187	EL SAC SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	01115420257	BL - 96586	AGORDO	BE	VENETO	2016	19/07/2011
188	CICLAL SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	01582920292	RO - 426746	PORTO VIRO	RO	VENETO	NO	10/05/2019
189	HIBA COOP SOCIETA' COOPERATIVA	01382770293	RO - 151567	GIACCIANO CON BARUCHELLA	RO	VENETO	NO	11/06/2009
190	PEGGY ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	04580060277	VE - 432693	SAN DONA' DI PIAVE	VE	VENETO	NO	25/05/2020
191	VONGOLA DOK SOCIETA' COOPERATIVA	03832670271	VE - 342381	CHIOGGIA	VE	VENETO	2016	14/03/2008
192	CNI SOCIETA' COOPERATIVA	04200600247	VI - 386957	BASSANO DEL GRAPPA	VI	VENETO	NO	28/02/2019
193	MANTOVA TRASPORTI SOCIETA' COOPERATIVA	04741320230	VR - 444943	VERONA	VR	VENETO	NO	02/10/2020
194	SOCIETA' COOPERATIVA PERLA	04346570239	VR - 412705	ZIMELLA	VR	VENETO	2016	20/06/2015
195	SOCIETA' COOPERATIVA LIFE PROJECT	04309990754	LE - 281274	CAMPI SALENTINA	LE	PUGLIA	2015	07/04/2010
196	SOCIETA' COOPERATIVA LA CASTIGLIONESE	01388820530	GR - 119766	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	GR	TOSCANA	2021	04/01/2007

23A01405
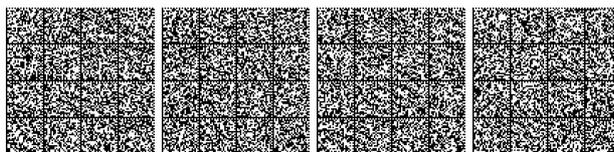
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 11 febbraio 2023.

Prime disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione in territorio estero in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio meridionale della Repubblica di Turchia e il territorio settentrionale della Repubblica Araba di Siria il 6 febbraio 2023. (Ordinanza n. 965).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'art. 8, comma 1, lettera *l)*, e l'art. 29, commi 1 e 3;

Vista la decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, con la quale è stato istituito il Meccanismo unionale di protezione civile;

Considerato che la Repubblica italiana, nell'ambito dei rapporti di cooperazione internazionale e del Meccanismo unionale di protezione civile, partecipa alle attività di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite da eventi calamitosi di particolare gravità;

Considerato che la notte del 6 febbraio 2023 il territorio meridionale della Repubblica di Turchia e il territorio settentrionale della Repubblica Araba di Siria sono stati interessati da un evento sismico di magnitudo 7.9 al quale sono seguite diverse ulteriori forti scosse;

Considerato che, in conseguenza dei predetti eventi calamitosi, è in atto una grave situazione di emergenza che ha causato migliaia di vittime, feriti, dispersi e sfollati, l'evacuazione di numerose persone dalle loro abitazioni, nonché la distruzione di un cospicuo numero di edifici ed infrastrutture;

Vista la richiesta del 6 febbraio 2023 della Repubblica di Turchia volta a mobilitare il Meccanismo unionale di protezione civile per assistere la popolazione colpita dal sisma in argomento;

Vista la richiesta del 7 febbraio 2023 della Repubblica Araba di Siria volta a mobilitare il Meccanismo unionale di protezione civile per assistere la popolazione colpita dal sisma in argomento;

Dato atto dell'attivazione del citato Meccanismo unionale avvenuta in data 8 febbraio 2023;

Tenuto conto che per detta situazione si ravvisa la necessità di procedere con tempestività all'attivazione delle risorse necessarie per assicurare in territorio estero soccorso e assistenza alla popolazione colpita;

Vista l'informativa trasmessa in data 8 febbraio 2023 ai sensi di quanto previsto dall'art. 29, comma 3, del richiamato decreto legislativo n. 1/2018 in relazione alle disponibilità manifestate dal Dipartimento della protezione civile a nome dell'Italia in risposta all'attivazione del Meccanismo unionale più volte richiamato ed in conformità alle relative procedure operative;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 9 febbraio 2023 con cui è stato dichiarato, per 6 mesi, lo stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio meridionale della Repubblica di Turchia e il territorio settentrionale della Repubblica Araba di Siria il 6 febbraio 2023;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 recante: «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Ravvisata, quindi, la necessità di assicurare il concorso dello Stato italiano nell'adozione di tutte le iniziative di protezione civile anche attraverso la realizzazione di interventi di carattere straordinario ed urgente, ove necessario, in deroga all'ordinamento giuridico vigente;

Ritenuta, pertanto, l'esigenza di inviare risorse umane e materiali per fronteggiare adeguatamente, ed in termini di particolare urgenza, la situazione verificatasi nell'area interessata, anche mediante la piena e completa attivazione delle componenti, delle strutture operative e dei soggetti concorrenti di cui all'art. 4 e 13 del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018;

Dispone:

Art. 1.

Iniziative urgenti di protezione civile

1. Al fine di assicurare il concorso dello Stato italiano nell'adozione delle misure urgenti di Protezione civile finalizzate a fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel territorio meridionale della Repubblica di Turchia e nel territorio settentrionale della Repubblica Araba di Siria, il Dipartimento della protezione civile, anche avvalendosi delle componenti, delle strutture operative e dei soggetti concorrenti di cui agli articoli 4 e 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, interviene a supporto della popolazione dei Paesi interessati dagli eventi in rassegna per garantire le attività di soccorso e assistenza, anche in raccordo con l'*Emergency response and coordination center (ERCC) della* Commissione europea (DG-ECHO).

2. Per le finalità di cui al comma 1 il Dipartimento della protezione civile coordina l'invio nei territori interessati dall'evento sismico in rassegna di personale del medesimo Dipartimento, del volontariato organizzato di protezione civile, delle componenti, strutture operative e soggetti concorrenti del Servizio nazionale della protezione civile, nonché di mezzi, attrezzature e materiali, inclusi materiali sanitari e farmaci, e beni di prima necessità, individuati e autorizzati nell'ambito del Meccanismo unionale di protezione civile, ovvero in via bilaterale dalle preposte Autorità, con oneri posti a carico delle risorse di cui all'art. 5.

3. Il Dipartimento della protezione civile utilizza, in via d'urgenza e ove necessario, polizze assicurative già stipulate al fine di garantire idonea copertura al personale di cui al citato comma 2, con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 5.
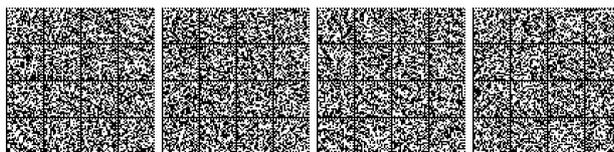
Art. 2.

Disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività del Servizio nazionale della protezione civile.

1. Al personale non dirigenziale, civile e militare, in servizio presso il Dipartimento della protezione civile impiegato ai sensi del comma 2 dell'art. 1 è corrisposta, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto ed all'art. 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'impiego all'estero connesso al contesto emergenziale in rassegna durante la vigenza dello stato di emergenza, una speciale indennità omnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, forfettariamente parametrata su base mensile a trecento ore di straordinario festivo e notturno, determinata con riferimento alla specifica qualifica di appartenenza e ai giorni di effettivo impiego.

2. Al personale non dirigenziale, civile e militare, in servizio presso il Dipartimento della protezione civile direttamente impegnato in sede per le attività di cui alla presente ordinanza è riconosciuto, per il periodo di vigenza dello stato di emergenza, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dal rispettivo ordinamento, entro il limite massimo di trenta ore mensili *pro-capite*.

3. Al fine di garantire la piena operatività del Servizio nazionale della protezione civile nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione di cui all'art. 1, comma 1, al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, inviato all'estero per l'impiego in attività connesse al contesto emergenziale in rassegna durante la vigenza dello stato di emergenza previo coordinamento con il Dipartimento della protezione civile, è corrisposta, su richiesta e in alternativa ad eventuali indennità ordinariamente previste dalla contrattazione collettiva di riferimento, una speciale indennità omnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, forfettariamente parametrata su base mensile a trecento ore di straordinario festivo e notturno, determinata con riferimento alla specifica qualifica di appartenenza e ai giorni di effettivo impiego, erogata per il tramite delle amministrazioni di appartenenza che provvederanno alla relativa rendicontazione al Dipartimento della protezione civile.

4. In favore delle amministrazioni di appartenenza del predetto personale è riconosciuto, previa rendicontazione al Dipartimento della protezione civile, il rimborso dei costi di missione o trasferta sostenuti.

5. Per l'impiego delle organizzazioni di volontariato organizzato di Protezione civile formalmente attivate per attività preparatorie sul territorio nazionale o per eventuali attività *in loco*, si applicano i benefici normativi previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

6. Per le organizzazioni di volontariato iscritte negli elenchi territoriali le regioni interessate provvedono all'istruttoria delle relative istanze di rimborso, nel rispetto delle disposizioni contenute nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 24 febbraio 2020, ai fini della successiva rendicontazione al Dipartimento della protezione civile.

7. Per gli interventi effettuati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell'elenco centrale, il Dipartimento della protezione civile, relativamente ai concorsi da esso direttamente attivati nell'ambito delle procedure di coordinamento nazionale, provvede all'istruttoria ed alla liquidazione dei rimborsi richiesti.

8. Il personale del Dipartimento della protezione civile impiegato ai sensi del comma 2 dell'art. 1 è autorizzato, ove necessario, ad utilizzare la carta di credito dipartimentale, ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010, per far fronte, *in loco*, a spese urgenti ed impreviste connesse ad acquisti di beni e servizi, anche in assenza della prescritta autorizzazione preventiva. Le spese sostenute con carta di credito o in contanti sono soggette a rendicontazione, da sottoporre ad approvazione del Capo del Dipartimento, mediante relazione sintetica delle attività espletate ed esibizione di idonea documentazione giustificativa. Qualora la condizione emergenziale dei Paesi interessati dagli eventi in rassegna non consenta di disporre di documentazione formale, la singola spesa, nel rispetto del limite massimo di euro 500 settimanali *pro capite*, potrà essere giustificata mediante apposita autocertificazione resa dal dipendente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, previa dichiarazione da parte dell'Ambasciata d'Italia nei Paesi interessati che attesti che tali tipologie di spese non sono documentabili nei Paesi in questione.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse dell'art. 5.

Art. 3.

Disposizioni concernenti la donazione di beni ed attrezzature finalizzate al soccorso ed all'assistenza alla popolazione.

1. Al fine di garantire la prosecuzione, senza soluzione di continuità, dell'attività di assistenza alla popolazione interessata dalla situazione di emergenza di cui in premessa, è autorizzata la donazione, in favore della popolazione interessata dagli eventi in rassegna, nell'ambito di interventi definiti in accordo con il Dipartimento della protezione civile, di mezzi, materiali ed attrezzature necessari all'assistenza alla popolazione, inviati ai sensi del comma 2 dell'art. 1.

2. All'individuazione e donazione dei beni di cui al comma 1 si provvede con scambio di note con le autorità dei Paesi interessati, ovvero con organismi internazionali e organizzazioni non governative operanti nei territori colpiti, che possono essere accompagnate da un verbale sottoscritto al momento della consegna ovvero da altra idonea documentazione comprovante l'avvenuta consegna.

3. Al reintegro dei mezzi, delle attrezzature e dei materiali di cui all'art. 1, comma 2 ed oggetto di donazione si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 5.

Art. 4.

Deroghe

1. Per l'espletamento degli interventi previsti dalla presente ordinanza, il Dipartimento della protezione civile ed il personale impiegato ai sensi del comma 2 dell'art. 1 sono autorizzati a derogare, ove necessario, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei principi di derivazione comunitaria, alle seguenti disposizioni:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato articoli 3, 5, 6 secondo comma, 7, 9, 13, 14, 15, 19 e 20;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010, recante la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri, articoli 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51;

decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254, recante il regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato, art. 14;

disposizioni attuative delle norme sopra indicate strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.

Art. 5.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri connessi all'espletamento degli interventi di cui alla presente ordinanza, si provvede, nel limite delle risorse autorizzate con delibera del Consiglio dei ministri in relazione al presente contesto emergenziale.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2023

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

23A01539

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 15 febbraio 2023.

Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche e riclassificazione del medicinale per uso umano «Jyseleca» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 105/2023).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9 febbraio 2023 con cui è stata confermata al dott. Trotta Francesco la delega per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica»; con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;
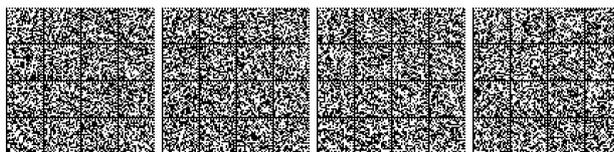
Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva n. 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (S.S.N.) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la domanda presentata in data 15 novembre 2021, con la quale la società Galapagos Biopharma Italy S.r.l. ha chiesto l'estensione delle indicazioni terapeutiche in regime di rimborso del medicinale «Jyseleca» (filgotinib) relativamente alla confezione avente codice A.I.C. n. 049054036/E;

Vista la domanda presentata in data 8 luglio 2022 con la quale la società Galapagos Biopharma Italy S.r.l. ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità, del medicinale «Jyseleca» (filgotinib) relativamente alla confezione avente codice A.I.C. n. 049054012/E;

Visti i pareri della commissione consultiva tecnico-scientifica rilasciati nella seduta del 4-6 luglio 2022 e nella seduta del 7-9 novembre 2022;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso reso nella seduta del 12 e 19-21 dicembre 2022;

Vista la delibera n. 1 del 23 gennaio 2023 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La nuova indicazione terapeutica del medicinale JYSELECA (filgotinib):

«"Jyseleca" è indicato per il trattamento della colite ulcerosa in fase attiva da moderata a severa in pazienti adulti che hanno manifestato una risposta inadeguata, hanno avuto una perdita di risposta o sono risultati intolleranti alla terapia convenzionale o a un medicinale biologico»,

e l'indicazione terapeutica già negoziata:

«Artrite reumatoide

"Jyseleca" è indicato per il trattamento dell'artrite reumatoide in fase attiva da moderata a severa in pazienti adulti che hanno avuto una risposta inadeguata o che sono intolleranti a uno o più farmaci antireumatici modificanti la malattia (DMARD). "Jyseleca" può essere usato in monoterapia o in associazione a metotrexato (MTX)»,

sono rimborsate come segue:

confezioni:

«200 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE)» 30 compresse - A.I.C. n. 049054036/E (in base 10). Classe di rimborsabilità: H. Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 714,61. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.179,40;

«100 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE)» 30 compresse - A.I.C. n. 049054012/E (in base 10). Classe di rimborsabilità: H. Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 714,61. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.179,40.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: dodici mesi.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a scheda di prescrizione cartacea (AIFA/ospedaliera) per i farmaci per la colite ulcerosa.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Jyseleca» (filgotinib) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - reumatologo, gastroenterologo, internista (RNRL).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 15 febbraio 2023

Il dirigente: TROTTA

23A01342

DETERMINA 24 febbraio 2023.

Aggiornamento della scheda di prescrizione cartacea dei farmaci JAKi (tofacitinib, upadacitinib) nel trattamento dell'artrite psoriasica. (Determina n. DG/62/2023).

IL SOSTITUTO
DEL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina AIFA n. 239/2022 del 24 marzo 2022, recante «Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche di medicinali», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 80 del 5 aprile 2022, alla quale è allegata la «scheda di prescrizione cartacea di tofacitinib nel trattamento dell'artrite psoriasica» per il medicinale «Xeljanz» (tofacitinib);

Vista la determina AIFA n. 328/2022 del 9 maggio 2022, recante «Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche di medicinali», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 114 del 17 maggio 2022, alla quale è allegata la scheda di prescrizione cartacea di upadacitinib nel trattamento dell'artrite psoriasica» per il medicinale «Rinvoq» (upadacitinib);

Visti i pareri della Commissione consultiva tecnico-scientifica resi nella seduta del 05-06 e 15 dicembre 2022 e nella seduta del 20 gennaio 2023;

Ritenuto, pertanto, necessario aggiornare la scheda di prescrizione cartacea dei farmaci JAKi (tofacitinib, upadacitinib) nel trattamento dell'artrite psoriasica, conformemente al parere della Commissione sopra citato;

Determina:

Art. 1.

Aggiornamento della scheda di prescrizione cartacea

1. È aggiornata la scheda di prescrizione cartacea per i farmaci JAKi (tofacitinib, upadacitinib) nel trattamento dell'Artrite psoriasica, di cui all'allegato alla presente determina, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

2. Tale scheda sostituisce quelle allegate alla determina AIFA n. 239/2022 del 24 marzo 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 80 del 5 aprile 2022, e alla determina AIFA n. 328/2022 del 9 maggio 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 114 del 17 maggio 2022.

3. Restano invariate le altre condizioni negoziali dei singoli principi attivi.

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 2023

Il sostituto del direttore generale: MARRA

ALLEGATO

SCHEDA DI PRESCRIZIONE CARTACEA DEI JAKi (tofacitinib, upadacitinib)
NEL TRATTAMENTO DELL'ARTRITE PSORIASICA

Da compilarsi ai fini della rimborsabilità SSN a cura di centri ospedalieri o specialisti reumatologo, internista e (solo per upadacitinib) dermatologo.

Centro prescrittore____

Medico prescrittore (cognome, nome) ____

Tel. ________________ e-mail ____

Paziente (cognome, nome) ____

Data di nascita _______________ sesso M ☐ F ☐ ____________________ peso (Kg) __________

Codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Tel.____________________________

ASL di residenza_________________ Regione _____________________ Prov.________________

Medico di Medicina Generale ___________________________________ recapito Tel. ________________

TOFACITINIB

Indicazione autorizzata:
Tofacitinib in associazione con MTX è indicato per il trattamento dell'artrite psoriasica attiva (PsA) in pazienti adulti che hanno risposto in modo inadeguato o sono intolleranti ad una precedente terapia con un farmaco antireumatico modificante la malattia (DMARD).

Indicazione rimborsata SSN:
tofacitinib è rimborsato unicamente in pazienti adulti con PsA attiva, **con prevalente impegno periferico e con poliartrite o mono/oligo-artrite**,

- **se in assenza dei fattori di rischio indicati da EMA** (età pari o superiore a 65 anni, a rischio aumentato di gravi problemi cardiovascolari, fumatori o ex-fumatori di lunga durata e a maggior rischio di cancro): a seguito di risposta inadeguata o intolleranza ad una precedente terapia con uno o più DMARD e al fallimento* del trattamento precedente con uno o più TNFi rimborsati per l'indicazione
- **se in presenza dei fattori di rischio indicati da EMA:** unicamente al fallimento* di tutte le opzioni terapeutiche rimborsate per l'indicazione (DMARD, TNFi e anti-interleuchine).

***il fallimento comprende:** l'inefficacia/perdita di efficacia, la comparsa di eventi avversi o di fattori che controindicano il trattamento.

Condizioni cliniche e criteri di rimborsabilità

Il/la Paziente deve soddisfare tutte le condizioni sottostanti:
Al paziente è stata diagnosticata artrite psoriasica attiva con prevalente impegno periferico e presenta tutte le seguenti condizioni:

☐ mono/oligo-artrite o ☐ poliartrite

- **Solo per pazienti senza i fattori di rischio indicati da EMA**

☐ ha avuto una risposta inadeguata a uno o più DMARD

specificare i farmaci assunti

☐ ha fallito* il trattamento precedente con uno o più TNFi.

specificare i farmaci assunti

*Specificare la causa di fallimento:
☐ inefficacia primaria
☐ inefficacia secondaria (perdita di efficacia)
☐ comparsa di eventi avversi____
specificare

☐ altro____
Specificare

- **Solo per pazienti con i fattori di rischio indicati da EMA**

☐ ha avuto una risposta inadeguata a uno o più DMARD

specificare i farmaci assunti

☐ ha fallito* i precedenti trattamenti con farmaci appartenenti alla classe dei TNFi e anti-interleuchine.

specificare i farmaci assunti

*Specificare la causa di fallimento:
☐ inefficacia primaria
☐ inefficacia secondaria (perdita di efficacia)
☐ comparsa di eventi avversi____
specificare

☐ altro____
Specificare

La prescrizione dei Principi attivi deve essere effettuata in accordo con il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP).

UPADACITINIB

Indicazione autorizzata:
Upadacitinib è indicato nel trattamento dell'artrite psoriasica attiva nei pazienti adulti che hanno avuto una risposta inadeguata o che sono intolleranti ad uno o più DMARD. Upadacitinib può essere somministrato in monoterapia o in associazione con metotrexato.

Indicazione rimborsata SSN:
Upadacitinib è rimborsato, in monoterapia o in associazione con metotrexato, unicamente in pazienti adulti con PsA attiva:

- **se in assenza dei fattori di rischio indicati da EMA** (età pari o superiore a 65 anni, a rischio aumentato di gravi problemi cardiovascolari, fumatori o ex-fumatori di lunga durata e a maggior rischio di cancro): a seguito di risposta inadeguata o intolleranza ad una precedente terapia con uno o più DMARD e al fallimento* del trattamento precedente con uno o più TNFi rimborsati per l'indicazione
- **se in presenza dei fattori di rischio indicati da EMA:** unicamente al fallimento* di tutte le opzioni terapeutiche rimborsate per l'indicazione (DMARD, TNFi e anti-interleuchine).

***il** fallimento comprende: l'inefficacia/perdita di efficacia, la comparsa di eventi avversi o di fattori che controindicano il trattamento.

Condizioni cliniche e criteri di rimborsabilità

Il/la Paziente deve soddisfare tutte le condizioni sottostanti:
Al paziente è stata diagnosticata artrite psoriasica attiva e presenta tutte le seguenti condizioni:

- **Solo per pazienti senza i fattori di rischio indicati da EMA**

□ ha avuto una risposta inadeguata a uno o più DMARD

specificare i farmaci assunti

□ ha fallito* il trattamento precedente con uno o più TNFi.

specificare i farmaci assunti

*Specificare la causa di fallimento:
□ inefficacia primaria
□ inefficacia secondaria (perdita di efficacia)
□ comparsa di eventi avversi____
specificare

□ altro____
Specificare

- **Solo per pazienti con i fattori di rischio indicati da EMA**

□ ha avuto una risposta inadeguata a uno o più DMARD

specificare i farmaci assunti

□ ha fallito* i precedenti trattamenti con farmaci appartenenti alla classe dei TNFi e anti-interleuchine.

specificare i farmaci assunti

*Specificare la causa di fallimento:

□ inefficacia primaria
□ inefficacia secondaria (perdita di efficacia)
□ comparsa di eventi avversi____
specificare

□ altro____
Specificare

La prescrizione dei Principi attivi deve essere effettuata in accordo con il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP).

Prescrizione

Farmaco prescritto *(specificare il farmaco prescritto)*	Prima prescrizione^	Prosecuzione della cura^
□ Tofacitinib		
□ Upadacitinib		
____ *(indicare dose, frequenza di somministrazione e durata)*		

^ riferito al farmaco prescritto

N.B. Si raccomanda di informare il paziente dei rischi associati al trattamento con questi medicinali. Per le avvertenze e precauzioni d'uso da adottare è necessario fare riferimento agli RCP dei singoli farmaci (sezione 4.4).

La validità della scheda di prescrizione è di …………….. mesi (validità massima 12 mesi)

Data____________

Timbro e firma del medico prescrittore

23A01339

DETERMINA 24 febbraio 2023.

Aggiornamento della scheda di prescrizione cartacea dei farmaci JAKi (abrocitinib, upadacitinib) nel trattamento della dermatite atopica. (Determina n. DG/63/2023).

IL SOSTITUTO
DEL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina AIFA n. 19/2023 del 13 gennaio 2023, recante «Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche di medicinali», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 27 gennaio 2023, alla quale è allegata la «scheda di prescrizione cartacea dei JAKi (abrocitinib, upadacitinib) nel trattamento della dermatite atopica» per il medicinale «Rinvoq» (upadacitinib);

Vista la determina AIFA n. 36/2023 del 13 gennaio 2023, recante «Riclassificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 27 gennaio 2023, alla quale è allegata la «scheda di prescrizione cartacea dei JAKi (abrocitinib, upadacitinib) nel trattamento della dermatite atopica» per il medicinale «Cibinqo» (abrocitinib);

Visti i pareri della Commissione consultiva tecnico-scientifica resi nella seduta del 5-6 e 15 dicembre 2022 e nella seduta del 20 gennaio 2023;

Ritenuto, pertanto, necessario aggiornare la scheda di prescrizione cartacea dei farmaci JAKi (abrocitinib, upadacitinib) nel trattamento della dermatite atopica, conformemente al parere della Commissione sopra citato;

Determina:

Art. 1.

Aggiornamento della scheda di prescrizione cartacea

1. È aggiornata la scheda di prescrizione cartacea per i farmaci JAKi (abrocitinib, upadacitinib) nel trattamento della dermatite atopica, di cui all'allegato alla presente determina, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

2. Tale scheda sostituisce quelle allegate alla determina AIFA n. 19/2023 del 13 gennaio 2023 e alla determina AIFA n. 36/2023 del 13 gennaio 2023, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 22 del 27 gennaio 2023.

3. Restano invariate le altre condizioni negoziali dei singoli principi attivi.

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 2023

Il sostituto del direttore generale: MARRA

ALLEGATO

SCHEDA DI PRESCRIZIONE CARTACEA DEI JAKi (abrocitinib, upadacitinib)
NEL TRATTAMENTO DELLA DERMATITE ATOPICA

Da compilarsi ai fini della rimborsabilità SSN a cura di centri ospedalieri o specialisti (dermatologo).

Centro prescrittore ____

Medico prescrittore (cognome, nome) ______________________________

Tel. ________________ e-mail ____________________________________

Paziente (cognome, nome) ____

Data di nascita _______________ sesso M ☐ F ☐_____________________ peso (Kg) ___________

Codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Tel.______________________________

ASL di residenza_________________ Regione _____________________ Prov._________________

Medico di Medicina Generale ___________________________________ recapito Tel. _________________

Indicazioni autorizzate:
Abrocitinib è indicato per il trattamento della dermatite atopica da moderata a severa negli adulti candidati alla terapia sistemica.
Upadacitinib è indicato nel trattamento della dermatite atopica da moderata a severa negli adulti e negli adolescenti di età pari o superiore a 12 anni eleggibili alla terapia sistemica.

Indicazione rimborsata SSN:
Abrocitinib e upadacitinib sono rimborsati per il trattamento della **dermatite atopica severa (punteggio EASI ≥24)** in pazienti adulti candidati alla terapia sistemica:

- **se in assenza dei fattori di rischio indicati da EMA** (età pari o superiore a 65 anni, a rischio aumentato di gravi problemi cardiovascolari, fumatori o ex-fumatori di lunga durata e a maggior rischio di cancro): in caso di fallimento del trattamento con ciclosporina;
- **se in presenza dei fattori di rischio indicati da EMA:** unicamente al fallimento* di tutte le opzioni terapeutiche rimborsate nell'indicazione (ciclosporina e anti-interleuchine).

***il fallimento comprende:** l'inefficacia/perdita di efficacia, la comparsa di eventi avversi o di fattori che controindicano il trattamento.

Condizioni cliniche e criteri di rimborsabilità

Il/la Paziente deve soddisfare tutte le condizioni sottostanti:
Al paziente è stata diagnosticata dermatite atopica grave definita con punteggio EASI ≥24, è eleggibile alla terapia sistemica e presenta tutte le seguenti condizioni:

☐ età maggiore/uguale a 18 anni

- **Solo per pazienti senza i fattori di rischio indicati da EMA**

☐ fallimento* o controindicazione alla terapia con ciclosporina

*Specificare la causa di fallimento:
□ inefficacia primaria
□ inefficacia secondaria (perdita di efficacia)
□ comparsa di eventi avversi____
specificare

□ altro____
Specificare

- **Solo per pazienti con i fattori di rischio indicati da EMA**

□ fallimento* o controindicazione alla terapia con ciclosporina e a precedenti trattamenti con i farmaci rimborsati nell'indicazione, appartenenti alla classe delle anti-interleuchine.

specificare i farmaci assunti

*Specificare la causa di fallimento:
□ inefficacia primaria
□ inefficacia secondaria (perdita di efficacia)
□ comparsa di eventi avversi____
specificare

□ altro____
Specificare

La prescrizione dei Principi attivi deve essere effettuata in accordo con il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP).

Prescrizione

□ **Prima prescrizione**	**Prosecuzione terapia:** **con modifiche** □ **senza modifiche** □	
Abrocitinib	**Posologia**	**Durata**
• Cibinqo 50 mg compresse rivestite con film • Cibinqo 100 mg compresse rivestite con film	La dose iniziale raccomandata è di 100 mg una volta al giorno.	
Upadacitinib	**Posologia**	**Durata**
• Rinvoq 15 mg compresse a rilascio prolungato (AIC Nr. 048399012)	La dose raccomandata di upadacitinib è di 15 mg una volta al giorno	

N.B. Si raccomanda di informare il paziente dei rischi associati al trattamento con questi medicinali. Per le avvertenze e precauzioni d'uso da adottare è necessario fare riferimento agli RCP dei singoli farmaci (sezione 4.4).

La validità della scheda di prescrizione è di …………….. mesi (validità massima 12 mesi)

Data____________

Timbro e firma del medico prescrittore

23A01340
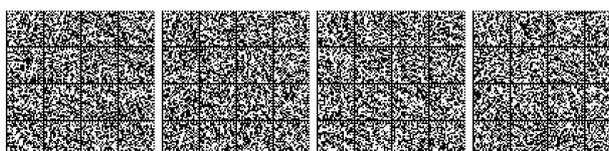
DETERMINA 24 febbraio 2023.

Aggiornamento della scheda di prescrizione cartacea dei farmaci per la colite ulcerosa. (Determina n. DG/65/2023).

IL SOSTITUTO
DEL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina AIFA n. DG 401/2022 del 15 settembre 2022, recante «Aggiornamento della scheda di prescrizione cartacea per i farmaci per la colite ulcerosa», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 233 del 5 ottobre 2022;

Visti i pareri della Commissione consultiva tecnico-scientifica resi nella seduta del 5-6 e 15 dicembre 2022 e nella seduta del 20 gennaio 2023;

Ritenuto, pertanto, necessario aggiornare la scheda di prescrizione cartacea dei farmaci per la colite ulcerosa, conformemente al parere della Commissione sopra citato;

Determina:

Art. 1.

Aggiornamento della scheda di prescrizione cartacea

1. È aggiornata la scheda di prescrizione cartacea dei farmaci per la colite ulcerosa, di cui all'allegato alla presente determina, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

2. Tale scheda sostituisce quella allegata alla determina AIFA n. DG 401/2022 del 15 settembre 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 233 del 5 ottobre 2022.

3. Restano invariate le altre condizioni negoziali dei singoli principi attivi.

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 2023

Il sostituto del direttore generale: MARRA

ALLEGATO

SCHEDA DI PRESCRIZIONE CARTACEA DEI FARMACI PER LA COLITE ULCEROSA

Da compilarsi ai fini della rimborsabilità SSN a cura di medici specialisti in gastroenterologia e medicina interna

Centro prescrittore____

Medico prescrittore (cognome, nome) ____

Tel. _________________ e-mail ____

Paziente (cognome, nome)____

Data di nascita ________________ sesso M ☐ F ☐ peso (Kg) _________altezza (cm) _________

Comune di nascita ____ Estero ☐

Codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Residente a ____ Tel. _________________

Regione______________________ ASL di residenza___________________________ Prov. __________

Medico di Medicina Generale ____

I farmaci elencati in questa scheda di prescrizione devono essere prescritti seguendo specifici criteri di appropriatezza che dipendono sia dalla classe farmacologica, sia dall'identificazione di particolari fattori di rischio (allegato 1).
La sequenza di trattamento prevede che il paziente possa accedere ai principi attivi appartenenti alla classe degli inibitori del TNF-alfa (TNFi: adalimumab, golimumab, infliximab), anti-integrine (vedolizumab) e anti-interleuchine (ustekinumab) al fallimento della terapia convenzionale e secondo i criteri specificati nella griglia riportata di seguito.
In aggiunta ai criteri riportati nella griglia seguente, i principi attivi appartenenti alla classe degli inibitori delle janus chinasi (JAKi: filgotinib, tofacitinib) possono essere rimborsati nelle condizioni indicate nell'apposita sezione.

Criteri di rimborsabilità per i farmaci TNFi (adalimumab, golimumab, infliximab), anti-integrine (vedolizumab) e anti-interleuchine (ustekinumab).

Il/la Paziente deve soddisfare almeno 1 delle seguenti condizioni:

1. ☐ Colite Ulcerosa grave (Mayo globale >10 o criteri Truelove-Witts) dopo il fallimento di una terapia steroidea per via endovenosa entro 72 ore.

2. ☐ Colite Ulcerosa di grado moderato (Mayo globale compreso fra 6 e 10), in aggiunta o meno alla terapia convenzionale (aminosalicilati e/o steroidi e/o immunosoppressori), associata ad **almeno 1 fra i seguenti criteri**:
   - ☐ dipendenza da un trattamento con steroide per via sistemica + resistenza o intolleranza o un bilancio beneficio/rischio negativo per immunosoppressori quali ad esempio azatioprina;
   - ☐ resistenza o intolleranza/controindicazioni alla terapia steroidea orale

La prescrizione di ciascun farmaco deve essere effettuata in accordo con il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP).

Compilare per la prima prescrizione e per quelle successive

(la prescrizione non è valida se la compilazione non è completa)

Farmaco prescritto *(specificare il farmaco prescritto)*	Prima prescrizione^	Prosecuzione della cura^	switch da altro biologico^
TNFi			
☐ Adalimumab ____________	☐ Induzione ☐ mantenimento	☐ mantenimento	☐
☐ Golimumab ____________			
☐ Infliximab ____________			
____________ *(indicare dose, frequenza di somministrazione e durata)*			
Anti-integrine			
☐ Vedolizumab ____________	☐ Induzione ☐ mantenimento	☐ mantenimento	☐
____________ *(indicare dose, frequenza di somministrazione e durata)*			
Anti-interleuchine			
☐ Ustekinumab ____________	☐ Induzione ☐ mantenimento	☐ mantenimento	☐
____________ *(indicare dose, frequenza di somministrazione e durata)*			

^ riferito al farmaco prescritto

in caso di *switch* specificare le motivazioni:

☐inefficacia primaria

☐inefficacia secondaria (perdita di efficacia)

☐ comparsa di eventi avversi ____
specificare

☐ altro____
specificare

La validità della scheda di prescrizione è di ……………… mesi (validità massima 12 mesi)

Data_____________

Timbro e firma del medico prescrittore
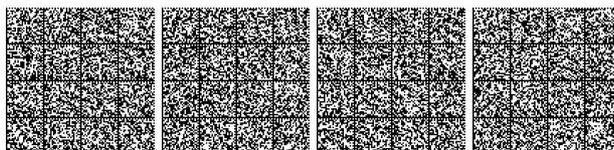
Criteri di rimborsabilità per i JAKi (filgotinib, tofacitinib)
In aggiunta ai criteri relativi alle condizioni di malattia individuate per i TNFi, vedolizumab e ustekinumab, i principi attivi appartenenti alla classe dei JAKi (filgotinib, tofacitinib) possono essere rimborsati nelle seguenti condizioni:

- **se in assenza dei fattori di rischio indicati da EMA** (età pari o superiore a 65 anni, a rischio aumentato di gravi problemi cardiovascolari, fumatori o ex-fumatori di lunga durata e a maggior rischio di cancro): al fallimento* della terapia con uno o più TNFi;
- **se in presenza dei fattori di rischio indicati da EMA:** al fallimento della terapia con TNFi e con tutti gli altri principi attivi rimborsati per l'indicazione (ustekinumab, vedolizumab).

***il fallimento comprende:** l'inefficacia/perdita di efficacia, la comparsa di eventi avversi o di fattori che controindicano il trattamento.

Il/la Paziente deve soddisfare le seguenti condizioni:

- **Solo per pazienti senza i fattori di rischio indicati da EMA**

☐ ha avuto una risposta inadeguata alla terapia convenzionale

specificare i farmaci assunti

☐ ha fallito* il trattamento precedente con uno o più TNFi.

specificare i farmaci assunti

*Specificare la causa di fallimento:
☐ inefficacia primaria
☐ inefficacia secondaria (perdita di efficacia)
☐ comparsa di eventi avversi____
specificare

☐ altro____
Specificare

- **Solo per pazienti con i fattori di rischio indicati da EMA**

☐ ha avuto una risposta inadeguata alla terapia convenzionale

specificare i farmaci assunti

☐ ha fallito* i precedenti trattamenti con farmaci appartenenti alla classe degli TNFi, anti-integrine, anti-interleuchine.

specificare i farmaci assunti

*Specificare la causa di fallimento:
☐ inefficacia primaria
☐ inefficacia secondaria (perdita di efficacia)

☐ comparsa di eventi avversi____
specificare

☐ altro____
Specificare

La prescrizione di ciascun farmaco deve essere effettuata in accordo con il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP).

Farmaco prescritto *(specificare il farmaco prescritto)*	Prima prescrizione^	Prosecuzione della cura^
☐ Filgotinib	☐ Induzione ☐ mantenimento	☐ mantenimento
☐ Tofacitinib		
____ *(indicare dose, frequenza di somministrazione e durata)*		

^ riferito al farmaco prescritto

Nel caso di terapia con inibitori delle JAK si raccomanda di informare il paziente dei possibili rischi associati al trattamento con questi medicinali. Qualora disponibile può essere raccomandata una dose più bassa, a seconda del medicinale e del fattore di rischio specifico. Per le avvertenze e precauzioni d'uso da adottare è necessario fare riferimento agli RCP dei singoli farmaci (sezione 4.4).

La validità della scheda di prescrizione è di …………….. mesi (validità massima 12 mesi)

Data____________

Timbro e firma del medico prescrittore
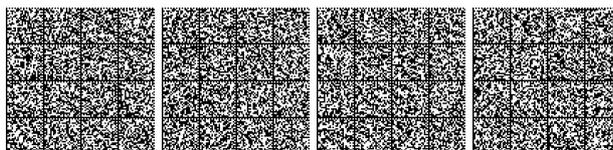
Algoritmo di trattamento per la colite ulcerosa (allegato 1).
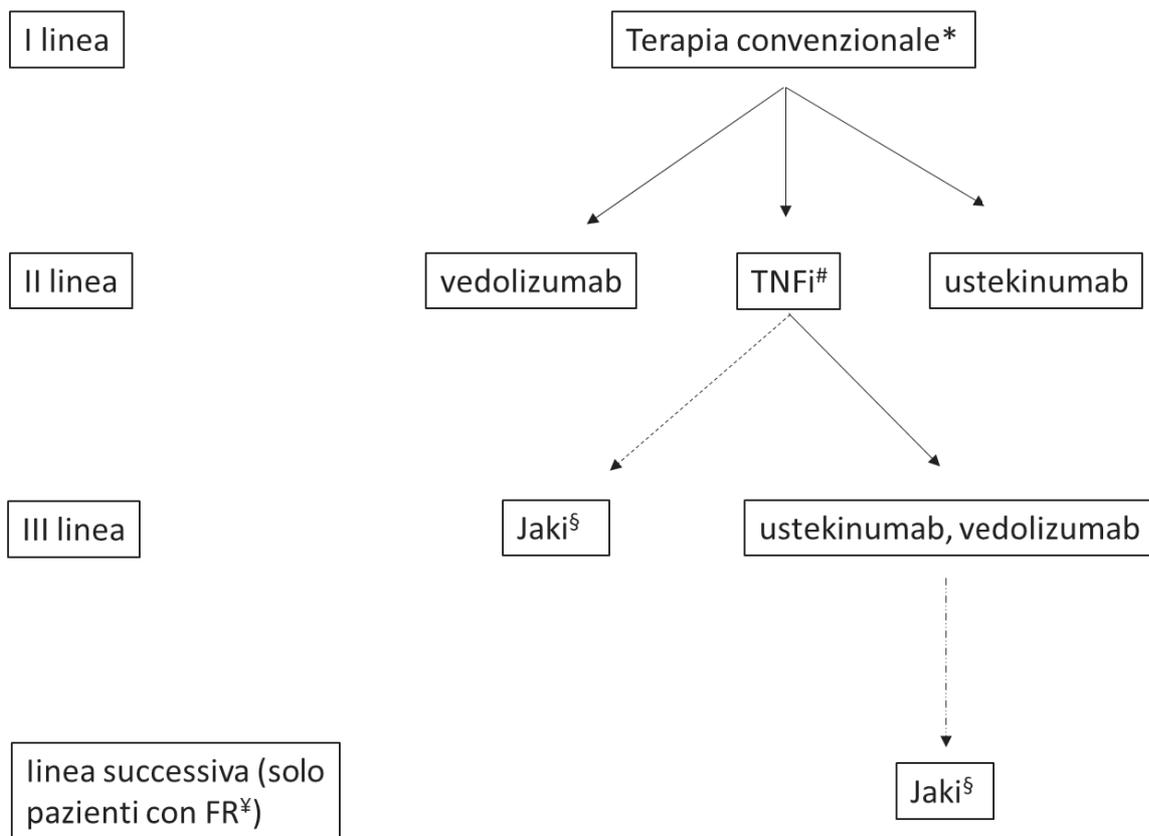
* Aminosalicilati, e/o steroidi e/o immunosoppressori. La terapia dipende dal grado di severità della malattia secondo quanto indicato nella relativa griglia.
# Adalimumab, golimumab, infliximab
§ filgotinib, tofacitinib
¥ FR= Fattori di rischio identificati da EMA (età pari o superiore a 65 anni, a rischio aumentato di gravi problemi cardiovascolari, fumatori o ex-fumatori di lunga durata e a maggior rischio di cancro)
- - - -▶ Pazienti senza fattori di rischio
-·-·-▶ Pazienti con fattori di rischio

23A01341
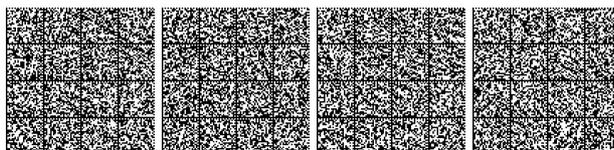
AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

DELIBERA 20 dicembre 2022.

Approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2023. (Delibera n. 621).

IL CONSIGLIO DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Nell'adunanza del 20 dicembre 2022;

Visto l'art. 19, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che dispone la soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture i cui compiti e le funzioni sono stati trasferiti all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza, ridenominata dalla stessa normativa Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.);

Visto l'art. 19, comma 8, del decreto-legge n. 90/2014, il quale dispone che «Allo svolgimento dei compiti di cui ai commi 2 e 5, il Presidente dell'A.N.AC. provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie della soppressa Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture»;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l'art. 1, comma 65, che pone le spese di funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici a carico del mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato;

Visto il Piano di riordino predisposto dal Presidente dell'A.N.AC. ai sensi dell'art. 19, comma 3, del decreto-legge n. 90/2014 e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° febbraio 2016;

Visto l'art. 213, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che lascia invariato il sistema di autofinanziamento dell'A.N.AC. ai sensi dell'art. 1, comma 67, legge 23 dicembre 2005, n. 266 ovvero che «... ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento di cui al comma 65, determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione, ...»;

Visto l'art. 19, comma 6, del decreto-legge n. 90/2014, il quale dispone che «Le somme versate a titolo di pagamento delle sanzioni amministrative di cui al comma 5 lettera *b)*, restano nella disponibilità dell'Autorità nazionale anticorruzione e sono utilizzabili per le proprie attività istituzionali»;

Visto l'art. 209, comma 12, del decreto legislativo n. 50/2016 in base al quale entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo arbitrale, va versato direttamente all'A.N.AC., a cura degli arbitri e a carico delle parti, una somma pari all'uno per mille del valore della controversia arbitrale;

Visto l'art. 52-*quater* della legge 21 giugno 2017, n. 96, così come modificata dall'art. 1, comma 298, lettere *a)*, *b)* e *c)* della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 settembre 2017 che ha reso esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'A.N.AC. il 29 marzo 2017, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'A.N.AC., dovuto dalle stazioni appaltanti e dagli operatori economici, per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

Vista la delibera n. 1078 adottata dall'A.N.AC. il 21 novembre 2018 con la quale sono stati integrati i casi di esenzione dal contributo di cui alla delibera n. 359/2017;

Visto il decreto del Ministero degli affari esteri e della Cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192, «Regolamento recante le direttive generali per disciplinare le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero, ai sensi dell'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;

Vista la delibera n. 214 adottata dall'A.N.AC. il 27 aprile 2022 con la quale vengono fornite indicazioni relative all'obbligo di acquisizione del CIG e di pagamento del contributo in favore dell'Autorità per le fattispecie escluse dall'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici;

Vista la delibera n. 215 adottata dall'A.N.AC. il 27 aprile 2022 con la quale vengono fornite indicazioni relative all'obbligo di acquisizione del CIG, di trasmissione dei dati e di pagamento del contributo in favore dell'Autorità per i regimi particolari di appalto di cui alla Parte 11, Titolo VI, del Codice dei contratti pubblici;

Visto l'art. 1, comma 590, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» il quale prevede che a decorrere dall'anno 2020, agli enti e agli organismi, ivi comprese le autorità indipendenti, cessano di applicarsi le norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa di cui all'allegato A della stessa legge, ma resta ferma l'applicazione delle norme che recano vincoli in materia di spese di personale;

Visto l'art. 1, comma 591 della legge n. 160/2019 in base al quale «A decorrere dall'anno 2020, i soggetti di cui al comma 590 non possono effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati.»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato del 21 aprile 2020, n. 9 recante indicazioni circa l'adeguamento del bilancio di previsione degli enti ed organismi pubblici in merito all'applicazione dei sopraindicati limiti di spesa;

Visto l'art. 1, lettera *c)*, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55) modificato dapprima dall'art. 8, comma 7, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120) e successivamente dall'art. 52, comma 1, lettera *a)*, n. 1.1), decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) che ha sospeso l'operatività dell'Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici fino al 30 giugno 2023;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con la legge 11 settembre 2020, n. 120, «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» che introduce modifiche, anche di natura transitoria, alle procedure di affidamento e di gara tese a imporre una riduzione forzata dei tempi di esecuzione degli interventi per la realizzazione di opere pubbliche e, più in generale, per il processo di *procurement* pubblico;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza per l'Italia (PNRR), presentato alla Commissione europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell'art. 18 del regolamento (UE) n. 2021/241;

Vista la decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2021, recante «Approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia», notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT 161/21, del 14 luglio 2021;

Visto l'accordo ai sensi dell'art. 5, comma 6, del decreto legislativo n. 50/2016 per la realizzazione dell'intervento «Interoperabilità *e-service* A.N.AC.» della misura 1.3.1 «Piattaforma digitale nazionale dati» della missione M1 - componente C1, sottoscritto nel mese di luglio 2022 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale - Amministrazione titolare - e l'A.N.AC. - Soggetto attuatore;

Visto l'art. 5, commi 1 e 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni (Codice dell'amministrazione digitale) in base ai quali le pubbliche amministrazioni sono obbligate ad accettare i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico anche mediante l'utilizzo di una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento;

Visto il regolamento concernente la disciplina contabile dell'Autorità, approvato con delibera n. 540 del 7 luglio 2021;

Visto il disegno di legge AC 643-*bis* «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025» e, in particolare, lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze da cui risulta (cap. 2116) che all'A.N.AC. venga assegnata la somma di euro 8.946.961,00 per l'esercizio 2023, la somma di euro 9.007.293,00 per l'anno 2024 e la somma di euro 6.628.187,00 per l'anno 2025;

Visto il bilancio di previsione dell'A.N.AC. per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025;

Ritenuta la necessità di coprire, per l'anno 2023, i costi di funzionamento dell'A.N.AC., per la parte non finanziata dal bilancio dello Stato, mediante ricorso al mercato di competenza nel rispetto comunque del limite massimo dello 0,4 per cento del valore complessivo del mercato stesso così come previsto, dall'art. 1, comma 67, della legge n. 266/2005;

Ravvisata la necessità di procedere, nel corso dell'esercizio 2023, a una rimodulazione della contribuzione prevista dalla delibera n. 830 del 21 dicembre 2021 anche al fine di agevolare la partecipazione degli operatori economici alle procedure di scelta del contraente il cui valore massimo stimato dell'appalto sia inferiore a euro 500.000,00;

Considerato che l'art. 1, comma 65, della legge n. 266/2005 dispone che le deliberazioni con le quali sono fissati i termini e le modalità di versamento sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento e che, decorso tale termine senza che siano state formulate osservazioni, dette deliberazioni divengono esecutive;

Delibera:

Art. 1.

Soggetti tenuti alla contribuzione

1. Sono obbligati alla contribuzione a favore dell'A.N.AC., nell'entità e con le modalità previste dal presente provvedimento, i seguenti soggetti pubblici e privati:

a) le stazioni appaltanti di cui all'art. 3, comma 1, lettera *o)*, del decreto legislativo n. 50/2016;

b) gli operatori economici, di cui all'art. 3, comma 1, lettera *p)*, del decreto legislativo n. 50/2016 che intendono partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera sub *a)*;

c) le società organismo di attestazione di cui all'art. 84 del decreto legislativo n. 50/2016.

2. Sono esentati dall'obbligo di contribuzione le stazioni appaltanti e gli operatori economici in relazione alle procedure di:

a) affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 così come individuate con le delibere dell'A.N.AC. n. 359 del 29 marzo 2017 e n. 1078 del 21 novembre 2018;

b) affidamento alle quali si applica il decreto del Ministero degli affari esteri e della Cooperazione internazionale del 2 novembre 2017, n. 192.

3. Ai fini dell'esonero dal pagamento del contributo per i casi di cui al comma 2, il responsabile del procedimento dovrà inviare, esclusivamente via Pec all'indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it entro i quindici giorni solari successivi alla pubblicazione della procedura nelle forme previste, la richiesta, debitamente sottoscritta, di esonero dal pagamento del contributo utilizzando il modello reso disponibile sul sito dell'A.N.AC. I soggetti attuatori/stazioni appaltanti indicheranno nel bando, nella lettera di invito o nella richiesta di offerta comunque formulata l'esonero dal contributo per gli operatori economici partecipanti.
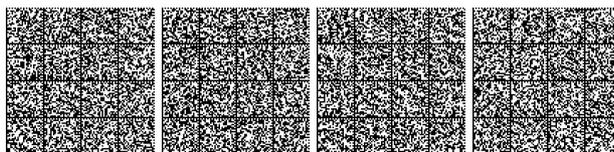
Art. 2.

Entità della contribuzione

1. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, sono tenuti a versare a favore dell'A.N.AC., con le modalità e i termini di cui all'art. 3 del presente provvedimento, i contributi riportati nelle tabelle che seguono, in relazione al periodo di pubblicazione della gara e dell'importo posto a base di gara:

a. per le gare pubblicate dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023 la contribuzione è così determinata:

Importo posto a base di gara	Quota stazioni appaltanti	Quota operatori economici
Inferiore a € 40.000	Esente	Esente
Uguale o maggiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000	€ 30.000	Esente
Uguale o maggiore a € 150.000 e inferiore a € 300.000	€ 225,00	€ 20,00
Uguale o maggiore a € 300.000 e inferiore a € 500.000		€ 35,00
Uguale o maggiore a € 500.000 e inferiore a € 800.000	€ 375,00	€ 70,00
Uguale o maggiore a € 800.000 e inferiore a € 1.000.000		€ 80,00
Uguale o maggiore a € 1.000.000 e inferiore a € 5.000.000	€ 600,00	€ 140,00
Uguale o maggiore a € 5.000.000 e inferiore a € 20.000.000	€ 800,00	€ 200,00
Uguale o maggiore a € 20.000.000		€ 500,00

b. per le gare pubblicate dal 1° aprile 2023 la contribuzione è così determinata:

Importo posto a base di gara	Quota stazioni appaltanti	Quota operatori economici
Inferiore a € 40.000	Esente	Esente
Uguale o maggiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000	€ 35.000	Esente
Uguale o maggiore a € 150.000 e inferiore a € 300.000	€ 250.000	€ 18.000
Uguale o maggiore a € 300.000 e inferiore a € 500.000		€ 33.000
Uguale o maggiore a € 500.000 e inferiore a € 800.000	€ 410.000	€ 77.000
Uguale o maggiore a € 800.000 e inferiore a € 1.000.000		€ 90.000
Uguale o maggiore a € 1.000.000 e inferiore a € 5.000.000	€ 660.000	€ 165.000
Uguale o maggiore a € 5.000.000 e inferiore a € 20.000.000	€880.000	€ 220.000
Uguale o maggiore a € 20.000.000		€ 560.000

2. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera *c)* sono tenuti a versare a favore dell'A.N.AC. un contributo pari al 2% (due per cento) dei ricavi risultanti dal bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio finanziario.

Art. 3.

Modalità e termini di versamento della contribuzione

1. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)* sono tenuti al pagamento della contribuzione entro il termine di scadenza del bollettino MAV (pagamento Mediante avviso), emesso dall'A.N.AC. con cadenza quadrimestrale, per un importo complessivo pari alla somma delle contribuzioni dovute per tutte le procedure attivate nel periodo.

2. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)* sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente utilizzando il portale dei pagamenti messo a disposizione dall'Autorità. Essi sono tenuti a dimostrare, al momento della presentazione dell'offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge n. 266/2005.

3. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera *c)* sono tenuti al pagamento della contribuzione dovuta entro novanta giorni dall'approvazione del proprio bilancio utilizzando il portale dei pagamenti messo a disposizione dall'Autorità. Decorso tale termine detti soggetti possono chiedere la rateizzazione dei contributi dovuti, previa corresponsione degli interessi legali, a condizione che l'ultima rata abbia scadenza non oltre il 31 dicembre 2023.
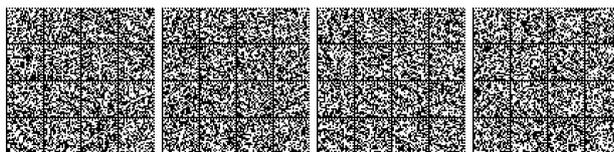
4. Per ciascuna procedura di scelta del contraente per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, suddivisa in più lotti, l'importo dovuto dalle stazioni appaltanti verrà calcolato applicando la contribuzione corrispondente al valore complessivo posto a base di gara.

5. Gli operatori economici che partecipano a procedure di scelta del contraente per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, suddivise in più lotti, devono versare il contributo, nella misura di cui all'art. 2, comma 1, corrispondente al valore di ogni singolo lotto per il quale presentano offerta.

6. Ai fini del versamento delle contribuzioni, i soggetti vigilati debbono attenersi alle istruzioni operative pubblicate sul sito dell'A.N.AC.

Art. 4.

Riscossione coattiva e interessi di mora

1. Il mancato pagamento della contribuzione da parte dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *c)*, secondo le modalità previste dal presente provvedimento, comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le maggiori somme ai sensi della normativa vigente.

2. Il mancato versamento dell'uno per mille, entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo arbitrale, di cui all'art. 209, comma 12, del decreto legislativo n. 50/2016, comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva a carico delle parti, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le maggiori somme ai sensi della normativa vigente.

Art. 5.

Indebiti versamenti

1. In caso di versamento di contribuzioni non dovute oppure di versamenti effettuati in misura superiore a quella dovuta, è possibile presentare all'A.N.AC. un istanza motivata di rimborso corredata da idonea documentazione giustificativa, secondo le modalità riportate sul sito dell'A.N.AC.

Art. 6.

Disposizione finale

1. Il presente provvedimento viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il 1° gennaio 2023.

Il Presidente: BUSIA

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 23 dicembre 2022

Il segretario verbalizzante: ANGELUCCI

23A01452

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 27 dicembre 2022.

Piano sviluppo e coesione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Incremento per trasferimento di risorse. (Delibera n. 47/2022**).**

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7, commi 26 e 27, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali a norma della legge 5 maggio 2009, n. 42» e, in particolare, l'art. 4, il quale dispone che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione, di seguito FSC, e finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e, in particolare, l'art. 10, che istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, la sottopone alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato e ripartisce le funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)» e, in particolare, l'art. 1, comma 6, concernente il vincolo di destinazione territoriale del complesso delle risorse FSC, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del centro-nord e l'art. 1, comma 245, concernente il sistema di monitoraggio unitario assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attraverso le specifiche funzionalità del proprio sistema informativo;
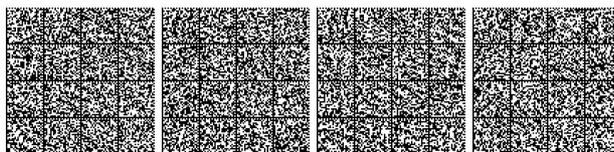
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014, che istituisce il Dipartimento per le politiche di coesione tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione del citato art. 10 del decreto-legge n. 101 del 2013;

Considerato che la dotazione complessiva del FSC per il periodo di programmazione 2014-2020, pari a 68.810,00 milioni di euro, risulta determinata come segue:

un importo pari a 43.848,00 milioni di euro, inizialmente iscritto in bilancio quale quota dell'80 per cento della dotazione di 54.810,00 milioni di euro, individuata dall'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»;

un importo pari a 10.962,00 milioni di euro, stanziato per gli anni 2020 e successivi dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», quale rimanente quota del 20 per cento inizialmente non iscritta in bilancio;

un importo di 5.000 milioni di euro, quale dotazione stanziata dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

un importo di 4.000 milioni di euro, quale dotazione stanziata dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»;

un importo di 5.000 milioni di euro, quale ulteriore dotazione stanziata dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;

Considerato che la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)» e, in particolare, l'art. 1, comma 703, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;

Vista la circolare del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno del 6 maggio 2017, n. 1, recante «Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e patti per lo sviluppo. *Governance*, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie»;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 44 del citato decreto-legge n. 34 del 2019, rubricato «Semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione», come modificato dall'art. 1, comma 309, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» dall'art. 41, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché, dall'art. 56, comma 3, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, eproduttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonchè in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, e, in particolare, l'art. 10, il quale prevede che, a seguito delle intervenute modificazioni concernenti i Ministeri dello sviluppo economico, della transizione ecologica, della cultura, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, siano adottati entro il 30 giugno 2021, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri dello sviluppo economico, della transizione ecologica, della cultura, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del turismo, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica», e, in particolare, l'art. 1, secondo cui «il Ministero costituisce l'autorità nazionale di riferimento in materia ambientale, ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349, ed esercita le funzioni in materia ambientale, energetica e di sviluppo sostenibile, secondo quanto disposto dall'art. 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonchè quelle ad esso attribuite da ogni altra norma in attuazione degli articoli 9 e 117 della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dagli obblighi internazionali»;

Tenuto conto che, in ossequio al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, tra le competenze trasferite al Ministero della transizione ecologica rientra la titolarità del Fondo nazionale reddito energetico, precedentemente in capo al Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, e, in particolare,

l'art. 2 con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy e visto, altresì, l'art. 4, il quale prevede che il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Vista la delibera di questo Comitato, di seguito CIPESS o Comitato, del 29 aprile 2021, n. 2 recante «Fondo sviluppo e coesione - Disposizioni quadro per il Piano sviluppo e coesione», che, ai sensi del citato art. 44, comma 14, del decreto-legge n. 34 del 2019, stabilisce la disciplina ordinamentale dei Piani di sviluppo e coesione, assicurando la fase transitoria dei cicli di programmazione 2000-2006 e 2007-2013 e armonizzando le regole vigenti in un quadro unitario;

Considerato che, in coerenza con la citata delibera CIPESS n. 2 del 2021, lo schema di Piano sviluppo e coesione, di seguito PSC o Piano, è costituito in via generale dalle seguenti tavole, fermo restando la specificità di ciascun Piano:

Tavola 1 - Strumenti di programmazione riclassificati nel PSC ai sensi del citato art. 44, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2019, e successive modificazioni;

Tavola 2 - Risorse totali PSC per ciclo di programmazione ad esito istruttoria ai sensi del citato art. 44, comma 7, del decreto-legge n. 34 del 2019, e successive modificazioni e dei citati articoli 241 e 242 del decreto-legge n. 34 del 2020, e successive modificazioni;

Tavola 3 - PSC Sezione ordinaria: Interventi confermati per articolazione tematica;

Tavola 4 - PSC Sezioni speciali: risorse da riprogrammazione e nuove assegnazioni;

Vista la delibera di questo Comitato del 29 aprile 2021, n. 6, recante «Fondo sviluppo e coesione. Approvazione del Piano sviluppo e coesione del Ministero della transizione ecologica», che ha approvato il PSC del Ministero della transizione ecologica avente un valore complessivo di 3.547,20 milioni di euro di provenienza contabile FSC 2014-2020;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale, tra l'altro, l'onorevole Raffaele Fitto è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio, onorevole Raffaele Fitto, è stato conferito l'incarico per gli affari europei, le politiche di coesione e il PNRR;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 novembre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio, onorevole Raffaele Fitto, è stato conferito l'incarico per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, concernente la delega di funzioni al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, onorevole Raffaele Fitto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonché quelli in regime di partenariato pubblico-privato;

Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, prot. n. 327-P del 20 dicembre 2022, e l'allegata proposta di delibera per il CIPESS predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernente la proposta di riprogrammazione del PSC del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, mediante assegnazione di 200,00 milioni di euro provenienti dal PSC del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Preso atto che la riduzione della dotazione finanziaria del PSC del Ministero delle imprese e del made in Italy per complessivi 200,00 milioni di euro, relativi al «Fondo nazionale reddito energetico», e l'assegnazione al PSC del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica discendono direttamente dall'attribuzione della titolarità delle competenze e di funzioni in materia ambientale, energetica e di sviluppo sostenibile al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e che la relativa modifica è stata approvata dal competente Comitato di sorveglianza del PSC del Ministero delle imprese e del made in Italy in data 28 marzo 2022;

Considerato che nell'odierna seduta il Comitato ha approvato la delibera, recante «Piano sviluppo e coesione del Ministero delle imprese e del made in Italy. Riduzione per trasferimento di risorse», con la quale il PSC del Ministero delle imprese e del made in Italy è stato ridotto per un valore complessivo di 200,00 milioni di euro relativi al Fondo nazionale reddito energetico;

Tenuto conto che la proposta di modifica comporta un incremento della dotazione complessiva del PSC del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica da euro 3.547.203.024,60 a euro 3.747.203.024,60 suddivisi secondo la seguente ripartizione delle risorse per aree tematiche e settori di intervento:

PIANO SVILUPPO E COESIONE MASE (ex MiTE)
Risorse totali PSC per sezioni (milioni di euro)

Area territoriale	Complessivo (Centro Nord e Mezzogiorno)	
AREE TEMATICHE E SETTORI DI INTERVENTO	**PARTE PSC ATTIVA ante riprogrammazione**	**PARTE PSC ATTIVA nuova allocazione proposta**
AREA TEMATICA 04-ENERGIA		
SETTORE INTERVENTO 04.01 EFFICIENZA ENERGETICA	93.291.263,97 €	93.291.263,97 €
SETTORE INTERVENTO 04.02 ENERGIA RINNOVABILE	0,00 €	200.000.000,00 €
SUBTOTALE AREA TEMATICA ENERGIA	**93.291.263,97 €**	**293.291.263,97 €**
AREA TEMATICA 05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI		
SETTORE INTERVENTO 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	1.275.719.784,50 €	1.275.719.784,50 €
SETTORE INTERVENTO 05.02 RISORSE IDRICHE	747.727.902,96 €	747.727.902,96 €
SETTORE INTERVENTO 05.03 RIFIUTI	155.273.207,28 €	155.273.207,28 €
SETTORE INTERVENTO 05.04 BONIFICHE	1.194.648.336,09 €	1.194.648.336,09 €
SUBTOTALE AREA TEMATICA AMBIENTE E RISORSE NATURALI	**3.373.369.230,84 €**	**3.373.369.230,84 €**
AREA TEMATICA 12- CAPACITA' AMMINISTRATIVA		
SETTORE DI INTERVENTO 12.02 ASSISTENZA TECNICA	80.542.529,79 €	80.542.529,79 €
SUBTOTALE AREA TEMATICA CAPACITA' AMMINISTRATIVA	**80.542.529,79 €**	**80.542.529,79 €**
TOTALE AREE TEMATICHE	**3.547.203.024,60 €**	**3.747.203.024,60 €**

Preso atto, in particolare, che, con riferimento agli strumenti riclassificati nella Tavola 2, nel PSC del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le risorse complessive sono così rimodulate:

3.707,20 milioni di euro della Sezione ordinaria non destinati a CIS o normati da disposizioni di legge;

40,00 milioni di euro per i Contratti istituzionali di sviluppo (CIS).

Visto il parere favorevole alla riprogrammazione reso nella seduta del 21 dicembre 2022 dalla Cabina di regia, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2016, per lo svolgimento delle funzioni di programmazione del FSC 2014-2020 previste dalla lettera *c)* del citato comma 703 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014;

Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la nota predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR;

Delibera:

1. Aggiornamento del Piano sviluppo e coesione a titolarità del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

1.1 Il Piano sviluppo e coesione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, così come articolato nelle relative Tavole in allegato, che costituiscono parte integrante della presente delibera, è incrementato, a seguito delle risorse trasferite dal PSC del Ministero delle imprese e del made in Italy di 200,00 milioni di euro, da complessivi 3.547.203.024,60 milioni di euro a complessivi 3.747.203.024,60 milioni di euro, di provenienza contabile 2014-2020.

1.2 Il PSC è articolato in una sezione ordinaria per un valore complessivo di 3.747,20 milioni di euro, i cui interventi, confermati per articolazione tematica, risultano ripartiti tra Mezzogiorno (Tavola 3.1) per complessivi 2.320,00 milioni di euro e centro-nord (Tavola 3.2) per complessivi 1.427,20 milioni di euro.

1.3 Le risorse complessive del PSC del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono così ulteriormente articolate:

3.707,20 milioni di euro della Sezione ordinaria non destinati a CIS o normati da disposizioni di legge;

40,00 milioni di euro per i Contratti istituzionali di sviluppo (CIS).
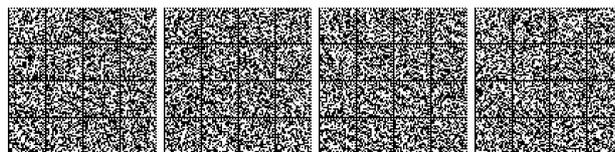
1.4 L'assegnazione è finalizzata all'istituzione del Fondo nazionale reddito energetico e discende dall'attribuzione della titolarità delle competenze e di funzioni in materia ambientale, energetica e di sviluppo sostenibile al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, secondo quanto previsto dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128.

1.5 Il PSC del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è articolato secondo la seguente ripartizione delle risorse per aree tematiche e settori di intervento:

PIANO SVILUPPO E COESIONE MASE (ex MiTE)
Risorse totali PSC per sezioni (milioni di euro)

Area territoriale	Complessivo (Centro Nord e Mezzogiorno)	
AREE TEMATICHE E SETTORI DI INTERVENTO	**PARTE PSC ATTIVA ante riprogrammazione**	**PARTE PSC ATTIVA nuova allocazione proposta**
AREA TEMATICA 04-ENERGIA		
SETTORE INTERVENTO 04.01 EFFICIENZA ENERGETICA	93.291.263,97 €	93.291.263,97 €
SETTORE INTERVENTO 04.02 ENERGIA RINNOVABILE	0,00 €	200.000.000,00 €
SUBTOTALE AREA TEMATICA ENERGIA	**93.291.263,97 €**	**293.291.263,97 €**
AREA TEMATICA 05-AMBIENTE E RISORSE NATURALI		
SETTORE INTERVENTO 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	1.275.719.784,50 €	1.275.719.784,50 €
SETTORE INTERVENTO 05.02 RISORSE IDRICHE	747.727.902,96 €	747.727.902,96 €
SETTORE INTERVENTO 05.03 RIFIUTI	155.273.207,28 €	155.273.207,28 €
SETTORE INTERVENTO 05.04 BONIFICHE	1.194.648.336,09 €	1.194.648.336,09 €
SUBTOTALE AREA TEMATICA AMBIENTE E RISORSE NATURALI	**3.373.369.230,84 €**	**3.373.369.230,84 €**
AREA TEMATICA 12- CAPACITA' AMMINISTRATIVA		
SETTORE DI INTERVENTO 12.02 ASSISTENZA TECNICA	80.542.529,79 €	80.542.529,79 €
SUBTOTALE AREA TEMATICA CAPACITA' AMMINISTRATIVA	**80.542.529,79 €**	**80.542.529,79 €**
TOTALE AREE TEMATICHE	**3.547.203.024,60 €**	**3.747.203.024,60 €**

2. Norme finali

2.1 Il Piano, così come aggiornato dalla presente delibera, è soggetto alle regole di *governance*, alle modalità di attuazione, alle prescrizioni e agli adempimenti disposti con la citata delibera CIPESS del 29 aprile 2021, n. 6 di approvazione del Piano sviluppo e coesione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

2.2 Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera, si applicano le disposizioni normative e le procedure previste dalla citata delibera CIPESS del 29 aprile 2021, n. 2.

Roma, 27 dicembre 2022

Il Presidente: MELONI

Il segretario: MORELLI

Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 202
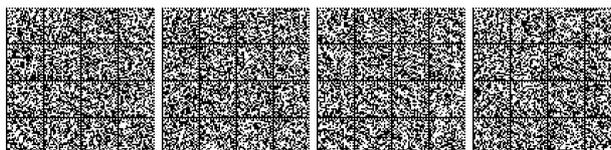
ALLEGATO

PIANO SVILUPPO E COESIONE MITE

Tavola 1 – Risorse totali PSC per sezioni con modifiche

Valori in milioni di euro

Atto di riferimento	Sezione PSC	Specifica modifiche	Totale
Delibera CIPESS n . 9/2021	Sezione ordinaria (non destinate a CIS o normate da disposizioni di legge)		3,507.20
	Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS)		40.00
	Assegnazioni normate da disposizioni di legge		0.00
[A] Totale sezione ordinaria in PSC vigente			**3,547.20**
Delibera CIPESS n . 9/2021	Sezione speciale 1		0.00
	Sezione speciale 2		0.00
[B] Totale sezioni speciali in PSC vigente			**0.00**
[C] Totale PSC vigente [A = B +C]			**3,547.20**
Modifiche con presente delibera	Sezione ordinaria (non destinate a CIS o normate da disposizioni di legge)		200.00
	Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS)		0.00
	Assegnazioni normate da disposizioni di legge		0.00
[D] Totale sezione ordinaria in PSC in corso di modifica			**200.00**
Modifiche con presente delibera	Sezione speciale 1		0.00
	Sezione speciale 2		0.00
[E] Totale sezioni speciali in PSC in corso di modifica			**0.00**
[F] Totale modifiche assegnazioni PSC [F = E + D]			**200.00**

Fonte: Elaborazione su documentazione di programmazione

PIANO SVILUPPO E COESIONE MITE

Tavola 2 – Risorse totali PSC per sezioni

Valori in milioni di euro

Sezione PSC	Specifica modifiche	Totale
Sezione ordinaria (non destinate a CIS o normate da disposizioni di legge)		3,707.20
Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS)		40.00
Assegnazioni normate da disposizioni di legge		0.00
[A] Totale sezione ordinaria in PSC aggiornato		**3,747.20**
Sezione speciale 1		0.00
Sezione speciale 2		0.00
[B] Totale sezioni speciali in PSC aggiornato		**0.00**
[C] Totale PSC aggiornato [C = A + B]		**3,747.20**

Fonte: Elaborazione su documentazione di programmazione

PIANO SVILUPPO E COESIONE MITE

Tavola 3.1 – PSC Sezione Ordinaria per articolazione tematica - Mezzogiorno

Valori in milioni di euro

Area tematica	Settore di intervento	Totale	di cui: CIS	di cui: Assegnazioni legge
04 - ENERGIA	04.01 - EFFICIENZA ENERGETICA	93.29	0.00	0.00
04 - ENERGIA	04.02 - ENERGIA RINNOVABILE	160.00	0.00	0.00
05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	566.82	0.00	0.00
05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02 - RISORSE IDRICHE	506.45	0.00	0.00
05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.03 - RIFIUTI	155.27	0.00	0.00
05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.04 - BONIFICHE	773.72	40.00	0.00
12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	12.02 - ASSISTENZA TECNICA	64.45	0.00	0.00
Totale		**2,320.00**	**40.00**	**0.00**

Fonte: Elaborazione su documentazione di programmazione e seduta del Comitato di Sorveglianza del 20 luglio 2022

PIANO SVILUPPO E COESIONE MITE

Tavola 3.2 – PSC Sezione Ordinaria per articolazione tematica – Centro Nord

Valori in milioni di euro

Area tematica	Settore di intervento	Totale	di cui: CIS	di cui: Assegnazioni legge
04 - ENERGIA	04.02 - ENERGIA RINNOVABILE	40.00	0.00	0.00
05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO	708.90	0.00	0.00
05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.02 - RISORSE IDRICHE	241.27	0.00	0.00
05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI	05.04 - BONIFICHE	420.93	0.00	0.00
12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA	12.02 - ASSISTENZA TECNICA	16.10	0.00	0.00
Totale		**1,427.20**	***0.00***	***0.00***

Fonte: Elaborazione su documentazione di programmazione e seduta del Comitato di Sorveglianza del 20 luglio 2022

23A01451
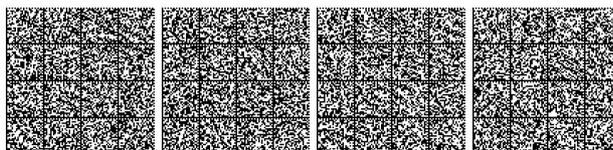
COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

DELIBERA 18 gennaio 2023.

Determinazione della misura, del termini e delle modalità di versamento del contributo dovuto alla COVIP da parte delle forme pensionistiche complementari nell'anno 2023, ai sensi dell'art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

Visto l'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: decreto n. 252 del 2005) che dispone che la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (di seguito COVIP) esercita la vigilanza prudenziale sulle forme pensionistiche complementari, perseguendo la trasparenza e la correttezza dei comportamenti, la sana e prudente gestione e la loro solidità;

Visto l'art. 16, comma 2, lettera *b)*, del decreto n. 252 del 2005 e l'art. 59, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativi al finanziamento della COVIP, mediante parziale utilizzo del gettito derivante dal contributo di solidarietà di cui all'art. 16, comma 1, del decreto n. 252 del 2005;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (di seguito: legge n. 266 del 2005) e, in particolare, l'art. 1, comma 65, che prevede che, a decorrere dall'anno 2007, le spese di funzionamento della COVIP sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato, e che l'entità della contribuzione, i termini e le modalità di versamento sono determinate dalla COVIP con propria deliberazione, sottoposta al Presidente del Consiglio dei ministri, per l'approvazione con proprio decreto, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 13, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (di seguito: legge n. 335 del 1995), come modificato dall'art. 1, comma 68, della legge n. 266 del 2005, secondo il quale il finanziamento della COVIP può essere integrato mediante il versamento annuale da parte dei fondi pensione di una quota non superiore allo 0,5 per mille dei flussi annuali dei contributi incassati;

Visto l'art. 1, comma 509, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 secondo il quale nell'ambito delle misure per la tutela dei risparmiatori, al fine di potenziare la funzione di vigilanza della COVIP, anche in conseguenza dell'attuazione dei compiti derivanti dal recepimento della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016, è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019;

Visto il regolamento UE del 24 novembre 2010, n. 1094 con il quale è stata istituita l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (*European Insurance and Occupational Pensions Authority* EIOPA) con il compito di contribuire al perseguimento dell'obiettivo di stabilità del sistema finanziario, della trasparenza dei mercati e degli strumenti finanziari nonché della protezione degli aderenti e dei beneficiari dei piani pensionistici e assicurativi;

Visto, in particolare, l'art. 62, comma 1, del citato regolamento UE che stabilisce che le entrate dell'EIOPA sono costituite da una combinazione di contributi obbligatori delle autorità pubbliche nazionali e da una sovvenzione dell'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell'amministrazione digitale) e, in particolare, l'art. 2, comma 2, che comprende le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione nell'ambito di applicazione del codice, e l'art. 5 concernente le modalità di effettuazione dei pagamenti attraverso sistemi elettronici;

Visto il bilancio di previsione per l'esercizio 2023 approvato dalla Commissione con deliberazione del 30 novembre 2022;

Considerate le crescenti competenze che derivano alla COVIP dall'impianto regolatorio eurounitario e le conseguenti esigenze di un assetto di vigilanza che, anche per le forme pensionistiche complementari, sia sempre più rispondente alle linee strategiche e agli standard operativi definiti in sede europea;

Considerati, da ultimo, il regolamento (UE) 2019/2088 e il regolamento delegato (UE) 2022/1288 in materia di sostenibilità nel settore dei servizi finanziari nonché il regolamento (UE) 2022/2554 relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario, e gli adempimenti ad essi collegati;

Ritenuto che il contributo annuale dovuto per il 2023 debba essere calcolato in base ai contributi incassati dalle forme pensionistiche complementari nell'anno 2022;

Ritenuto che, in relazione al proprio fabbisogno finanziario per il 2023, all'ammontare delle altre entrate come sopra individuate e alla stima dell'importo delle contribuzioni incassate dai fondi pensione nell'anno 2022, il versamento a carico delle forme pensionistiche complementari debba essere fissato nella misura dello 0,5 per mille dei flussi annuali dei contributi incassati a qualunque titolo dalle forme pensionistiche complementari stesse;

Ritenuto di escludere dal versamento i contributi di importo esiguo;
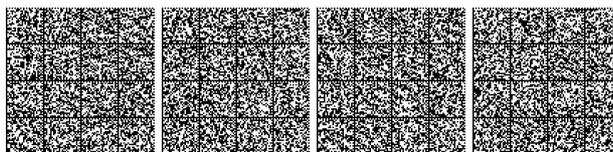
Delibera:

di approvare le seguenti disposizioni in materia di misura, termini e modalità di versamento del contributo dovuto alla COVIP da parte delle forme pensionistiche complementari nell'anno 2023.

Art. 1.

Contributo di vigilanza

1. Ad integrazione del finanziamento della COVIP è dovuto per l'anno 2023 dai soggetti di cui al successivo art. 2, il versamento di un contributo nella misura dello 0,5 per mille dell'ammontare complessivo dei contributi incassati a qualsiasi titolo dalle forme pensionistiche complementari nell'anno 2022.

2. Dalla base di calcolo di cui al comma 1 vanno esclusi i flussi in entrata derivanti dal trasferimento di posizioni maturate presso altre forme pensionistiche complementari, nonché i contributi non finalizzati alla costituzione delle posizioni pensionistiche ma relativi a prestazioni accessorie quali premi di assicurazione per invalidità o premorienza.

3. Per le forme pensionistiche complementari costituite all'interno di società o enti, qualora il fondo, o singole sezioni dello stesso, si configuri quale mera posta contabile nel bilancio della società o ente, la base di calcolo ai sensi del comma 1 dovrà tenere anche conto degli accantonamenti effettuati nell'anno al fine di assicurare la copertura della riserva matematica rappresentativa delle obbligazioni previdenziali.

Art. 2.

Destinatari

1. Il versamento del contributo di cui all'art. 1 è effettuato da ciascuna forma pensionistica complementare che al 31 dicembre 2022 risulti iscritta all'albo di cui all'art. 19, comma 1, del decreto n. 252 del 2005.

2. Per le forme pensionistiche complementari costituite all'interno di società o enti, il versamento del contributo di cui all'art. 1 è effettuato dalla società o dall'ente stesso.

3. Sono esclusi dal versamento del contributo di cui all'art. 1 i soggetti di cui ai commi 1 e 2 che, per ciascuna forma pensionistica complementare, sarebbero tenuti ad effettuare versamenti inferiori a euro 10,00.

Art. 3.

Termini e modalità di versamento

1. Il contributo di cui all'art. 1 deve essere versato entro il 31 maggio 2023.

2. Nel caso di cancellazione dall'albo della forma pensionistica complementare prima della scadenza di cui al comma 1, il versamento del contributo è effettuato prima della cancellazione stessa nella misura stabilita dall'art. 1.

3. Il pagamento del contributo dovrà essere eseguito tramite la piattaforma PagoPA, compilando le pagine appositamente dedicate e messe a disposizione nell'area riservata presente sul sito internet della COVIP, seguendo le istruzioni ivi riportate.

4. Contestualmente al pagamento del contributo andranno trasmessi i dati relativi al contributo medesimo, sempre compilando le pagine appositamente dedicate. Tali dati andranno trasmessi da tutti i soggetti di cui all'art. 2, anche qualora il contributo non sia dovuto.

Art. 4.

Riscossione coattiva

1. Il mancato pagamento della contribuzione da parte dei soggetti di cui all'art. 2 secondo le modalità previste dalla presente deliberazione comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate, oltre interessi e spese di esecuzione.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 65, della legge n. 266 del 2005, è sottoposta per l'approvazione al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, e successivamente pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino della COVIP e sul sito internet della stessa.

Roma, 18 gennaio 2023

Il Presidente: PADULA

Il segretario: NISPI LANDI

23A01410
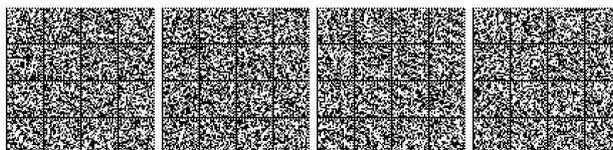
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Omeprazolo Almus».

Con la determina n. aRM - 91/2022 - 2812 del 24 giugno 2022 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Almus S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: OMEPRAZOLO ALMUS.

confezioni:

037940018 - «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 14 capsule;

037940020 - «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 28 capsule in blister PVC-AL-PA/AL-AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

23A01372

Autorizzazione all'importazione parellela del medicinale per uso umano «Medrol».

Estratto determina IP n. 93 del 15 febbraio 2023

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale MEDROL 4 mg tablets, 100 tablets dalla Bulgaria con numero di autorizzazione 20050452, intestato alla società Pfizer Europe MA EEIG - Boulevard de la Plaine 17 - 1050 Bruxelles, Belgio e prodotto da Pfizer Italia S.r.l. località Marino del Tronto - 63100 - Ascoli Piceno (AP), con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Difarmed Sociedad Limitada con sede legale in Sant Josep, 116 Nave 2, 08980 Sant Feliu de Llobregat 08980 Barcelona, España.

Confezione:

«Medrol» «4 mg compresse» 30 compresse - codice A.I.C.: 050334010 (in base 10) 1J029U(in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

composizione: una compressa contiene:

principio attivo: metilprednisolone mg 4;

eccipienti: lattosio monoidrato, saccarosio, amido di mais, calcio stearato.

Inserire al paragrafo 5 del foglio illustrativo e in etichette:

5. Come conservare «Medrol»: conservare a temperatura inferiore a 25°C.

Officine di confezionamento secondario:

Difarmed SL, C/Laurea Miró 379-383, Nave 3 Pi El Pla, Sant Feliu de Llobregat, 08980, Barcelona, España;

European Pharma B.V., Handelsweg 21, Tynaarlo, 9482 WG, Netherlands;

Pharma Gerke Artzneimittelvertriebs GMBH Friedrich-Bergius-Str. 13, 41516 Grevenbroich, Deutschland.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«Medrol» «4 mg compresse» 30 compresse - codice A.I.C.: 050334010;

classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione:

«Medrol» «4 mg compresse» 30 compresse - codice A.I.C.: 050334010.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A01373

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di cobamamide «Cocarnitin B12».

Estratto determina AAM/PPA n. 156/2023 del 1° marzo 2023

Codice pratica: VN2/2021/269.

Autorizzazione

Sono autorizzate le seguenti variazioni:

tipo II B.I.a.1.b. introduzione di un nuovo fabbricante della sostanza attiva cobamamide, avente il sostegno di un *master file* del principio attivo, Hebei Huarong Pharmaceutical Co., Ltd - Hebei China;

tipo IA A.7 eliminazione del produttore del principio attivo cobamamide precedentemente autorizzato;

relativamente al medicinale COCARNITIN B12 nella forma farmaceutica e confezione:

confezione «500 mg + 2 mg polvere e solvente per sospensione orale» 10 flaconi con tappo serbatoio - A.I.C. 021852013.

Titolare A.I.C.: Alfasigma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Ragazzi del 99, 5, 40133 Bologna, codice fiscale 03432221202.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A01411

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di Zofenopril e Idroclorotiazide «Cartizide».

Estratto determina AAM/PPA n. 161/2023 del 1° marzo 2023

Trasferimento di titolarità: AIN/2023/288.

Cambio nome: N1B/2023/136.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Special Product's Line S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Alberico II n. 35 - 00193 Roma, codice fiscale 03840521003,

medicinale: CARTIZIDE

confezione:

«30 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC-PVDC/AL - A.I.C. 047149012;

alla società Teva Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in piazzale Luigi Cadorna n. 4 - 20123 Milano, codice fiscale 11654150157;

con variazione della denominazione del medicinale in ZOFENOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE TEVA.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A01412

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di Dabigatran Etexilato Mesilato, «Dabikaste».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 53 del 27 febbraio 2023

Procedura europea n. PT/H/2618/001-003/IA/001 e PT/H/2618/001-003/IA/002;

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale DABIKASTE, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Towa Pharmaceutical Europe, S.L., con sede legale e domicilio fiscale in C/ de Sant Martí, 75-97, 08107, Martorelles, Barcellona, Spagna (ES).

Confezioni:

«75 mg capsule rigide» 10 capsule in blister AL/AL - A.I.C. n. 049846013 (in base 10) 1HK5RX (in base 32);

«75 mg capsule rigide» 30 capsule in blister AL/AL - A.I.C. n. 049846025 (in base 10) 1HK5S9 (in base 32);

«75 mg capsule rigide» 60 capsule in blister AL/AL - A.I.C. n. 049846037 (in base 10) 1HK5SP (in base 32);

«110 mg capsule rigide» 10 capsule in blister AL/AL - A.I.C. n. 049846049 (in base 10) 1HK5T1 (in base 32);

«110 mg capsule rigide» 30 capsule in blister AL/AL - A.I.C. n. 049846052 (in base 10) 1HK5T4 (in base 32);

«110 mg capsule rigide» 60 capsule in blister AL/AL - A.I.C. n. 049846064 (in base 10) 1HK5TJ (in base 32);

«110 mg capsule rigide» 180 (3x60) capsule in blister AL/AL - A.I.C. n. 049846076 (in base 10) 1HK5TW (in base 32);

«110 mg capsule rigide» 100 (2x50) capsule in blister AL/AL - A.I.C. n. 049846088 (in base 10) 1HK5U8 (in base 32);

«150 mg capsule rigide» 10 capsule in blister AL/AL - A.I.C. n. 049846090 (in base 10) 1HK5UB (in base 32);

«150 mg capsule rigide» 30 capsule in blister AL/AL - A.I.C. n. 049846102 (in base 10) 1HK5UQ (in base 32);

«150 mg capsule rigide» 60 capsule in blister AL/AL - A.I.C. n. 049846114 (in base 10) 1HK5V2 (in base 32);

«150 mg capsule rigide» 180 (3x60) capsule in blister AL/AL - A.I.C. n. 049846126 (in base 10) 1HK5VG (in base 32);

«150 mg capsule rigide» 100 (2x50) capsule in blister AL/AL - A.I.C. n. 049846138 (in base 10) 1HK5VU (in base 32).

Principio attivo: dabigatran etexilato mesilato.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Towa Pharmaceutical Europe, S.L., C/ de Sant Martí, 75-97, 08107, Martorelles, Barcellona, Spagna;

Pharmadox Healthcare Ltd., KW20A Kordin Industrial Park Paola, PLA3000, Malta.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate con il dosaggio da 75 mg, è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RRL - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: ortopedico, fisiatra;

per tutte le confezioni sopra indicate con il dosaggio da 110 mg e 150 mg, fatto salvo quanto previsto dalla Nota 97 per l'indicazione FANV, è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RRL - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: ortopedico, fisiatra, internista, ematologi che lavorano nei centri di trombosi ed emostasi, neurologo, geriatra, pneumologo.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del

quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Prima dell'inizio della commercializzazione del medicinale sul territorio nazionale, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di distribuire il materiale educazionale comprendente la guida per il medico prescrittore (*prescriber guide*), la scheda di allerta per il paziente (*patient alert card*) e le istruzioni per gli operatori sanitari (*healthcare professionals*), i cui contenuti e formati sono soggetti alla preventiva approvazione del competente ufficio di AIFA, unitamente ai mezzi di comunicazione, alle modalità di distribuzione e a qualsiasi altro aspetto inerente alla misura addizionale prevista.

Qualora si riscontri che il titolare abbia immesso in commercio il prodotto medicinale in violazione degli obblighi e delle condizioni di cui al precedente comma, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere oggetto di revoca, secondo quanto disposto dall'art. 43, comma 3, decreto ministeriale 30 aprile 2015; in aggiunta, ai sensi dell'art. 142, commi 1 e 2, decreto legislativo n. 219/2006, AIFA potrà disporre il divieto di vendita e di utilizzazione del medicinale, provvedendo al ritiro dello stesso dal commercio o al sequestro, anche limitatamente a singoli lotti.

Salvo il caso che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 147, commi 2 e 6, e le sanzioni amministrative di cui all'art. 148, comma 22, decreto legislativo n. 219/2006.

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 12 maggio 2026, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A01413

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di bortezomib «Bortezomib EG».

Estratto determina AAM/PPA n. 167/2023 del 1° marzo 2023

Codice pratica: VC2/2022/50.

N. procedura: NL/H/3938/001/II/015.

Descrizione del medicinale, attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale BORTEZOMIB EG anche nella confezione di seguito indicata:

confezione: «2,5 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro da 7 mg/2,8 ml - A.I.C. n. 045356021 base 32 1C84ZM.

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Principio attivo: bortezomib.

Paragrafi impattati dalle modifiche: 2, 6.5, 6.6, 8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo ed etichette, così come riportato nell'allegato 1, che fa parte integrante della determina, di cui al presente estratto.

È approvata, altresì, secondo la lista dei termini *standard* della Farmacopea europea, la modifica della denominazione della confezione già autorizzata come di seguito indicato:

A.I.C. n. 045356019,

da «2,5 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro;

a «2,5 mg/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro da 3,5 mg/1,4 ml.

Codice pratica: VC2/2022/50.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a., con sede legale in via Pavia n. 6 - 20136 Milano - codice fiscale 12432150154.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la nuova confezione di cui all'art. 1 della determina, di cui al presente estratto, è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per la nuova confezione di cui all'art. 1 della determina, di cui al presente estratto, è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: OSP - medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche riportate nell'allegato 1, che fa parte integrante della determina, di cui al presente estratto, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e alle etichette.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A01438

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Flectorartro»

Estratto determina IP n. 81 del 14 febbraio 2023

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale FLECTOR 1%, gel 1 *flacon pressurisé de* 100 g dalla Francia con numero di autorizzazione 3400937784214, intestato alla società IBSA Pharma SAS Les Trois Moulins 280, Rue De Goa - Parc De Sophia Antipolis - 06600 Antibes - Francia e prodotto da IBSA Farmaceutici Italia s.r.l. - via Martiri di Cefalonia n. 2 - 26900 Lodi - con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: BB Farma s.r.l. con sede legale in viale Europa n. 160 - 21017 Samarate (VA).

Confezione: FLECTORARTRO 1% gel 1 contenitore sotto pressione in PET/AL/PA/LDPE da 100.

Codice A.I.C. n.: 050535018 (in base 10) M02AA15 in base 32).

Forma farmaceutica: gel.

Composizione: 100 g di gel contengono:

principio attivo: 1 g di diclofenac sodico sotto forma di diclofenac epolamina;

eccipienti: lecitina di soia, macrogolglicerolo idrossistearato, macrogol stearato, carbomero, idrossido di sodio, alcol isopropilico, fragranza (Floral PH-Y contenente amile cinnamale, alcol amilcinnamilico, alcol benzilico, benzil benzoato, benzil salicilato, cinnammale, alcol cinnamilico, citrale, citronellolo, d-Limonene, eugenolo, farnesolo, geraniolo, aldeide exil cinnamica, idrossicitronellale, isoeugenolo, linalolo), acqua purificata.

Aria compressa (solo per il contenitore a pressione).

Officine di confezionamento secondario:

Falorni s.r.l. - via dei Frilli n. 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI);

Pricetag EAD Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd. 1000 Sofia (Bulgaria);

S.C.F. s.r.l. - via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO);

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. - via Amendola n. 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Flectorartro» 1% gel 1 contenitore sotto pressione in PET/AL/PA/LDPE da 100.

Codice A.I.C. n.: 050535018.

Classe di rimborsabilità: C-*bis*.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Flectorartro» 1% gel 1 contenitore sotto pressione in PET/AL/PA/LDPE da 100.

Codice A.I.C. n.: 050535018.

OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A01439

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Cilodex»

Estratto determina IP n. 82 del 14 febbraio 2023

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale CILODEX® 3 mg/ml / 1 mg/ml ohrentropfen, suspension dalla Germania con numero di autorizzazione 85150.00.00, intestato alla società Infectopharm Arzneimittel Und Consilium GMBH Von-Humboldt-Str. 1 64646 Heppenheim, Germania e prodotto da S.A. Alcon - Couvreur N.V. Rijksweg 14 2870 Puurs Belgio, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Difarmed Sociedad Limitada con sede legale in Sant Josep, 116 Nave 2, 08980 Sant Feliu de Llobregat 08980 Barcellona.

Confezione: CILODEX «3 mg/ml + 1 mg/ml gocce auricolari, sospensione» - 1 flacone LDPE da 5 ml.

Codice A.I.C.: 050283011 (in base 10) 1HYJJ3 (in base 32).

Forma farmaceutica: gocce auricolari, sospensione.

Composizione: 1 ml di sospensione contiene:

principio attivo: 3 mg di ciprofloxacina (come cloridrato) e 1 mg di desametasone;

eccipienti: benzalconio cloruro, idrossietilcellulosa, sodio acetato triidrato, acido acetico, cloruro di sodio, disodio edetato, tilossapolo, acido borico, acido cloridrico/idrossido di sodio (per la regolazione del *pH)*, acqua depurata.

Officine di confezionamento secondario:

Difarmed S.l., C/Laurea Miró 379-383, nave 3 PI El Pla, Sant Feliu de Llobregat, 08980, Barcelona, España;

European Pharma B.V., Handelsweg 21, Tynaarlo, 9482 WG, Netherlands;

Pharma Gerke Artzneimittelvertriebs GMBH Friedrich-Bergius-str. 13, 41516 Grevenbroich, Deutschland.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: CILODEX «3 mg/ml + 1 mg/ml gocce auricolari, sospensione» - 1 flacone LDPE da 5 ml.

Codice A.I.C.: 050283011.

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: CILODEX «3 mg/ml + 1 mg/ml gocce auricolari, sospensione» - 1 flacone LDPE da 5 ml.

Codice A.I.C.: 050283011.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A01440

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Cilodex»

Estratto determina IP n. 83 del 14 febbraio 2023

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale CILODEX 3 mg/ml / 1 mg/ml ohrentropfen, suspension dalla Germania con numero di autorizzazione 85150.00.00, intestato alla Infectopharm

Arzneimittel und Consilium GmbH Von-Humboldt-Str. 1 - 64646 Heppenheim - Germania e prodotto da S.A. Alcon-Couvreur N.V. Rijksweg 14 2870b Puurs Belgio, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in via Cavallerizza a Chiaia n. 8 - 80121 Napoli.

Confezione:

CILODEX «mg/ml + 1 mg/ml gocce auricolari, sospensione» 1 flacone LDPE da 5 ml;

codice A.I.C. n. 050284013 (in base 10) 1HYKHF (in base 32).

Forma farmaceutica: gocce auricolari, sospensione.

Composizione: 1 ml di sospensione contiene:

principio attivo: 3 mg di ciprofloxacina (come cloridrato) e 1 mg di desametasone;

eccipienti: benzalconio cloruro, idrossietilcellulosa, sodio acetato triidrato, acido acetico, cloruro di sodio, disodio edetato, tilossapolo, acido borico, acido cloridrico/idrossido di sodio (per la regolazione del pH), acqua depurata.

Officine di confezionamento secondario:

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a., via Amendola n. 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI);

Pharma Partners S.r.l. via E. Strobino nn. 55/57 - 59100 Prato (PO);

S.C.F. S.r.l. via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda - LO.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

CILODEX «3 mg/ml + 1 mg/ml gocce auricolari, sospensione» 1 flacone LDPE da 5 ml;

codice A.I.C. n. 050284013;

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione:

CILODEX «3 mg/ml + 1 mg/ml gocce auricolari, sospensione» 1 flacone LDPE da 5 ml;

codice A.I.C. n. 050284013;

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A01441

AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA NAZIONALE

Comunicato relativo all'adozione del decreto 8 febbraio 2023, recante «Differimento dei termini per l'adeguamento delle infrastrutture per la pubblica amministrazione».

Con provvedimento del direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, prot. n. 5489 dell'8 febbraio 2023, è stato adottato il decreto recante «Differimento dei termini per l'adeguamento delle infrastrutture per la pubblica amministrazione».

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del predetto decreto, ne è disposta la pubblicazione, sul sito web istituzionale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (http://www.acn.gov.it) e ne è data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A01534

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Salonicco (Grecia)

IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il signor Christos Sarantopoulos, Console onorario in Salonicco (Grecia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Atene;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Atene;

g) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Atene delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

i) autentica amministrativa di firma, nei casi in cui essa sia prevista dalla legge;

j) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d'Italia in Atene;

k) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

l) vidimazioni e legalizzazioni;

m) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

n) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ambasciata d'Italia in Atene e restituzione all'Ambasciata d'Italia in Atene delle ricevute di avvenuta consegna;

o) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro all'Ambasciata d'Italia in Atene;

p) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Atene della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia in Atene, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

q) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Atene della documentazione relativa alle richieste di rilascio delle carte d'identità - presentate dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; diretta consegna ai titolari delle carte d'identità, emesse dall'Ambasciata d'Italia in Atene e restituzione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene dei cartellini da questi ultimi sottoscritti;

r) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Atene della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

s) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in Atene;

t) svolgimento di compiti collaterali, ferme restando le competenze dell'Ambasciata d'Italia in Atene, relative alla formazione e all'aggiornamento delle liste di leva, nonché all'istruttoria delle pratiche di regolarizzazione della posizione coscrizionale per i renitenti alla leva, ai fini della cancellazione della nota di renitenza in via amministrativa dalla lista generale dei renitenti. Restano esclusi i poteri di arruolamento;

u) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

v) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Atene della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (*endorsement*); consegna delle predette certificazioni, emesse dall'Ambasciata d'Italia in Atene;

w) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Atene;

x) collaborazione all'aggiornamento da parte dell'Ambasciata d'Italia in Atene dello schedario dei connazionali residenti;

y) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2023

Il vice direttore generale: TRICHILO

23A01370

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Corfù (Grecia).

IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il signor Federico Valsamis, Console onorario in Corfù (Grecia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Atene;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Atene;

g) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Atene delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

i) autentica amministrativa di firma, nei casi in cui essa sia prevista dalla legge;

j) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d'Italia in Atene;

k) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

l) vidimazioni e legalizzazioni;

m) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

n) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ambasciata d'Italia in Atene e restituzione all'Ambasciata d'Italia in Atene delle ricevute di avvenuta consegna;

o) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro all'Ambasciata d'Italia in Atene;

p) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Atene della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia in Atene, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

q) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Atene della documentazione relativa alle richieste di rilascio delle carte d'identità - presentate dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; diretta consegna ai titolari delle carte d'identità, emesse dall'Ambasciata d'Italia in Atene e restituzione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene dei cartellini da questi ultimi sottoscritti;

r) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Atene della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

s) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in Atene;

t) svolgimento di compiti collaterali, ferme restando le competenze dell'Ambasciata d'Italia in Atene, relative alla formazione e all'aggiornamento delle liste di leva, nonché all'istruttoria delle pratiche di regolarizzazione della posizione coscrizionale per i renitenti alla leva, ai fini della cancellazione della nota di renitenza in via amministrativa dalla lista generale dei renitenti. Restano esclusi i poteri di arruolamento;

u) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

v) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Atene della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (*endorsement*); consegna delle predette certificazioni, emesse dall'Ambasciata d'Italia in Atene;

w) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Atene;

x) collaborazione all'aggiornamento da parte dell'Ambasciata d'Italia in Atene dello schedario dei connazionali residenti;

y) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2023

Il vice direttore generale: TRICHILO

23A01371

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Adozione del piano antincendi boschivi (o piano AIB), con periodo di validità 2022-2026, della Riserva naturale statale Bosco Siro Negri, ricadente nel territorio della Regione Lombardia.

Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, decreto ministeriale n. 70 del 9 febbraio 2023, è stato adottato il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (o piano AIB) 2022-2026 della Riserva naturale statale Bosco Siro Negri, ricadente nel territorio della Regione Lombardia, in attuazione dell'art. 8, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353.

Il decreto è consultabile sul sito ministeriale nella sezione dedicata agli incendi boschivi: www.mase.gov.it /temi/Aree naturali protette e Rete Natura 2000/attività antincendi boschivi, all'interno della cartella «normativa, decreti e ordinanze», così come il piano AIB all'interno della cartella «piani AIB delle Riserve Naturali Statali».

23A01414

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 20 febbraio 2023

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,0674
Yen	143,09
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	23,693
Corona danese	7,4461
Lira Sterlina	0,88738
Fiorino ungherese	382,83
Zloty polacco	4,7435
Nuovo leu romeno	4,918
Corona svedese	11,062
Franco svizzero	0,9861
Corona islandese	154,7
Corona norvegese	10,9683
Rublo russo	-
Lira turca	20,1379
Dollaro australiano	1,5456
Real brasiliano	5,5162
Dollaro canadese	1,4367
Yuan cinese	7,3191
Dollaro di Hong Kong	8,3623
Rupia indonesiana	16178,69
Shekel israeliano	3,8032
Rupia indiana	88,306
Won sudcoreano	1384,38
Peso messicano	19,6555
Ringgit malese	4,7291
Dollaro neozelandese	1,7087
Peso filippino	58,675
Dollaro di Singapore	1,4259
Baht tailandese	36,708
Rand sudafricano	19,3471

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

23A01453
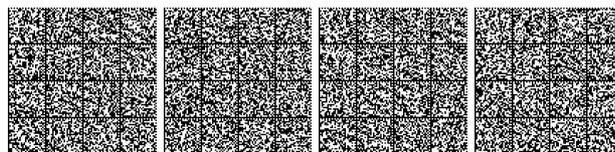
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 21 febbraio 2023

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0664
Yen	143,76
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	23,73
Corona danese	7,4456
Lira Sterlina	0,87925
Fiorino ungherese	382,19
Zloty polacco	4,7478
Nuovo leu romeno	4,9188
Corona svedese	11,0098
Franco svizzero	0,9853
Corona islandese	154,1
Corona norvegese	10,9468
Rublo russo	-
Lira turca	20,1223
Dollaro australiano	1,5517
Real brasiliano	5,511
Dollaro canadese	1,4351
Yuan cinese	7,3372
Dollaro di Hong Kong	8,3645
Rupia indonesiana	16194,81
Shekel israeliano	3,8859
Rupia indiana	88,2835
Won sudcoreano	1387,03
Peso messicano	19,6085
Ringgit malese	4,7268
Dollaro neozelandese	1,7092
Peso filippino	58,684
Dollaro di Singapore	1,4272
Baht tailandese	36,897
Rand sudafricano	19,4579

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

23A01454

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 22 febbraio 2023

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0644
Yen	143,24
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	23,669
Corona danese	7,4459
Lira Sterlina	0,87945
Fiorino ungherese	382,33
Zloty polacco	4,7443
Nuovo leu romeno	4,9238
Corona svedese	11,0163
Franco svizzero	0,987
Corona islandese	154,3
Corona norvegese	10,9665
Rublo russo	-
Lira turca	20,0908
Dollaro australiano	1,5576
Real brasiliano	5,5008
Dollaro canadese	1,4408
Yuan cinese	7,3367
Dollaro di Hong Kong	8,3512
Rupia indonesiana	16178,12
Shekel israeliano	3,886
Rupia indiana	88,238
Won sudcoreano	1386,99
Peso messicano	19,5976
Ringgit malese	4,7275
Dollaro neozelandese	1,7066
Peso filippino	58,648
Dollaro di Singapore	1,4252
Baht tailandese	36,775
Rand sudafricano	19,4048

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

23A01455

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 23 febbraio 2023

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0616
Yen	143,32
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	23,686
Corona danese	7,4429
Lira Sterlina	0,8814
Fiorino ungherese	381,43
Zloty polacco	4,7438
Nuovo leu romeno	4,9146
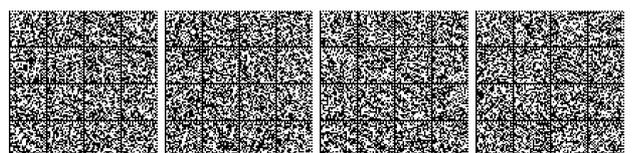
Corona svedese	11,0579
Franco svizzero	0,9892
Corona islandese	152,7
Corona norvegese	10,9545
Rublo russo	-
Lira turca	20,0355
Dollaro australiano	1,5551
Real brasiliano	5,4765
Dollaro canadese	1,4366
Yuan cinese	7,3227
Dollaro di Hong Kong	8,3291
Rupia indonesiana	16141,05
Shekel israeliano	3,8401
Rupia indiana	87,6695
Won sudcoreano	1376,59
Peso messicano	19,4512
Ringgit malese	4,7071
Dollaro neozelandese	1,7039
Peso filippino	58,351
Dollaro di Singapore	1,4249
Baht tailandese	36,848
Rand sudafricano	19,4076

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

23A01456

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 24 febbraio 2023

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,057
Yen	143,55
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	23,643
Corona danese	7,4438
Lira Sterlina	0,88245
Fiorino ungherese	380,6
Zloty polacco	4,7205
Nuovo leu romeno	4,9195
Corona svedese	11,003
Franco svizzero	0,9898
Corona islandese	152,7
Corona norvegese	10,937
Rublo russo	-
Lira turca	19,9565
Dollaro australiano	1,5668
Real brasiliano	5,4633
Dollaro canadese	1,4374
Yuan cinese	7,3398
Dollaro di Hong Kong	8,2959
Rupia indonesiana	16098,17
Shekel israeliano	3,8916
Rupia indiana	87,4845
Won sudcoreano	1387,18
Peso messicano	19,5027
Ringgit malese	4,6883
Dollaro neozelandese	1,7109
Peso filippino	58,045
Dollaro di Singapore	1,4239
Baht tailandese	36,921
Rand sudafricano	19,5243

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

23A01457

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata alla società «FC 1983 – Accouting Firm S.r.l.», in Torino.

Con d.d. 28 febbraio 2023, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, è stata sospesa l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, rilasciata in data 28 ottobre 2015, alla società «FC 1983 - Accounting Firm s.r.l.» con sede legale in Torino (TO), c.f. ed iscrizione nel registro delle imprese n. 11226170014, è sospesa.

La sospensione comporta il divieto di assunzione di nuovi incarichi di amministrazione di revisione e verrà revocata con provvedimento espresso solo ad avvenuta completa regolarizzazione della situazione, entro e non oltre sei mesi dalla data di notificazione del presente provvedimento. Decorso inutilmente detto termine si procederà, senza altro avviso, alla revoca dell'autorizzazione.

23A01437

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2023-GU1-058) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00